

***rassegna
penitenziaria
e criminologica***

***Carceri:
esperienze e documenti***

*La ristampa anastatica
de «Il Ponte», marzo 1949*

numero speciale 2002

rassegna penitenziaria e criminologica

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE RESPONSABILE

GIOVANNI TINEBRA – *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

VICE DIRETTORE

EMILIO DI SOMMA – *Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI CONSO

COMITATO SCIENTIFICO

SALVATORE ALEO – AUGUSTO BALLONI – RENATO BREDI – LUIGI CANCRINI –
ADOLFO CERETTI – FRANCESCO DE FAZIO – GAETANO DE LEO –
FRANCO DELLA CASA – GIUSEPPE DI GENNARO – EMILIO DOLCINI –
LUCIANO EUSEBI – PAOLO GIORDANO – VITTORIO GREVI – GIUSEPPE
LA GRECA – FRANCESCO MAISTO – ALESSANDRO MARGARA – TULLIO
PADOVANI – MASSIMO PAVARINI – EMILIO SANTORO – ERNESTO SAVONA

REDATTORE CAPO

GIOVANNI TAMBURINO – *Direttore dell'Ufficio Studi, Ricerche,
Legislazione e Rapporti internazionali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria*

COMITATO DI REDAZIONE

ASSUNTA BORZACCHIELLO – PAOLO CANEVELLI – LAURA CESARIS – SALVATORE
CIRIGNOTTA – FRANCESCO SAVERIO FORTUNA – MARIA GRAZIA
GRAZIOSO – PAOLO IORIO – MARCELLO MARINARI – LUIGIA MARIOTTI
CULLA – GEMMA MAROTTA – RITA MONTANARI – ANTONIO PARENTE –
PATRIZIA PATRIZI – MASSIMO REALI – GIOVANNI ROSSI – FRANCO
SALVI – ERMENEGILDA SCARDACCIONE – RICCARDO TURRINI VITA

SEGRETERIA DI REDAZIONE

ASSUNTA BORZACCHIELLO – LUCIA MARZO

SOMMARIO

<i>Editoriale</i>	<i>Pag.</i>	3
MARCELLO ROSSI - <i>Gli Autori</i>	»	5
GIOVANNI CONSO - <i>Il carcere multietnico</i>	»	9
TULLIO PADOVANI - <i>Il carcere tra storia e ragione</i>	»	13
GUIDO NEPPI MODONA - <i>Il carcere degli antifascisti, cinquant'anni anni dopo</i>	»	21
SANDRO MARGARA - <i>Il «dover essere» della Riforma</i>	»	31
ELVIO FASSONE - <i>«Le loro prigionie, le nostre prigionie»</i>	»	45
FEDERICO STELLA - <i>Le carceri trasformate</i>	»	59
GABRIO FORTI - <i>Vedere il carcere. I lumi che accom- pagnano la libertà</i>	»	73

DOCUMENTAZIONE

CHRISTIAN DE VITO - <i>La Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri (1949-1950)</i>	<i>Pag.</i>	103
---	-------------	-----

EDITORIALE

La proposta di Marcello Rossi alla «Rassegna penitenziaria e criminologica» di rendersi veicolo della ristampa e della diffusione de «Il Ponte» del 1949 interamente dedicato al carcere è stata accolta con entusiasmo dall'Amministrazione penitenziaria. Senza questa ristampa molti non potrebbero conoscere un numero della gloriosa rivista fiorentina che possiede un valore inestimabile per i contenuti e l'identità di coloro che li esprimono.

È il numero che raccoglie le esperienze patite nelle carceri della dittatura da persone che avevano contribuito a mantenere viva l'opposizione al fascismo e hanno poi svolto una parte essenziale nella Resistenza e nella costituzione della democrazia.

Esperienze dure, schiaccianti, spesso disumane. Tuttavia non subite giacché coloro che ne scrivono seppero conservare, anche nelle condizioni più opprimenti, la lucidità critica, il senso della propria e altrui dignità, la capacità di vedere e di pensare risposte e ricostruzioni.

Tra i tanti temi che toccano sotto ogni profilo la realtà del carcere vi è un argomento che colpisce per la sua permanente attualità. È possibile perdonare? È giusto perdonare?

Le risposte sono diverse, tutte argomentate. Ma è convinzione comune a questi uomini – la stessa convinzione espressa dal direttore della rivista, Piero Calamandrei, in una famosissima invettiva, il «monumento a Kesselring» – che, quale che sia l'atteggiamento relativamente al perdono, non può esserci scelta quanto all'atteggiamento davanti alla verità.

La verità va ricordata, confermata, diffusa. Gridata, se occorre, perché non si possano accreditare assimilazioni che equiparano vittime e carnefici in un relativismo senza valore, quand'anche i carnefici siano diventati, a un certo punto, essi stessi sconfitti e meritevoli di pietà.

Ripubblicare «Il Ponte» del 1949 è, anzitutto, assolvere a un debito verso la verità, prestandole uno strumento di cono-

scenza e confronto, che, stante la scomparsa pressoché completa di quel numero, l'Amministrazione penitenziaria vuole preservare dal rischio dell'oblio.

Ricevuto il prezioso esemplare, uno degli ultimi rimasti, abbiamo pensato di allegarlo a un numero speciale della «Rassegna penitenziaria e criminologica» realizzato grazie al contributo di Autori che rappresentano alcune delle voci più alte della dottrina penalistica italiana.

Abbiamo incontrato risposte convincenti oltre ogni attesa.

Ciò è consolante per quella «civiltà del diritto» alla quale – in modo non rituale – si deve far riferimento in quanto valore capace di dare un ordine giusto a una società lacerata, gravata da sfide senza precedenti e spesso priva di quella capacità di dialogo che consente la costruzione di fattori di coesione e solidarietà.

Anche i testi raccolti ne «Il Ponte» del 1949 vengono da sensibilità, opinioni e culture tanto diverse quanto lo erano le esperienze umane e politiche dei loro Autori. Ma tutti sono legati dal filo rosso della volontà di porre sopra ogni altra cosa la giustizia e pronunciare un indeclinabile «mai più» alla violenza di qualunque potere pretenda di scardinare la relazione tra diritto e giustizia.

Queste, credo, le ragioni di un'eco tanto feconda negli Autori che hanno accettato di dar vita al numero speciale della «Rassegna» che accompagna «Il Ponte» – straordinariamente attuale, nonostante l'età.

L'Amministrazione penitenziaria è consapevole del privilegio che le è dato nell'essere parte di un'iniziativa il cui significato va al di là del problema carcere, pur importantissimo, per attingere uno dei momenti alti, purtroppo non frequentissimi, della nostra storia recente.

Giovanni Tamburino

GLI AUTORI

Marcello ROSSI *

A passare in rassegna i nomi di questo numero speciale (Carlo Levi, Riccardo Bauer, Mario Vinciguerra, Massimo Mila, Vittorio Foa, Altiero Spinelli, Giancarlo Pajetta, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, per citare solo i maggiori) senza conoscerne il titolo, si potrebbe pensare a un numero dedicato ai padri della Repubblica. Tutti infatti, a vario titolo, appartengono a quella schiera di oppositori del fascismo che fortissimamente vollero la sua caduta – e quella della monarchia, parimenti colpevole della dittatura – e la nascita della Repubblica democratica fondata sul lavoro. Lo vollero a tal punto che non esitarono a rinunciare alla libertà personale in nome della libertà sociale e politica per tutto il Paese.

Calamandrei volle rendere omaggio al loro sacrificio con questo numero speciale del marzo 1949. La data non è indifferente: l'Italia resistenziale attraversa un momento di difficoltà. Placatosi il vento del Nord, i fascisti, o comunque gli uomini di destra, stanno rialzando la testa. Le elezioni di un anno prima (18 aprile 1948) e l'americanismo dilagante che, con il Patto atlantico, taglia le gambe a ogni idea di Federazione europea, hanno notevolmente ridotto le possibilità di quel rinnovamento politico e morale che, secondo Calamandrei, la Resistenza aveva fatto sperare. Gli antichi mali degli italiani – l'indifferenzismo e il qualunquismo – tornano a far da padroni.

«*Il Ponte*» era nato nell'aprile 1945 con «il proposito di contribuire a ricostruire l'unità morale dopo un periodo di profonda crisi consistente essenzialmente in una crisi di disgregazione delle coscienze, che ha portato a far considerare le attività spirituali, invece che come riflesso di un'unica ispirazione morale, come valori isolati e spesso contraddittori, in una scissione sem-

* *Direttore della rivista «Il Ponte».*

pre più profonda tra l'intelletto e il sentimento, tra il dovere e l'utilità, tra il pensiero e l'azione, tra le parole e i fatti». Ma questo proposito era di difficile attuazione in presenza di chi preferiva gettarsi il passato dietro le spalle e dimenticarsi dell'accaduto. Dimenticare e ricominciare da capo, come se il fascismo e la guerra non ci riguardassero: queste le parole d'ordine di quella «zona grigia» che, passata la bufera, cercava nuove vie per riprendere in mano il potere. Per questo fenomeno Calamandrei aveva addirittura coniato un neologismo, *desistenza*, a significare quanto i benpensanti – «questa classe intelligente così priva di intelligenza» – remassero contro quei valori che la Resistenza voleva porre a base della nuova Italia.

Questo numero speciale sulla prigionia degli antifascisti è prima di tutto la riaffermazione di questi valori della Resistenza. «Bisogna d'ora in avanti lottare in tutti i campi per ricostruire l'unità e la sincerità morale dell'uomo, e ricominciare a sentire che tutte le manifestazioni dello spirito umano, anche quelle artistiche e scientifiche, anche – ed anzi sopra tutte – quelle politiche, non hanno valore se non sono illuminate dalla fiamma interna di una fede coerente ed intera. Nell'inaridimento delle coscienze, che sotto una lussureggiante retorica e sotto una ingenerosa dialettica nascondeva la più desolata incredulità in ogni regola eterna, la vita si era degradata a scettico materialismo o a cieco attivismo: isolato nel suo egoismo, l'uomo era sceso a considerare gli altri uomini come cose al suo comando, create per essere sfruttate e per esser gettate via quando non servono più.

Noi siamo convinti che, per risalire da questo imbestialimento, si debba cominciare a ricostruire in tutti i campi la fede nell'uomo, questo senso operoso di fraterna solidarietà umana per cui ciascuno sente rispecchiata nella sua libertà e nella sua dignità la libertà e la dignità di tutti gli altri, e in mancanza della quale la vita diventa una lotta di brutali sfruttamenti, alla quale si può dare via via il nome di tirannia, di plutocrazia, di nazionalismo, di fascismo, di razzismo».

Questa pagina tratta da *Il nostro programma* («Il Ponte», n. 1, aprile 1945), ben delinea i propositi di questo numero speciale: un senso operoso di fraterna solidarietà umana esercitata anche – e soprattutto – in un ambiente, il carcere, in cui la solidarietà non sembra albergare. E in questo sta la novità: il carcere quale luogo di rieducazione. Calamandrei in altre parole anticipa una concezione del carcere che in Italia prenderà corpo

molti anni dopo con la legge Gozzini. Per cogliere questa anticipazione occorre saper leggere tra le righe, perché spesso è la descrizione delle sevizie ai detenuti politici a trascinare il lettore. I detenuti politici – è vero – danno una testimonianza altamente coinvolgente delle loro traversie, ma dietro le descrizioni della loro vita carceraria c'è l'istituzione nuda e cruda.

La civiltà di un Paese – solea dire Mario Gozzini – si misura sulle sue carceri. Questo suo assunto sembra ricavato da questo numero speciale del 1949 che intendeva «cominciare a portare un po' di luce di umanità nel buio delle carceri».

«Cominciare», questo il proposito di Calamandrei. Un proposito in parte mantenuto, in parte disatteso, se la legge Gozzini – che secondo noi è il punto più alto di espressione di civiltà all'interno della vita carceraria – ora viene affermata, ora viene negata. Certo, le carceri odierne non sono le carceri fasciste, e tuttavia molto resta ancora da fare.

Noi vogliamo sperare che il *reprint* di *Carceri: esperienze e documenti* del marzo 1949 sia di stimolo allo studio dei problemi che la vita carceraria impone e dia inizio a una loro soluzione. Sia appunto un cominciamento.

IL CARCERE MULTIETNICO

Giovanni CONSO *

Durante gli oltre cinquant'anni trascorsi dalla memorabile iniziativa che Piero Calamandrei, grande protagonista della politica e della cultura soprattutto giuridica, ebbe a patrocinare nel marzo del 1949 – un intero fascicolo de «*Il Ponte*» dedicato all'aperta denuncia dell'«infamia» delle «carceri italiane, cimitero dei vivi», nel dichiarato intento di «cominciare a portare un po' di luce di umanità» in tanto «buio» – non poche cose, inevitabilmente, sono venute via via cambiando, con innegabili miglioramenti, ma anche con complicità, almeno in parte, imprevedibili.

Una per tutte: essendo la nostra società diventata sempre più multiethnica, anche il carcere, in quanto riflesso sia pur deformato della società stessa, non poteva non diventare altrettanto fortemente multiethnico. Le differenze rispetto alla situazione riscontrabile alla fine degli anni Quaranta, allorché la presenza di stranieri nei nostri territori e nei nostri istituti era sporadica e, comunque, occasionale, limitata anche per tipologia di etnie e di reati, sono più che facilmente percepibili. Limitandoci al mondo carcerario, i dati statistici risultano addirittura impressionanti: al 30 giugno 2001 il totale degli stranieri detenuti ammontava a 16.378, di cui 15.407 uomini e 971 donne. Al 31 ottobre 2001 il totale risultava di 16.501, di cui 15.483 uomini e 1.018 donne. Ancor più conturbante la suddivisione per nazionalità: a parte i 92 detenuti di nazionalità imprecisata e un apolide, le nazionalità individuate risultavano, al 30 giugno 2001, ben centotrenta, non senza, ovviamente, rilevanti squilibri nelle rispettive entità, che vanno, in ambito extracomunitario, dai 3.590 marocchini (scesi a 3.523 il 31 ottobre 2001), subito seguiti dai 2.703 albanesi (saliti a 2.746), ad una semplice unità per Afghanistan, Ciad, Corea del

* *Presidente emerito della Corte Costituzionale.*

Sud, Guinea, Kazakistan, Kiribati, Lettonia, Malawi, Mauritania, Mozambico, Nepal, Nicaragua, Suriname, Thailandia, Trinidad e Tobago, Usbekistan, Yemen del Nord e Yemen del Sud.

I problemi che per tutti i detenuti stranieri, e non solo extra-comunitari, vengono a porsi specificamente (una specificità che, a sua volta, si differenzia per ogni nazionalità, moltiplicandosi pressoché all'infinito) in aggiunta ai problemi in comune con i detenuti italiani, sono, com'è facile comprendere, molteplici, implicando, oltre ai rapporti con le autorità dei rispettivi Paesi, diversità, spesso profonde, di religioni, etnie e lingue, quasi sempre plurime pure all'interno dell'appartenenza a un medesimo Stato.

Mentre per le manifestazioni di libertà religiosa valgono, ovviamente, le previsioni comuni ai detenuti italiani professanti confessioni religiose diverse da quella cattolica, non va dimenticato che ai problemi linguistici e culturali il regolamento penitenziario del 29 aprile 1976 aveva prestato attenzione, peraltro soltanto in via di semplice principio, disponendo all'art. 33, sotto la rubrica «Detenuti ed internati stranieri», che «Nell'esecuzione delle misure preventive della libertà nei confronti di cittadini stranieri si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali», aggiungendo subito dopo che «Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese». Senz'altro più incisivo si rivela il nuovo regolamento penitenziario del 30 giugno 2000, il cui art. 35, nel riprodurre sotto la stessa rubrica le due parti del comma già in vigore, ne aggiunge un secondo di maggiore concretezza: «Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato».

Il passo avanti non è di poco conto rispetto al testo del 1976, e ciò sotto un triplice profilo, essendovi contemplato, anzitutto, il ricorso ad operatori di mediazione culturale, con conseguente garanzia di professionalità; in secondo luogo, la stipula di intese formalizzate con gli enti locali, senza distinzione tra loro (e, quindi, con comuni, province o regioni); infine, analoghe intese con organizzazioni di volontariato.

Se, per quanto concerne il realizzarsi delle ultime due ipotesi, molto resta affidato alla disponibilità di soggetti esterni all'Amministrazione penitenziaria (l'auspicio è che esse non restino lettera morta, proprio in un settore dove potrebbero rivelarsi particolarmente preziose, né le sempre più spinte

rivendicazioni autonomistiche degli enti locali né i nobili slanci del volontariato carcerario), la prima delle tre previsioni chiama direttamente in causa il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e, in definitiva, il Ministero della Giustizia, tenuti a favorire («deve essere, inoltre, favorito») quell'intervento di operatori di mediazione culturale, che – in forza dell'inciso «anche attraverso convenzioni con enti locali o con organizzazioni del volontariato» – diventa il punto cruciale di ogni operazione volta a contenere le difficoltà linguistiche e rispettare le differenze culturali dei detenuti stranieri, dando, al tempo stesso, un forte segnale di apertura alla modernità.

Di un'effettiva mediazione linguistico-culturale si sente, infatti, sempre più il bisogno in ogni parte d'Europa, e non soltanto nelle rispettive carceri, a fronte dell'ampiezza assunta dal fenomeno migratorio e della continua crescita di società multiculturali. Obiettivo principale è quello di attutire le difficoltà di comunicazione con gli immigrati alle quali vanno incontro gli operatori di servizi, facilitando il dialogo e contribuendo, al tempo stesso, all'inserimento di detenuti nei luoghi di convivenza. Il che, per gli stranieri detenuti, si fa doppiamente importante, riguardando non soltanto l'attuale fase di vita coatta (dove, peraltro, il capire, il capirsi ed il farsi capire nella maggiore misura possibile diventano antidoto prezioso alla solitudine, all'ozio e all'angoscia del silenzio), ma anche, forse ancor più, il dopo-carcere, che continua a rimanere fase trascuratissima, in aperta contraddizione con le fondamentali esigenze di recupero. Mancando questo, non resta quasi mai altro che il ritorno al crimine e, quindi, al carcere, in una spirale senza fine, che umilia la società non meno dell'individuo.

IL CARCERE FRA STORIA E RAGIONE

Tullio PADOVANI *

1. Gli scritti pubblicati su *«Il Ponte»* nell'ormai lontano marzo 1949 rappresentano una scoperta, ma non costituiscono, obiettivamente, una sorpresa. Una scoperta di straordinaria rilevanza storica: per la prima volta dopo l'avvento della Repubblica, uomini politici e intellettuali tra i migliori che l'Italia abbia forse mai avuto, esponenti di un'irriducibile opposizione al fascismo, pagata anche col prezzo della galera, vengono chiamati da Piero Calamandrei a riflettere sull'istituzione penitenziaria, sulla sue condizioni, i suoi guasti, le sue nefandezze, e sulle possibili riforme. Dalla mistificante retorica della «bonifica umana», sotto la quale il regime aveva cercato di mimetizzare «il cupo spirito informatore» del regolamento Rocco (M. Vinciguerra), lo sguardo e la parola si volgono al desolante spazio di una palude infetta. Ne scaturisce un quadro variegato negli approcci, nello stile, nella ricostruzione e nell'analisi, ma tragicamente costante nella diagnosi e nei limiti della terapia.

V'era, in quegli scritti, materia per sconvolgere un Paese civile; ma l'atto di denuncia collettivo, così lucido, argomentato e concreto, resterà senza seguito. Il problema penitenziario italiano sarà affrontato solo nel 1975, senza essere – senza poter essere – risolto. Ogni riforma carceraria costituisce, del resto, la mera trasposizione del problema in una diversa dimensione normativa, ma senza mai raggiungere effetti anche solo pallidamente corrispondenti alle aspettative e alle necessità.

La questione carceraria può solo adeguarsi alla società che la esprime: sciogliersi, mai. Un'affermazione tanto categorica non è ingiustificata. Il fatto è che l'istituzione penitenziaria rifluisce all'interno del sistema penale (a costituire la sede della pena detentiva, la sanzione per eccellenza) quando ormai ha già com-

* Ordinario di Diritto penale nella Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento «S. Anna» di Pisa.

piuto un lungo percorso, ed è precipitata in uno stato di gravissima crisi. Quando sul carcere si modella il paradigma della pena detentiva, esso ha già perduto la propria funzione «reale»: non è più un centro di addestramento della forza-lavoro liberata dalla rottura dei vincoli feudali, non è più un luogo di produzione, non è più espressione di un potere «disciplinare» volto al recupero di svariate categorie di devianti non necessariamente criminali. Il penitenziario, alla fine del XVIII secolo, nel mentre sta per essere trasformato ideologicamente nella pena «perfetta», è già affetto da tutti i guasti, le storture, gli orrori, che il pensiero riformatore si proporrà di eliminare e che accompagneranno l'istituzione, sia pure con alterne vicende, sino ai giorni nostri. Come giustamente rilevava M. Foucault, «subito, nella sua realtà e nei suoi effetti visibili, la prigionia venne denunciata come il grande scacco della giustizia penale» (*Sorvegliare e punire. Nascita della prigionia*, 1976, pag. 291).

Nessuna delle critiche e dei rilievi che la riflessione sullo stato delle carceri ha sviluppato nel corso di oltre due secoli sfugge all'analisi dei riformatori: «cloaca di infezione dove mille disgraziati si scambiano il veleno lentamente divorante della morte» per Brissot Warville (*Théorie des lois criminelles*, I, 1781, pag. 171), «scuola di perversità» per Bentham (*Théorie des peines et des récompenses*, 1775, pag. 38), e così per Eden, Howard, Hommel e via citando. Efficacia criminogena, avvio alle carriere criminali, stimolo alla recidiva, promozione di reti organizzative delinquenziali, abbruttimento della personalità, dominio della violenza, corruzione dei costumi, arbitrio e prevaricazione disciplinare: nell'analisi dei riformatori non manca proprio nulla.

Così il tema della riforma si insedia all'origine come strumento di raccordo fra la teoria della pena detentiva e la pratica dell'istituzione carceraria. Dai fasti dei sistemi penitenziari ottocenteschi, sui quali si è sviluppata una letteratura che definire immensa è riduttivo, alle pulsioni di fine Ottocento per le alternative alla detenzione, alla ripresa novecentesca della riforma, dalla scuola positiva alla nuova difesa sociale transitando per le rivisitazioni autoritarie dei fascismi, per riapprodare alla critica dell'istituzione penitenziaria di impronta marxista o di matrice sociologico-psichiatrica, il cammino dell'istituzione penitenziaria verso la mitica riforma equivale alla corsa della tartaruga di Zenone col piè' veloce Achille: la distanza non è mai colmata.

2. Per questo, come si accennava all'inizio, la scoperta degli scritti pubblicati su «*Il Ponte*» non può costituire, obiettivamente, alcuna sorpresa. Alla loro rilevanza storica si abbina, con un paradosso solo apparente, la loro totale «astoricità»: nel loro nucleo centrale, e per quel che dicono di essenziale sul carcere, potrebbero essere stati vergati cent'anni prima, o cinquant'anni dopo. Riprendono e anticipano senza che, rispetto al problema «carcere», siano veramente «databili».

Il quadro analitico sul quale Ernesto Rossi traccia, con la consueta lucidità, le linee di una possibile riforma, riproduce temi costanti: edilizia riprovevole, sovraffollamento, mancanza di lavoro, assenza di strumenti culturali, personale di custodia inidoneo, arbitrarietà del regime disciplinare.

Howard aveva lo stesso quadro davanti agli occhi: certo riferito alle condizioni sociali del suo tempo (e quindi, in assoluto, forse peggiore); ma la distanza relativa si è per l'appunto riprodotta: il carcere sta sempre al fondo di ogni società; ne è la fogna.

Riccardo Bauer sviluppa un'analisi micidiale dei caratteri propri dell'istituzione penitenziaria: organizzazione burocratica; scopo immanente ed esclusivo: la custodia nuda e cruda; garanzia della custodia attraverso la riduzione al minimo dell'autonomia del detenuto e la moltiplicazione degli ostacoli materiali; degradazione del carcerato, per quanto possibile, a cosa. Goffman non sarà, vent'anni dopo, altrettanto incisivo ed efficace nel delineare i tratti dell'istituzione totale, di cui il carcere è paradigma ineguagliato.

Con analogo acume, Lucio Lombardo-Radice distingue, nella sua esperienza carceraria, evidentemente vissuta con il rigore lucido del matematico, i tratti «contingenti» del fascismo da quelli strutturali, immanenti all'istituzione penitenziaria in quanto tale: «le brutture, le assurdità, le deformazioni del regime carcerario erano qualcosa di più antico, qualcosa che il fascismo aveva esasperato, ma non inventato». E dopo aver rievocato alcuni episodi di repellente brutalità o di ignobile ottusità, osserva che «tutto il resto era più antico; non toccato dal fascismo, avrebbe potuto sopravvivere intatto al fascismo. L'automatismo della vita; la riduzione della vita del detenuto alla pura, vacua sopravvivenza...; la piccola corruzione, il privilegio al più abbiente... Né il fascismo aveva creato (ma solo esasperato) lo stato di assoluta, indifesa soggezione del detenuto...». E conclude: «Il fatto assurdo della reclusione e l'apparato assurdo per la reclusione, tutto questo è antico e, in un suo assurdo modo, solido».

3. Se si dovesse tuttavia riconoscere ad una delle riflessioni la palma della lucidità nella diagnosi e del rigore nella terapia, bisognerebbe senza dubbio attribuirlo al breve, ma densissimo scritto di Altiero Spinelli, che, sotto il titolo riduttivo di «Esperienze di prigionia», svolge considerazioni di straordinaria validità. «A pensarci bene – osserva Altiero Spinelli – credo che, per quanto si voglia trasformare e perfezionare il carcere, non lo si può modificare in senso sostanziale. Naturalmente è possibile migliorare il cibo, rendere più igieniche le celle e le camere, dare più svaghi e più lavoro, e simili. Ma ciò non altera il dato sostanziale, che consiste nel tenere degli uomini in gabbia, nella impossibilità di sviluppare una vita normale, privi quasi completamente di una tutela giuridica. Vorrei perciò parlarti non già di questo o quel difetto da correggere nel sistema carcerario, ma del suo significato profondo».

Distinguendo rigorosamente tra «carcere preventivo» e «carcere penale», Spinelli assegna giustamente al primo una funzione cautelare che dovrebbe essere ridotta al minimo e organizzata secondo il «principio che ogni giorno di permanenza dell'imputato nel carcere preventivo lo spinge un po' di più sulla via della delinquenza». Per questo, riducendo la durata della misura, si potrebbe «farla consistere tutta in segregazione cellulare durante l'istruttoria, ed in compagnia libera con familiari ed amici (non con altri carcerati) nell'intervallo fra chiusura dell'istruttoria e giudizio».

Quanto al «carcere penale», le sue pretese funzioni di «strumento di pena e di rieducazione alla vita civile» sembrano a Spinelli «grossolane mistificazioni». Analizzando in pochi ma efficaci tratti i meccanismi regolatori della prigionia, ne emerge il quadro di una vita «meschina, monotona, ripugnante a vederla dal di fuori», ma, alla fin fine, lo scopo immanente dell'istituzione totale è appunto quello di ottundere, livellare, trasformare l'individuo in una parte anonima e insensibile di una totalità indifferenziata. In un simile contesto, «cosa resta più dell'idea di pena? Il carcere è un insieme di regole ascetiche imposte al delinquente allo scopo di indurlo a riflettere sul delitto commesso. Ma la purificazione mediante l'ascesi è un procedimento che ha efficacia solo per chi ha la vocazione della santità. E poiché il delinquente non è davvero uno stinco di santo, egli non viene incontro al carcere con animo contrito, ma con l'animo dell'uomo medio che si prepara a studiare le circostanze in cui è ormai obbligato a vivere, per sistemarsi nel modo migliore possibile.

Chi pensa che una condanna a dieci-venti o più anni di carcere sia una pena è, per così dire, vittima di una illusione ottica. Egli resta inorridito e oppresso dalla cifra enorme, e non riflette – cosa che invece sa ogni carcerato – che dieci anni non si fanno tutti d'un colpo, ma un giorno alla volta, e che ogni giorno ha le sue cure. Ricordo che quando, verso la fine della mia prigionia, vedevo arrivare compagni condannati a dieci o più anni di carcere, mi meravigliavo nello scorgerli così tranquilli e sorridenti, e mi chiedevo con uno stringimento di cuore come avrebbero potuto sopportare un così lungo periodo di prigionia. Solo riflettendoci constatavo che dieci anni erano né più né meno che il periodo scontato da me, senza nessuna difficoltà».

Se la funzione punitiva è «una illusione», quella rieducativa è «una ipocrisia». Basata sull'idea del trattamento flessibile, per cui il prigioniero può essere liberato anticipatamente se tiene «buona condotta», essa appartiene al novero delle istituzioni «corrottrici dell'animo umano», perché «il prigioniero è spinto a tutte le bassezze, a tutte le ipocrisie, a tutte le viltà per riuscire a convincere i suoi superiori che egli ha una buona condotta». «In realtà – osserva icasticamente Spinelli – se si ha un'idea di quel che sia la dignità umana, bisogna dire che nessuno ha il diritto di giudicare sulla redenzione di un altro essere umano, perché chi è obbligato a cercare che un tal giudizio sia reso su di lui, è con ciò stesso obbligato a dannarsi».

La conclusione è in linea con le premesse: «più penso al problema del carcere e più mi convinco che non c'è che una riforma carceraria da effettuare: l'abolizione del carcere penale. Non che voglia con ciò fare una affermazione anarchica. Sono convinto che in ogni società c'è un certo numero di persone che non sanno vivere nella legge e che vanno espulse per sempre o a tempo dalla società. Ma non c'è solo il metodo dell'incarcerarli. Ci sono state società civilissime ed ordinate (quella greca e quella romana) che non conoscevano il carcere penale, ma solo quello preventivo.

Il carcere penale proviene idealmente, se non erro, da un'idea tutta cristiana: maciullare il corpo, perché l'anima si salvi. Non escludo che ciò sia possibile. Ma lo è solo quando è l'anima stessa a decidere di mortificare il proprio corpo, quando l'ascesi è liberamente scelta, e non quando è imposta da un'autorità esterna. In tal caso si stritola l'anima prima ancora del corpo.

Se dovessi occuparmi del problema carcerario, sosterrrei questa tesi: i delinquenti che si debbono allontanare dalla

società, possono, a scopo intimidatorio, essere condannati ad una prigionia dura, ma brevissima, e devono poi essere mandati in una qualche località appartata (isola, colonia o simili) dalla quale non devono andarsene prima del tempo stabilito. Ivi devono poter vivere una vita sottoposta a leggi più severe e più restrittive, ma una vita normale, controllata da regolari magistrati, con possibilità di guadagnare, di spostarsi, di aver casa, di vivere civilmente. La colonia deve conservare il carattere di colonia penale non a tempo indeterminato, ma solo per un certo periodo, fino a che abbia raggiunto le dimensioni di un paese vitale. Dopo scontata la pena, chi si sia ricostituita una vita ordinata e voglia restarvi ha il diritto di farlo, e dopo un debito periodo la colonia si trasformerà in un paese come tutti gli altri con un adeguamento completo alle leggi comuni dello Stato, ed altre colonie saranno via via costruite».

4. L'idea di ridurre drasticamente il limite massimo della pena detentiva non è rimasto senza eco. Recentemente Luigi Ferrajoli ha proposto di ridurre la durata della reclusione «a dieci anni nei tempi brevi e magari a un tempo ancora minore nei tempi medi». Una tale riforma consentirebbe, innanzitutto, di eliminare l'immane apparato «correzionalistico», impastato di riduzioni, misure alternative, correttivi premiali, che di fatto rendono incerta ed arbitraria l'esecuzione penale, prospettando una forbice incontrollabile tra «pena inflitta» e «pena scontata» (*Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 1989, pag. 413 s.).

Ma la domanda che si pone resta, alla fine, sempre la stessa: che ne sarebbe di un carcere ridimensionato nella durata, ma irrigidito nella certezza indefettibile? Non perpetuerebbe, esasperandola, la dimensione custodialistica che oggi si stempera e si dilata in mille rivoli di tolleranza indulgenziale? Ridotto alla sua crudezza «essenziale», il carcere rischierebbe di recuperare in peso quel che perde in lunghezza. E dopo quel certo e indefettibile numero di anni, che tipo di persona potrebbe restituire alla convivenza civile?

Si tratta di domande che Altiero Spinelli implicitamente solleva e risolve col suo tipico realismo utopistico. Ad una prigionia «dura, ma brevissima» adottata «a scopo intimidatorio» (e dunque senza alcuna concessione all'insano paradosso di pretendere una rieducazione alla libertà nel momento in cui la si sopprime), segue un programma di «neutralizzazione sociale» attraverso il ricorso alla colonia, concepita come forma reale di

convivenza, e non come il suo simulacro. Una soluzione non facile (e Spinelli non ne nasconde la difficoltà), ma l'unica che risolve «il problema di eliminare i delinquenti dalla società», dando tuttavia loro «la *chance* che si deve dare ad ogni uomo di ricostruirsi una vita anche dopo che la vecchia è crollata». Utopia? Quella stessa che a Ventotene, nel pieno trionfo dei totalitarismi nazionalistici, suggeriva ad Altiero Spinelli l'idea di un'Europa democratica unita.

IL CARCERE DEGLI ANTIFASCISTI, CINQUANT'ANNI DOPO

Guido NEPPI MODONA *

1. Avevo avuto occasione di occuparmi del numero speciale de «*Il Ponte*» del 1949 sulle carceri italiane circa trent'anni orsono, quando stavo raccogliendo il materiale per stendere una traccia della storia delle istituzioni penitenziarie italiane dall'Unità sino agli anni Settanta del secolo scorso⁽¹⁾, e ricordo ancora il sentimento di reverenza nell'accostarmi ai saggi e alle testimonianze dei più bei nomi dell'antifascismo militante, di quelli che non si erano piegati alle violenze e alle lusinghe del fascismo ed avevano trascorso tra carcere e confino gli anni della loro giovinezza.

Quel sentimento non è cambiato nel rileggere le pagine de «*Il Ponte*» e nel ripercorrere le denunce degli aspetti più cupi e degradanti del regime carcerario italiano e le speranze di riforma degli intellettuali e dei politici che avevano accettato l'invito della rivista e del suo direttore Piero Calamandrei. Sono però evidentemente mutate le valutazioni sul sistema penitenziario e le aspettative di riforma che rispettivamente sottostavano al dibattito sulle carceri nel 1949 e all'inizio degli anni Settanta, e le riflessioni che può suscitare ora la lettura delle pagine de «*Il Ponte*», trascorsi più di venticinque anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario.

Il numero speciale del 1949 fu certamente ispirato anche dall'esigenza di appoggiare la proposta, presentata in Parlamento dallo stesso Calamandrei, di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato delle carceri, approvata dalla Camera nella seduta del 28 ottobre 1948 e, poi, dal Senato, nella seduta del 30 novembre dello stesso anno. La nascita

* *Giudice della Corte Costituzionale.*

(1) G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, V: *I documenti*, Einaudi, Torino, 1973, p. 1905 ss.

della Commissione parlamentare fu piuttosto contrastata: inizialmente l'on.le Calamandrei presentò un ordine del giorno per invitare «il Governo a nominare una Commissione di inchiesta, composta di deputati e senatori, allo scopo di indagare e riferire al Parlamento sui metodi di investigazione adoprati dalla polizia per ottenere la confessione degli arrestati, sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari, sui metodi adoprati dal personale carcerario per mantenere la disciplina tra i reclusi». Di fronte alle resistenze del Guardasigilli Grassi di istituire una vera e propria Commissione di inchiesta, interpretata come un'iniziativa contro la sua amministrazione, ed alla precisazione che il tema degli interrogatori degli arrestati non è di competenza del Ministero della Giustizia, l'on.le Tambroni propose, in luogo della Commissione di inchiesta, la nomina di un «Comitato parlamentare permanente di vigilanza e di controllo sull'andamento delle nostre carceri». L'ordine del giorno Calamandrei venne dunque riformulato in questi termini: «La Camera invita il Governo a nominare una Commissione permanente, allo scopo di indagare, vigilare e riferire al Parlamento sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari e sui metodi adoprati dal personale carcerario per mantenere la disciplina tra i reclusi». Accettato dallo stesso Calamandrei, che ritenne il carattere permanente della Commissione ancora più incisivo, l'ordine del giorno venne approvato all'unanimità.

Il Senato modificò poi l'ordine del giorno della Camera, trasformando la Commissione da permanente in «speciale»: venne così abbandonata la proposta di creare un organismo stabile di controllo esterno sull'Amministrazione carceraria, che avrebbe consentito di rompere il monopolio assoluto della gestione delle carceri da parte della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e di introdurre un costante canale di collegamento tra realtà carceraria, forze politiche e società libera.

Il numero speciale de «*Il Ponte*» si inserisce appunto tra la conclusione del dibattito parlamentare e l'istituzione della Commissione, che venne insediata dal Guardasigilli Grassi il 9 luglio 1949, e risulta composta dai senatori Mastino, Monaldi, Persico (presidente), Pertini e Salomone, e dai deputati Bettiol, Calamandrei, Gullo, Marcora e Nicotra, rispettivamente designati dal Presidente del Senato e della Camera. Ottenuta una proroga del termine finale dei lavori, la Commissione deposita la relazione conclusiva il 21 dicembre 1950.

È la prima e unica volta nella storia penitenziaria italiana che viene istituita una Commissione parlamentare sulle condizioni degli stabilimenti carcerari, ed è anche la prima volta che un periodico non giuridico, che si definisce «mensile di politica e letteratura», dedica un numero speciale ai problemi del carcere, a sua volta strettamente funzionale all'insediamento della Commissione.

Cercare i collegamenti o, comunque, tentare un confronto tra i contributi di numerosi e prestigiosi esponenti del ceto politico antifascista al numero speciale de «*Il Ponte*» e i risultati dei lavori della Commissione parlamentare è dunque un passaggio pressoché obbligato, indispensabile per avere la misura della sovrapposizione ovvero del divario tra le aspettative dei primi e la volontà del sistema politico complessivo e degli apparati burocratici dell'Amministrazione penitenziaria di disporre incisive riforme dell'esecuzione della pena detentiva.

2. Le testimonianze degli ex detenuti politici antifascisti – quantomeno quelle che affrontano più da vicino i nodi di fondo della disciplina giuridica dell'esecuzione penale e delle strutture burocratiche dell'organizzazione penitenziaria – sono caratterizzate da alcune constatazioni e riflessioni ricorrenti.

In primo luogo, la continuità e la sostanziale immutabilità delle istituzioni penitenziarie durante l'arco della storia dello Stato unitario. Questa consapevolezza è particolarmente evidente in chi, come Mario Vinciguerra (pag. 256 ss.), individua nel sistema carcerario due note di fondo: una malattia organica, cioè la vecchia legislazione penitenziaria del Regno d'Italia, impregnata di dispotismo militaresco, e una nuova malattia acquisita, cioè la legislazione fascista, emblematicamente rappresentata dal Regolamento Rocco del 1931 e dal suo cupo spirito informatore, caratterizzato da una concezione della pena afflittiva e vendicativa, ovvero in chi, come Lucio Lombardo-Radice (pag. 348), rileva che nelle carceri c'era qualcosa proprio del fascismo, come le infamie e le violenze delle squadre politiche, la brutalità e l'accanimento di qualche aguzzino contro i detenuti politici più indifesi, ma tutto il resto era più antico, le brutture, le assurdità, le deformazioni del regime carcerario erano qualcosa che il fascismo aveva esasperato ma non inventato, che derivava dal vecchio stato liberale, che non era stato toccato dal fascismo e che avrebbe potuto sopravvivere intatto al fascismo.

Il secondo aspetto comune a molti degli interventi su «*Il Ponte*» si riferisce allo stato di assoluta e indifesa soggezione del detenuto (Lucio Lombardo-Radice, pag. 348), alla sua riduzione a cosa, perseguita dalle regole assurde e vessatorie del Regolamento e dalle prassi di gestione meramente burocratiche e custodialiste del personale penitenziario, che soltanto su persone ridotte a cose, e non su uomini può facilmente affermare la propria autorità (Riccardo Bauer, pag. 239-240), all'essere il detenuto «passivamente in preda alla custodia», sottoposto ad una situazione «di arbitrio sistematico» (Vittorio Foa, pag. 302).

Infine, diffusa è la percezione che sia assai difficile, se non impossibile, modificare in meglio la realtà carceraria sperimentata durante il periodo fascista, e rimasta sostanzialmente immutata nel dopoguerra, senza introdurre trasformazioni assolutamente radicali. Trasformazioni che ne toccano ogni aspetto: dall'edilizia penitenziaria al personale di custodia, dal sovraffollamento alla promiscuità, dall'alimentazione all'assistenza sanitaria, dal lavoro al sistema disciplinare, dalla struttura gerarchica e burocratizzata dell'amministrazione alla gestione dispotica e arbitraria della quotidiana vita carceraria. Le parole di chi, come Ernesto Rossi (pag. 417 ss.) e Riccardo Bauer (pag. 244 ss.), descrive i principali aspetti dell'organizzazione penitenziaria e della vita corrente dei detenuti raffigurano una sorta di galleria degli orrori che pare legittimare la posizione radicale di Altiero Spinelli (pag. 312), che conclude paradossalmente che l'unica vera riforma carceraria è l'eliminazione del carcere destinato all'esecuzione delle pene definitive, fermi restando gli istituti di carcerazione preventiva.

Di fronte a questa situazione, in quasi tutti gli scritti si avverte un senso di rassegnato pessimismo sugli effetti delle possibili modifiche migliorative, come se chi aveva avuto la ventura di frequentare per lunghi anni la maggior parte degli istituti di pena italiani, di sperimentare il bassissimo livello del personale di custodia e di patire sulla propria pelle gli aspetti più assurdi e sadici del Regolamento penitenziario avvertisse l'inutilità di qualsiasi tentativo di rovesciare prassi e regole di un mondo chiuso in se stesso, che trovava le ragioni di esistenza e di sopravvivenza proprio nella totale estraneità e separazione rispetto alle logiche della vita libera.

3. Questa sensazione di impotenza sembra riflettersi nei lavori e nei risultati della Commissione parlamentare: le proposte contenute nella Relazione conclusiva depositata il 21 dicem-

bre 1950⁽²⁾, stesa dal Presidente sen. Persico (autore, tra l'altro, di un volumetto, *Quaderno di un detenuto*, pubblicato nel 1945 e recensito nel numero speciale de «*Il Ponte*» da Piero Calamandrei), sono infatti piuttosto deludenti e si sostanziano in un approccio alla riforma carceraria tradizionale e minimalista.

La Commissione parlamentare pone a base dei suoi lavori lo schema di riforma elaborato da una Commissione ministeriale nominata nel 1947, organismo che, per la sua stessa collocazione istituzionale, era certamente più propenso a conservare che a mutare radicalmente l'impianto del Regolamento Rocco del 1931. Il progetto predisposto dalla Commissione ministeriale segue infatti pedissequamente l'impostazione del Regolamento Rocco, limitandosi a eliminare o modificare le norme più assurdamente afflittive e vessatorie o scopertamente connesse con l'ideologia fascista: si propone, tra l'altro, di abolire il taglio coatto dei capelli per i condannati a pena inferiore a due anni, l'obbligo del vestiario uniforme quando la pena è inferiore ad un anno, il sistema di chiamare i condannati con il numero di matricola invece che con il nome; viene prevista la messa a disposizione dei familiari della salma del detenuto deceduto in carcere (la disciplina del Regolamento Rocco prevedeva che la sepoltura dei condannati venisse eseguita, senza alcuna eccezione, *more pauperum*, che il medico potesse procedere all'autopsia e che il cadavere potesse essere concesso a scopo di studio all'università); viene ridotto il periodo di isolamento in cella di punizione e, *dulcis in fundo*, è abolito il divieto di trattenimenti musicali in carcere. A sua volta il progetto predisposto dalla Commissione parlamentare recepisce queste modifiche, integrandole con più significative e incisive proposte, alcune delle quali troveranno poi attuazione nella legge di riforma dell'Ordinamento penitenziario del 1975, quali la riduzione della pena per i condannati meritevoli (liberazione anticipata), brevi licenze per gravi motivi di famiglia ed a fini rieducativi (permessi e permessi premio), l'istituzione di una commissione di detenuti per il controllo del vitto, il reclamo di legalità al giudice di sorveglianza avverso la punizione dell'isolamento in cella, la raccomandazione ai capi delle corti di appello di esonerare da ogni altro incarico i giudici di sorveglianza.

(2) Vedila in *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, I Legislatura, Documenti, vol. XXXIX, doc. XII.

A fianco di questi spunti innovativi convivono però posizioni e considerazioni decisamente arretrate, certo non in linea con le aspettative che avevano animato gli interventi degli ex detenuti politici pubblicati dal numero speciale de «*Il Ponte*»: è mantenuto l'obbligo di partecipare alle pratiche collettive del culto cattolico, salva la facoltà del detenuto di essere esonerato e di mutare religione; viene propugnato lo sviluppo dei lavori di bonifica e di dissodamento dei terreni, in base al rilievo che la popolazione carceraria italiana è in buona parte agraria, senza così affrontare l'esigenza di fornire ai detenuti una specifica qualificazione professionale; in tema di alimentazione si sostiene che «non si può consentire che il vitto ordinario si discosti da quello che è il modesto mantenimento delle categorie meno abbienti della popolazione libera; diversamente il carcere garantirebbe uno stato di privilegio, in contrasto con le condizioni socialmente... minorate del detenuto», così perpetuando una concezione classista del carcere; si suggerisce di lasciare il direttore arbitro di consentire o meno la lettura di giornali politici. Infine – ed è forse questo il limite maggiore delle proposte della Commissione parlamentare – malgrado la stragrande maggioranza degli intervenuti su «*Il Ponte*» avesse individuato nel bassissimo livello professionale ed umano del personale penitenziario la principale causa del degrado delle condizioni di vita carceraria, non viene affrontato il problema della riforma del Regolamento del Corpo degli agenti di custodia del 1937, della loro smilitarizzazione o, quantomeno, dell'affidamento di funzioni rieducative a personale civile, ma ci si limita ad insistere sull'esigenza che gli agenti acquistino maggiore preparazione e specializzazione.

In sostanza, malgrado le analisi degli ex detenuti politici che avevano lucidamente individuato le aberranti patologie del sistema penitenziario, le proposte della Commissione parlamentare non scalzano l'impianto di fondo del Regolamento Rocco, dall'organizzazione gerarchica e piramidale dell'Amministrazione carceraria al reclutamento e alle funzioni del personale di custodia, dalla rigida esclusione dei rapporti con il mondo esterno al sistema disciplinare delle punizioni e delle ricompense, dai compiti meramente custodiali svolti dal carcere alla mancanza di qualsiasi struttura volta al recupero sociale dei condannati.

La Relazione della Commissione parlamentare contiene peraltro alcune «raccomandazioni», nelle quali possono cogliersi le proposte più innovative. Tra le raccomandazioni rivolte al Governo acquista particolare rilievo l'invito a «creare una Com-

missione parlamentare permanente di vigilanza per il riordinamento del regime carcerario, da nominarsi al principio di ogni legislatura, la quale, nell'adempimento delle sue funzioni, abbia l'obbligo di riferire con relazione annuale ai due rami del Parlamento». Viene cioè ripresa la proposta, approvata dalla Camera durante il dibattito parlamentare del 1948 e poi modificata dal Senato, di istituire un Comitato permanente di vigilanza, che avrebbe consentito di attivare un costante strumento di controllo sulla gestione amministrativa degli stabilimenti penitenziari e di stimolare le prospettive di riforma.

Alla Commissione ministeriale per la revisione del codice penale, che aveva licenziato nel 1949 un progetto preliminare di riforma della parte generale, la Commissione parlamentare suggerisce un organico pacchetto di drastiche misure volte a ridurre la popolazione carceraria, tra cui l'estensione del perdono giudiziale ai delinquenti primari maggiorenni e in ogni caso ai giovani minori di anni venticinque, l'eliminazione delle pene detentive brevi attraverso un sistema di sostitutivi penali, la facoltà del giudice di applicare la pena pecuniaria quando la reclusione o l'arresto sia inferiore a sei mesi. Le proposte rimangono peraltro lettera morta, in quanto sia il progetto di riforma del codice penale del 1949, sia quelli dei decenni successivi, non toccano il sistema delle sanzioni del codice del 1930.

Le condizioni storiche, politiche e culturali non erano evidentemente ancora mature per una radicale riforma dell'Ordinamento penitenziario e del sistema sanzionatorio. Se ne rende conto lo stesso sen. Persico, che negli anni immediatamente successivi si assume l'ingrato compito di denunciare la passività del Governo in materia penitenziaria: significativo è, al riguardo, un intervento al Senato del 1952⁽³⁾, con cui Persico lamenta che non siano state attuate le proposte di modifica del Regolamento Rocco avanzate dalla Commissione parlamentare, che non siano stati stanziati i fondi promessi per l'edilizia penitenziaria, che il Governo abbia rifiutato di istituire la Commissione parlamentare permanente di vigilanza sulle carceri.

4. Dovranno trascorrere ben venticinque anni prima che le aspettative degli ex detenuti politici antifascisti trovassero un inizio di realizzazione nella riforma del sistema penitenziario

(3) G. PERSICO, *Ordinamento della magistratura e riforma carceraria* (Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 24 aprile 1952), Roma, 1952.

approvata con la legge 26 luglio 1975, n. 354. Quantomeno sulla carta, a livello di disposizioni normative, non vi è dubbio che la riforma del 1975 ed i successivi aggiustamenti e miglioramenti mirano a correggere gli aspetti più macroscopicamente anacronistici e inutilmente vessatori e vendicativi del precedente ordinamento, e cercano di dare un significato positivo al periodo che i condannati sono destinati a trascorrere in carcere. Per quanto mi risulta, nessuno dei personaggi che avevano collaborato al numero speciale de «*Il Ponte*» ha però avuto occasione di impegnarsi nel dibattito politico-parlamentare che ha preceduto la riforma del 1975, né ha poi espresso valutazioni sui contenuti del nuovo Ordinamento penitenziario. Questo apparente disinteresse può forse trovare una spiegazione nella convinzione, che emerge da molte delle testimonianze pubblicate da «*Il Ponte*» e che trova la più organica espressione nelle pagine di Altiero Spinelli e di Vittorio Foa, che il carcere costituisce una afflizione sostanzialmente inutile e insensata, del tutto inidonea a «redimere» o recuperare chi ha commesso il reato, ma perfettamente funzionale a distruggere la dignità umana e la personalità del condannato.

Se questa è la convinzione profonda di chi ha avuto la ventura di vivere l'esperienza carceraria con il distacco e il filtro critico della propria preparazione culturale e politica, con la forza e la volontà di resistenza derivanti dalla scelta dell'opposizione al regime fascista, ed ha potuto constatare quanto devastante, sul piano morale prima ancora che su quello delle privazioni e delle umiliazioni fisiche e materiali, sia l'esperienza carceraria per i detenuti «comuni», si può ben capire il profondo scetticismo sulla possibilità che l'istituzione carceraria, non importa come sia organizzata e gestita, costituisca la risposta idonea per prevenire la delinquenza e riabilitare il condannato.

Il messaggio più vero e più forte degli ex detenuti politici antifascisti sta proprio in questo consapevole scetticismo sulla idoneità della privazione della libertà quale strumento indifferenziato per separare e isolare gli autori dei reati dalla «società degli onesti», e nella conseguente ritrosia a proporre rimedi all'interno di un sistema punitivo che privilegiava la pena detentiva come esclusiva risposta al delitto.

A oltre venticinque anni di distanza dalla riforma penitenziaria del 1975 può essere motivo di consolazione constatare che questa convinzione sta finalmente prendendo piede in un più ampio contesto politico e culturale, di cui sono espressione

da un lato le sempre più estese scelte legislative e istituzionali di «fuga dal carcere», ad esempio mediante il ricorso alle misure alternative alla detenzione, dall'altro le proposte, che incominciano a prendere piede anche al di fuori dei ristretti circoli della cultura penalistica⁽⁴⁾, di abbandonare il monopolio esclusivo della pena detentiva e di affiancare alla privazione della libertà una vasta gamma di sanzioni alternative al carcere, così affrancando il sistema punitivo dall'equazione tra pena e carcere che lo contraddistingue da oltre due secoli.

(4) Vedi in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2001, pag. 574 ss. il progetto di riforma della parte generale del codice penale predisposto dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministro della Giustizia Flick con decreto 1° ottobre 1998, presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso.

IL «DOVER ESSERE» DELLA RIFORMA

Sandro MARGARA *

1. Cinque anni fa «*Il Ponte*» aveva pubblicato un numero dedicato al carcere, contenente vari contributi, raccolti e organizzati da Mario Gozzini, che ne aveva curato l'inquadramento e la prefazione. In quella occasione, Gozzini aveva ricordato questo numero di quasi cinquant'anni prima, nel quale tante persone, in buona parte con esperienze lunghe e dure del carcere, erano chiamate a parlarne dopo la fine di quel regime fascista che in carcere ce le aveva portate.

Il modo migliore, per me, di leggere queste pagine è di misurarle e confrontarle con la realtà attuale, così diversa da quella di allora e anche così indifferente e lontana dalle vicende e dalle idee, che quelle persone avevano vissuto, resistendo a quel regime e pagando quella resistenza. Esse portavano il rifiuto di ciò che era stato e le linee di ciò che doveva essere: che ne è stato dell'uno e delle altre?

Il breve pezzo introduttivo, firmato «*Il Ponte*» – credo dello stesso Calamandrei – si misura anch'esso con la realtà di una cinquantina di anni prima, ne raccoglie le testimonianze e confronta l'oggi di allora con il passato (pag. 225). Ecco il discorso di Filippo Turati alla Camera il 18 marzo 1904, pubblicato con il titolo «Il cimitero dei vivi». L'enfasi del titolo e del testo esprimono una certa retorica, ma enfasi e retorica nascono dalla indignazione di cogliere lo Stato e la società in un delitto di lesa umanità. Il confronto porta a un giudizio severo: severo per il passato, ma severo anche per il presente, che pure aveva alle spalle la nuova Costituzione repubblicana.

Scrive «*Il Ponte*»: «Le carceri italiane, cimitero dei vivi: erano così cinquant'anni fa, sono così oggi, quasi immutate». Il sistema carcerario italiano «anzi, sotto qualche aspetto, è peggiorato... E ciò per due ragioni: sotto l'aspetto edilizio ed igieni-

* *Magistrato.*

co, perché la seconda guerra mondiale, con tutte le rovine da essa causate, ha distrutto anche numerosi stabilimenti di pena, in modo che oggi nelle prigioni vi è una spaventosa crisi degli alloggi, che condanna a rimanere stivata in locali diminuiti di numero e ridotti spesso a nude mura, una popolazione carceraria sovrabbondante; e più sotto l'aspetto spirituale, perché il passaggio del ventennio fascista ha deliberatamente portato nella disciplina dei reclusori, colla riforma della legislazione penale e dei regolamenti carcerari, un soffio di gelida crudeltà burocratica e autoritaria, che senza accorgersene sopravvive al fascismo».

«*Il Ponte*» prosegue ricordando la violenza delle carceri di quella Italia ormai democratica del '49, imputandola alla norma che garantiva praticamente la impunità a fatti commessi dalle forze di polizia durante il servizio e citando, per gli anni del fascismo, un Mussolini esilarante che sosteneva che Beccaria non era affatto contrario alla pena di morte e che metteva in guardia coloro che studiano le carceri dal «vedere questa umanità sotto un aspetto forse eccessivamente simpatico... Credo sia prematuro abolire la parola pena e credo che non sia nelle intenzioni di alcuno convertire le carceri in collegi ricreativi piacevoli, dove non sarebbe poi tanto ingrato il 'soggiorno'».

Le conclusioni de «*Il Ponte*» ribadivano la esigenza di verificare la realtà per cambiarla radicalmente. La verifica doveva venire dalla Commissione parlamentare di inchiesta, istituita nel 1948 su richiesta di Calamandrei con un discorso, che figura nella stessa rivista (pag. 228). Quanto al cambiamento, la nuova legge penitenziaria avrebbe tardato ventisei anni da quel 1949 e si tratta di capire ancora oggi, dinanzi a marce avanti e indietro, se la si voglia realizzare o disapplicare definitivamente, come in parte significativa è stato fatto.

2. Che cosa riferire oggi a quei padri della patria, che scrissero allora? Nei nuovi cinquant'anni trascorsi, le cose sono davvero cambiate o, come si è accennato poco sopra, molto ci sarebbe ancora da fare?

Qualcosa è cambiato in molte prigioni. In uno degli articoli de «*Il Ponte*» (pag. 251), si ricorda la situazione inaccettabile di Portolongone, oggi Portoazzurro. È vero che il vecchio Portoazzurro, anche in quegli ultimi anni Quaranta e poi anche nei Cinquanta teneva fede alla sua funzione di «casa di rigore». Ricordo di avere trovato, alla fine degli anni Sessanta, persone

che venivano da lì al manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino, allora girone finale del percorso dei c.d. incorreggibili: in effetti, nella maggior parte dei casi, vittime di un sistema detentivo, questo sì, incorreggibile dinanzi al disagio delle persone. Il Portoazzurro di oggi è ben diverso. Molto è cambiato in questo e in altri istituti. Ma in molte altre realtà sopravvive qualcosa che assomiglia maledettamente alla «gelida crudeltà burocratica e autoritaria» di cui parla *«Il Ponte»* nel pezzo di apertura citato.

In effetti il carcere ha questa vocazione alla compressione e alla violenza che può essere contenuta solo dal dargli finalità diverse dalla mera contenzione. Si legga, nel numero de *«Il Ponte»*, «Il carcere dei carcerieri» di Lucio Lombardo-Radice, che sottolinea questo aspetto (pag. 346). E fatemi ricordare un giudizio di chi critica le illusioni portate dalla Riforma penitenziaria, ma riconosce anche che «attraverso la pietosa bugia del trattamento penitenziario ... è stato possibile quantomeno contenere l'insopportabile disumanità del carcere». La Riforma penitenziaria se non ha colpito e modificato la natura del carcere, come avrebbe potuto, ma come non si è voluto con coerenza e continuità che fosse, ha però aperto una prospettiva: quella delle misure alternative. È questo l'altro fatto nuovo di questo cinquantennio: l'area penitenziaria esterna, rappresentata da coloro che espiano la pena in misure alternative al carcere e che sono ormai in numero vicino a quello di chi espia la pena in carcere.

Ma c'è qualcosa nei giorni che viviamo, da cui non vengono buone notizie ai padri della patria e, ovviamente, anche a noi.

Ciò che dà il tono al vecchio numero de *«Il Ponte»* è la voglia di proposta che hanno i partecipanti: una voglia che nasce dalla analisi della ingiustizia della situazione che hanno vissuto, ma che è ancora presente, dalla esigenza non discutibile di sopprimere le ingiustizie, dalla convinzione che questo comporti una grande trasformazione di sistema e che questa non possa essere operata che dalle istituzioni. Dietro di loro c'è la Costituzione che hanno contribuito a scrivere, davanti a loro ce ne deve essere l'attuazione. C'è la voglia di cambiare nella direzione di rimuovere ciò che è ingiusto, spesso scandalosamente ingiusto, e di imporre ciò che è giusto. Ciò che colgo oggi, e anche nell'ieri più prossimo, è di chiamare cambiamento la resa alle dinamiche generali. Il che significa semplicemente questo: che è giusto quello che c'è. Che è giusto, ad

esempio, che le carceri siano piene e continuino a riempirsi sempre di più: più piene sicuramente del 1949. L'importante è assicurarsi che le chiusure siano solide e gli ospiti sottomessi.

Se si vuole essere più specifici si possono fare le considerazioni che seguono.

Vi è una sostanziale indifferenza alle condizioni di invivibilità delle carceri. Il Cav. Benito Mussolini può stare tranquillo: niente «collegi ricreativi piacevoli». I tempi prevalenti di chiusura in cella sono di 20 ore su 24. Gli sta bene: credo che questo sia il pensiero di molti. Del tutto irrilevante che l'Ordinamento penitenziario dica tutt'altro.

Le politiche securitarie in piena auge rafforzano inesorabilmente il sovraffollamento delle carceri e indeboliscono il pur possibile ampliarsi delle misure alternative al carcere. Un richiamo costante alla «certezza della pena», dalle più varie fonti. La diffusione del richiamo rende il concetto del tutto vuoto, porta ad ignorare tutte le indicazioni della Corte Costituzionale a difesa del sistema delle misure alternative. Nel frattempo anche tale sistema è pervaso dalla preoccupazione della sicurezza e rischia di oscurare, con la sua preoccupazione di essere pena, la sua funzione di strumento di socializzazione.

È il momento delle semplificazioni preoccupanti: il nostro Ministro della Giustizia scopre il sistema penitenziario americano (venti volte il nostro numero di detenuti) e rimane favorevolmente colpito dalla normativa sulla recidiva (dopo la terza condanna, la detenzione diventa perpetua, con soluzioni a lungo termine, come per l'ergastolo): il che significa, da parte di un Ministro della Repubblica, non curarsi della funzione che la nostra Costituzione attribuisce alla pena.

Si reclama una politica di rigore nei confronti dei tossicodipendenti, che avrà la conseguenza di ancora più carcere per loro, che rappresentano già circa il 35% dell'intera popolazione penitenziaria. Anche qui le nuove linee vengono da organi che ignorano quelle stabilite dalle Conferenze nazionali sugli stupefacenti, l'ultima delle quali tenutasi qualche tempo fa a Genova, cui la legislazione sulle tossicodipendenze attribuisce questa funzione di indirizzo, risultante dall'incontro, nella sede delle Conferenze nazionali, di tutte le forze in campo.

Presso il Senato della Repubblica sono stati presentati ben sei progetti per la riorganizzazione della Amministrazione penitenziaria, inquadrata nella Polizia penitenziaria, nell'ambito della quale sono inserite, come aree tecniche, quelle dei vari opera-

tori trattamentali. In uno di questi progetti si dice, addirittura, che tutti gli operatori agiscono per il raggiungimento delle finalità della stessa Polizia penitenziaria. Questo significa trasformare il carcere, voluto dalla Costituzione e dall'Ordinamento penitenziario come istituzione sociale, in una istituzione di mera sicurezza, a recuperare il nome e la realtà sempre attuale di galera. Tutto si svolge in una totale indifferenza ai principi.

Cattive notizie, quindi, per i nostri autori de «*Il Ponte*» 1949 dall'Italia del 2002.

La misura della reale distinzione del carcere del presente da quello del passato si giocherà su questa contrapposizione:

da un lato una indebolita direttrice riformista;

dall'altro quella, che sembra forte ed è sicuramente muscolosa, di allargare e ribadire la galera.

Non riesco a sfuggire a una suggestione. Il pezzo introduttivo de «*Il Ponte*» 1949 più volte citato si intitola: «Bisogna aver visto». E lo spiega un brano che voglio riportare: «E tuttavia anche se la condizione delle carceri è ricaduta a quella che era mezzo secolo fa, vi è oggi nella vita pubblica italiana un elemento nuovo, che potrebbe essere decisivo per una fondamentale riforma di esse. Se nel 1904 gli uomini politici che avessero esperienza della prigionia si potevano contare nella Camera italiana sulle dita di una mano, oggi nel Parlamento della Repubblica essi sono certamente centinaia; solo nel Senato siedono diverse decine di senatori di diritto che hanno scontato più di cinque anni di reclusione per condanna del Tribunale speciale».

Quale è la suggestione a cui ho accennato? Anche nel nostro attuale parlamento ci sono persone che hanno conosciuto la esperienza del carcere o almeno della sua minaccia.

Ovviamente è profonda la differenza di ragioni e di spirito fra le due situazioni.

In quella di allora, vi era la resistenza contro la dittatura, pagata da molti con anni di galera e di confino: era dunque la ragione contro il torto. E lo spirito era quello di affermare la ragione, di sentirsi responsabili per affermare la giustizia per tutti: anche per quei detenuti comuni, compagni di galera, con cui i detenuti politici avevano diviso le stesse sofferenze, dalle quali intendevano affrancarli, come loro ne erano stati ormai affrancati.

Nella situazione di oggi, alle spalle di chi ha conosciuto il carcere o almeno la sua minaccia, ci sono vicende personali o

di partito, generalmente legate da un rapporto con ambigue politiche, nelle quali il torto contesta la ragione, si reclama piuttosto il privilegio per sé che la giustizia per tutti.

Si parla di garantismo, si depreca il «rumore delle manette», ma nel contempo si lascia che la dinamica della «ricarcerazione» marci tranquilla verso le sorti progressive dei Paesi guida in materia. A dimostrazione che anche qui si è indifferenti a che il carcere abbia la funzione di sempre nei confronti della clientela di sempre: basta si fermi dinanzi ai soggetti che non appartengono e non devono mai appartenere a quella clientela.

3. Questo vecchio numero della rivista è pieno, però, di riflessioni e indicazioni particolarmente moderne, su alcune delle quali vorrei soffermarmi: possono essere molto utili anche oggi. Direi: particolarmente oggi.

Intanto due indicazioni sullo spirito della riflessione.

Discorso del 27-28 ottobre 1948 di Piero Calamandrei alla Camera dei deputati sul tema: «L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura». « Vorrei dire ai colleghi soltanto questo: che quando ieri ad un certo punto del mio discorso ho sentito l'onore, troppo superiore ai miei meriti, di un applauso unanime di tutta la Camera, questo è stato forse il momento più felice di tutta la mia vita parlamentare, perché mi sono accorto che anche in una Camera divisa da una profonda frattura politica come l'attuale, quando si toccano certi punti di umanità, in cui tutti ci ritroviamo uomini, possiamo essere tutti d'accordo nel cercare di fare del bene ad altri uomini (pag. 233)».

È difficile fare una considerazione più semplice e più libera. Riflettere sul cambiamento del carcere per «cercare di fare del bene ad altri uomini», vuol dire liberarsi dalla voglia, quasi dall'ansia, di punizione che molto spesso muove i cattivi riformatori; vuol dire volere fare e credere di potere fare qualcosa che sia di utilità e vantaggio per coloro che al carcere devono sottostare. È una dichiarazione di intenti preziosa, nella quale Calamandrei vuole coinvolgere tutti. Proviamo a leggere, a pag. 258, la citazione delle raggelanti espressioni di Rocco sul carcere e sullo spirito della «sua» riforma, per capire come, in modo semplice e libero, si voglia negare e non avere più nulla a che fare con quello spirito e con quel carcere. È un discorso di straordinaria chiarezza e altezza: che si sia riusciti ad attuarlo è, purtroppo, un altro paio di maniche. Ma stiamo alle riflessioni e alle indicazioni: di queste si deve fare tesoro.

Ma quel discorso di Calamandrei ha anche un altro risvolto di cui tenere conto: il discorso sulla tortura. Si sofferma sulla proposta di inserire nel disegno preliminare di una Costituzione federale europea (vedete: nulla di più attuale) «un articolo, che nella sua semplicità era più terribile di qualsiasi invettiva: 'È vietata la tortura' (pag. 230)». Calamandrei ricorda casi clamorosi e dà un'altra indicazione di fondo. Si costruisce sulla verità, sulla volontà di guardare fino in fondo la realtà con la quale dobbiamo misurarci. Nei momenti in cui emergono – e sono emersi anche in tempi assai vicini a noi – fatti nei quali il carcere rivela il suo volto violento, non lo si deve tenere segreto, ma si deve avere l'onestà di guardarlo fino in fondo con lucidità. Quindi, volontà di conoscere senza reticenze su un punto tanto delicato: quello, appunto, della violenza in carcere da parte della stessa gestione del carcere. Mi tornano in mente i richiami ripetuti che si leggono nelle relazioni del Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti disumani del Consiglio di Europa: le Amministrazioni penitenziarie degli Stati non devono stancarsi di ripetere le loro condanne contro l'uso della violenza in carcere, non devono stancarsi di indagare sugli episodi che si verificano con la volontà di conoscere la verità e non di difendersi dalla stessa.

Mi è capitato di non condividere, in questo ultimo decennio, la ripetuta invocazione del carcere duro per quelli che sono, fondatamente, per vero, i detenuti più pericolosi. Credo pacifico che la Corte Costituzionale, più volte chiamata in causa, abbia negato la legittimità di un regime del genere, indicando una normativa di rispetto dei diritti dell'individuo che contraddiceva l'idea del carcere duro e tanto più contraddiceva la idea, abbastanza diffusa, che proprio quel regime carcerario fosse indispensabile per vincere le resistenze, persuadere alla resa i recalcitranti. Questa idea, a mio avviso, realizzava una breccia (tutto sommato, abbastanza consapevole) sulle dinamiche di violenza che il carcere ha in sé e dalle quali bisogna guardarsi e dalle quali, temo, non ci si è guardati o non ci si è guardati abbastanza. Occorrerebbe, a mio avviso (e mi pare di essere in linea con le antiche e sempre moderne ammonizioni di Calamandrei), riconoscere al carcere quella che non so chiamare diversamente da «laicità». Il carcere non è sicuramente comodo (il sacrificio della libertà fisica basta e avanza a tal fine), può portare a riflettere e a decidere nel senso che senza il carcere non si sarebbe scelto, ma non deve coartare le scelte processuali di una persona,

non deve trasmetterle. La zona è chiusa, ma franca rispetto alle scelte della persona.

4. Ma nel numero de «*Il Ponte*» non si trovano soltanto le indicazioni generali, lo spirito di fondo che deve avere un'opera di conoscenza e di riforma. Si trovano anche analisi e suggerimenti ancora pienamente attuali.

Si legga il contributo di Riccardo Bauer (pag. 238 e segg.): «Il criterio con cui è organizzato il carcere in Italia, e a cui risponde la disciplina che in esso vige, è meramente burocratico. Il carcere è anzitutto e soprattutto, direi quasi esclusivamente, custodia; e custodia significa rendere impossibile la fuga dei custoditi, ma anche evitare ogni *grana* per chi è responsabile della sorveglianza di gente ovviamente pronta, appena lo possa, a prendere il volo, usando astuzia o violenza a seconda delle opportunità che si presentano. Di qui la tendenza ad organizzare la vita carceraria come quella di un ambiente in cui si smorzi ogni virile velleità, in cui tutto proceda per il binario di un'agevole *routine*, in cui soprattutto la sicurezza della custodia sia affidata essenzialmente agli ostacoli materiali e alla riduzione al minimo della autonomia del detenuto, della sua possibilità di operare, di muoversi, di assumere una responsabilità, di svolgere una attività che lo rifaccia uomo. Il detenuto che può rifarsi uomo è nel concetto di chi lo deve sorvegliare un detenuto che più facilmente è in grado di fuggire, quindi, il detenuto deve essere, per quanto possibile, *cosa*».

L'analisi di Bauer è lucida e difficilmente contestabile. Le linee di questa analisi sono anche le linee della negazione di questo carcere, di un carcere reale, che Bauer ha visto in funzione, ma che si tratta di sapere in che misura, nei suoi dati fattuali, è in funzione ancora. La Riforma è stata contrastata per tanti aspetti, ma ha, in qualche misura, introdotto la contraddizione, che ha consentito lo svilupparsi di certi istituti in modo significativo. Certo, quando ancora dobbiamo arrenderci a riconoscere che, in molte carceri, i detenuti sono chiusi in cella 20 ore su 24 (cito sempre questo dato, che resta d'altronde il più significativo in assoluto), ritroviamo una continuità fra l'analisi di Bauer di cinquant'anni fa e la realtà attuale e troviamo negato il carcere voluto e descritto dalla Riforma. Perché questa descrive proprio il carcere opposto: quello in cui il detenuto è riconosciuto come persona ed ha gli spazi indispensabili per poterlo essere e per potere partecipare al proprio percorso di

socializzazione, attraverso il lavoro, lo studio, le attività ricreative e culturali, il graduale allargarsi dei rapporti con l'esterno, ad un certo punto anche con i permessi premio e le misure alternative. Sì: la riforma è chiara ed è, come Bauer vorrebbe, l'opposto di quello che la sua analisi mette a nudo, ma quanta fatica in questi anni perché si facesse strada qua e là e in quanti istituti è rimasta lettera morta!

Nel contributo di Bauer si ritrovano anche gli echi di un mondo scomparso, ma che meriterà un interrogativo finale. La casa di reclusione di Santo Stefano, la costruzione che non posso non chiamare splendida, che, alla metà del '700, anticipò il Panottico, in funzione fino al 1965, quando fu chiusa per la morte di alcuni detenuti, travolti dal mare (un film di qualche anno fa ha ricordato la vicenda di un direttore che aveva cercato di rendere umane le condizioni di vita dei detenuti in quel carcere). L'istituto, praticamente intatto ancora oggi, a pianta circolare, sorge sulla sommità dell'isolotto di Santo Stefano, a poche miglia da Ventotene, con pareti a picco sul mare, con un unico approdo instabile, attraverso cui la fatica umana ha consentito di fare vivere per secoli migliaia di persone, monumento, come ho detto, splendido, ma assurdo, «a un criterio della punizione, che ricorda puramente e semplicemente tradizioni antiche, contro le quali l'opinione pubblica non si ribella, unicamente perché forse neppure conosce la realtà delle cose» (pag. 251).

E poi ancora echi: quelli che si identificano nelle case di rigore del vecchio Regolamento di esecuzione Rocco. «Un nome solo – sottolinea Bauer – basterà per destare in materia la coscienza di una vera e propria macchia del regime carcerario italiano: Portolongone. Raramente è penetrato l'occhio curioso della stampa in quel penitenziario, ma si sa quale valore possano avere inchieste di questa natura organizzate per scoprire ciò che si vuole lasciare scoprire e null'altro».

Su questo terreno, si possono dire due cose. Anche se non è decisiva la circostanza che Portolongone abbia assunto il nuovo e gentile nome di Portoazzurro, è vero che la zona peggiore di Portolongone, la «polveriera», è stata chiusa da molti anni dopo la menzione di Bauer. Ma, soprattutto, a Portoazzurro, nel 1987, si è tenuto un convegno su «Carcere e informazione» e bisogna ammettere che non era fatto per «scoprire ciò che si voleva scoprire e null'altro». La casa di reclusione, fra le più famose d'Italia, conosceva allora un periodo di riforma e di trasparenza, che non riuscì neppure a oscurare completamente la

c.d. rivolta di quello stesso anno (direttore, operatori, agenti e detenuti sequestrati per sette giorni: sequestro concluso, senza nessuna vittima, senza alcuna partecipazione della popolazione detenuta, tranne il piccolo gruppo dei sequestratori), con la affermazione della legge Gozzini di meno di un anno prima. Per dirla tutta e non perdere la memoria, l'Amministrazione penitenziaria, all'altezza per tanti aspetti, cadde nel perseguire, senza ragioni ragionevoli, il direttore sequestrato. Pinocchio e il suo processo non finiscono mai di trovare adeguate conferme.

Ma, dice ancora Bauer: «Il codice penale... ha abolito la segregazione cellulare, ma l'ha abolita solo in parte. La segregazione cellulare ancora esiste e viene scontata in carceri, che sono veri e propri strumenti di tortura, indegne di una nazione civile».

L'interrogativo anticipato all'inizio, lo pongo qui: siamo sicuri di non avere ancora o di non rischiare ancora queste situazioni di segregazione? Il problema non è semplicemente quello di vigilare sul riformarsi di queste condizioni, ma di vigilare, soprattutto, sul ricrearsi delle situazioni da cui le segregazioni di quei tempi seguono senza sforzo.

5. In un contributo, con il titolo di «Chiarimenti», Mario Vinciguerra dà altri elementi di analisi, anche storica, che vale la pena di tenere presenti. Vi si osserva: «...bisogna prima di tutto distinguere tra ciò che potremo chiamare la malattia organica dei nostri penitenziari e la malattia acquisita. La malattia organica è la legislazione carceraria che il regime fascista trovò, ed a cui, ad un certo momento, credé di avere portato un eccellente rimedio con la propria legislazione. Questa è stata – ed è, perché, fino a questo momento, nulla è cambiato sul piano legislativo – la nuova malattia acquisita... La malattia organica era la vecchia legislazione penitenziaria del Regno d'Italia, raffazzonamento della più antica legislazione sarda, ancora impregnata di dispotismo militaresco...e di alcuni timidi passi per avvicinarsi alle idee più larghe...fiorite ... durante la seconda metà del secolo XIX, sia pure con fragili fondamenti dottrinari...» (pag. 256-7).

Leggo anche, subito dopo, una lunga citazione del Regolamento di esecuzione degli Istituti di prevenzione e pena, dovuto a Alfredo Rocco. È sempre utile leggere le cose più lontane da noi per prepararsi al loro ritorno, alla loro insospettabile attualità. Scrive Rocco: «Occorre stabilire norme di vita carceraria, che siano bensì idonee ad emendare il condannato, ma non tolgano alla pena il carattere affittivo e intimidativo. L'art. 1

del cap. I risponde alla necessità già avvertita ... di segnare in termini non equivoci l'austero carattere della esecuzione penale, che ... deve essere di repressione, di espiazione, di prevenzione generale e di emenda...E perché la pratica resti ferma ed ossequiente al pensiero del legislatore, ho riconosciuto la necessità non solo di dettare i precetti positivi, ma di formulare altresì una disposizione, che implica il divieto di ogni giuoco, festa o altra forma di divertimento che a quella austerità possa recare offesa...» (pag. 258).

E sulla stessa linea di Vinciguerra è il contributo di Lucio Lombardo-Radice. Vi si sottolinea che vi sono stati gli eccessi fascisti, ma che «tutto il resto era più antico; non toccato dal fascismo, avrebbe potuto sopravvivere intatto al fascismo. L'automatismo della vita, la riduzione della vita del detenuto alla pura, vacua sopravvivenza, senza preoccupazione alcuna per il 'fuori' e per il 'dopo' il fatto insomma che il detenuto sia un qualcuno, o un qualcosa, che si fa scomparire, che si affida ad uno speciale apparato, al quale si danno pieni poteri, perché lo immobilizzi e lo nasconda per un certo numero di anni; il fatto assurdo della reclusione e l'apparato assurdo per la reclusione, tutto questo è antico e, in un suo assurdo modo, solido. La reclusione e il suo apparato; se la riforma carceraria scardinerà questo e quella, sarà davvero riforma. Ma significherebbe, mi par chiaro, scardinare uno dei pilastri fondamentali dello Stato liberale-borghese, dello 'Stato con la maiuscola'; di quello Stato di cui tanti esaltano la bella e degna costruzione, essendosi però dimenticati di andare a vedere cosa c'è nei sotterranei» (pag. 348-9).

Mi chiedo, oggi, cinquant'anni dopo, non sono ancora efficaci le valutazioni di allora? Non ci sono ancora le due malattie, una organica ed una acquisita? Anche se i virus cambiano e le ideologie lasciano magari spazio a qualche «forma di divertimento», purché le dinamiche e la sofferenza di fondo siano assicurate?

Credo che sia questa la domanda a cui si deve rispondere. E credo si debba rispondere con un'altra idea di carcere e, indissociabile, un'altra idea di pena. Una pena con la funzione di ridare occasione di vita, responsabilità per sé e per gli altri, partecipazione «dentro» perché ci sia «dopo» e «fuori»; e un carcere che si ricostruisce su queste finalità, altrimenti viene risucchiato nell'«antico e solido» apparato di cui parlano Vinciguerra e Lombardo-Radice. La Costituzione e una Corte

Costituzionale particolarmente attenta ad interpretarla hanno dato queste indicazioni, difendendo un sistema penitenziario che ha nelle misure alternative un passaggio essenziale. Bisogna lasciare da parte le parole-pietre, come certezza e come effettività della pena, dette senza riferirle alla realtà che producono e che feriscono le linee di quel diverso carcere e di quella diversa pena di cui la Corte Costituzionale ci parla. Certo, per ricordare Lombardo-Radice, anche un diverso Stato, con o senza maiuscola.

6. I contributi dei vari autori del numero de «*Il Ponte*» sono pieni di suggestioni, non solo estetiche, ma anche pratiche e sempre attuali, come sono sempre attuali la intelligenza e la passione che le animano.

Ernesto Battaglini, magistrato di sorveglianza, legge agli ergastolani di una camerata due poesie di Pascoli, una delle quali è il colloquio con la madre morta. «I detenuti erano da prima distratti o indifferenti, qualcuno dava segni di impazienza. Ma poi, a poco a poco, i volti si fecero meno torvi, meno aggrondati e alla fine l'effetto fu sorprendente. La commozione li aveva vinti tutti: più di uno aveva le lacrime agli occhi. Tutti avrebbero desiderato che io continuassi...» (pag. 269). Dall'episodio emerge un particolare (confermato in altri «pezzi» de «*Il Ponte*»): gli ergastolani avevano tutti un nastrino nero, una sorta di lutto per se stessi: era la regola per tutti i condannati all'ergastolo. Si dice che tutte le forme di lutto sono la elaborazione del senso di colpa di chi sopravvive. Qui il senso di colpa riguarderebbe la sopravvivenza alla propria morte (civile): si ritrova sempre un po' di ordinaria follia.

Straordinario il pezzo di Massimo Mila «Le loro prigionie» (pag. 272). È l'intelligenza di questi detenuti, per vero un po' eccezionali, che dà scacco alla galera e a chi ce li ha mandati, facendosi beffe del potere e di chi lo detiene. Si può leggere l'analisi di Vittorio Foa sulla «disgregazione» che colpisce il detenuto, su quella che egli chiama «una rottura nella continuità della propria persona» (pag. 299): è un altro pezzo prezioso per la comprensione delle dinamiche del carcere. Ma, leggendo Mila e Foa, si può capire come si possa resistere alla disgregazione con il fare funzionare il cervello.

In definitiva, se il vecchio carcere, salvo le esperienze raccontate da Mila, mortificava l'intelligenza e la dignità dei detenuti, la riforma deve dare spazio alla scuola, alla cultura, a libe-

rare la intelligenza mortificata da una vita inutile e senza stimoli, come era, e come in buona parte è ancora, quella del carcere. Negli interventi de «*Il Ponte*» questa è una richiesta molto frequente. Su questo terreno qualcosa è cambiato. Se, in questi anni, vi è stata una attività trattamentale che va trovando un suo spazio sempre più significativo, è stata quella della scuola, entrata in molte carceri anche con corsi di scuola media superiore e ora anche con corsi universitari (già a Torino e a Prato e prossimamente anche a Pisa, Siena e Padova). Può non essere solo scuola, ma anche biblioteche e cultura. Negli interventi de «*Il Ponte*» si ritrova la descrizione spietata delle biblioteche carcerarie. Anche qui molto di buono e di diverso si può fare oggi, raccogliendo le indicazioni di allora. Con un grande rispetto per la entrata e la circolazione dei libri, che, in carcere, sono state sempre vissute con molto sospetto. È di pochi anni fa il superamento di quella disposizione che voleva che i libri a costola rigida dovessero essere sfasciolati per potere entrare a pezzi.

È molto significativo il contributo su detenuti politici e comuni di Francesco Fancello (pag. 401). È molto vero che i politici, che ebbero rispetto e anche ammirazione dai comuni, erano solidali, erano un gruppo. «Invece – scrive Fancello – tra i comuni, ogni uomo è moralmente *solo* in mezzo al disinteresse se non all'avversione degli altri. Tale stato è così pauroso che le formazioni camorristiche ancora rimaste nelle carceri meridionali e riflettenti gli usi della malavita esterna, possono essere considerate come un tentativo di sottrarsi al tremendo squalore dell'isolamento». Queste osservazioni non hanno perso di attualità e segnalano un problema grave, che non viene sostanzialmente affrontato. Certo se in un carcere vi sono varie attività in comune, si possono stabilire relazioni significative, creare gruppi che superino la solitudine di ciascuno, senza creare prevaricazioni nei confronti degli altri. Un tema non facile, vissuto anche questo con scarso entusiasmo, quando non con sospetto, dai responsabili degli istituti. Ma è certamente uno di quei temi che andrebbero approfonditi, dopo avere ovviamente consentito le attività e reali espressioni di vita negli istituti.

C'è anche l'intervento di Giancarlo Pajetta, estremamente vivace, immediato, appassionato, giocato fra due valutazioni e due motti: la galera è galera e la galera è fatta per i cristiani. Sono due atteggiamenti, di indifferenza o di pietà, che lasciano le cose come sono. E Pajetta ricorda le realtà inaccettabili, che

non dovrebbero, invece, restare come sono. E conclude: «Ma se per questa lotta lavoratori, studiosi, uomini che hanno voluto e vogliono soprattutto la libertà, hanno sofferto il carcere, ne hanno visto le miserie, hanno sentito la disumanità della galleria, che questo non sia stato vano almeno per quello che si può fare oggi e che deve essere fatto da noi, anche da noi, che altrimenti ci peserebbe sulla coscienza l'aver dimenticato che là ci sono dei cristiani e spesso vivono come bestie».

Dal contributo di Adele Bei (pag. 372), che ricorda il rapporto fra le detenute politiche e le autorità penitenziarie, la lotta per avere libri da leggere, il rispetto del cappellano del carcere per il rigore e la serenità delle prigioniere, sbucca fuori anche il letto di contenzione, antico strumento di tortura convenzionale dei manicomi, assunto anche in carcere, che la Bei vide usato nella prigione femminile in cui si trovava. La Bei lo chiama letto di forza, in analogia alla camicia di forza. Era lo strumentario ufficiale della violenza. Dal ricordo della Bei passeranno ancora molti anni perché il letto di contenzione sparisca dalle carceri. Sopravviverà per le donne fino alla chiusura dell'ultimo ospedale psichiatrico gestito dalla Amministrazione penitenziaria: una internata era morta bruciata, legata a quel letto. Negli ospedali psichiatrici giudiziari maschili c'è ancora.

7. Dunque, il numero de «*Il Ponte*» è una fonte piena di suggerimenti, di proposte, di speranze, di volontà di cambiare. Il percorso che ne è seguito non è stato rapido, né rettilineo. Come si è ricordato all'inizio, il momento attuale non è certo brillante. È importante tornare ad una testimonianza ricca e ispirata come questa, che ci viene dai padri della patria. Ma questa, di oggi, è un'altra patria?

«LE LORO PRIGIONI, LE NOSTRE PRIGIONI»

Elvio FASSONE *

Quando una classe dirigente sperimenta il carcere. – Sgomento, ammirazione, nostalgia. Sono questi i sentimenti che nascono alla rilettura delle pagine de «*Il Ponte*». Chi accosta queste testimonianze con gli occhi, per così dire, dell'addetto ai lavori è tentato di mettere a fuoco principalmente gli aspetti di natura penitenziaria, di sottolineare le brutture e gli orrori di allora, e magari di confortarsi pensando che il carcere di oggi, per fortuna, non è più quello descritto nel fascicolo.

Ma un pensiero ancora più nitido si staglia preliminarmente, ed è la considerazione che questo universo di crudeltà è stato sperimentato, e spesso per molti anni, da persone il cui torto era unicamente quello di essersi opposte – senza alcuna violenza e con la sola arma delle idee – ad un regime dittatoriale. Per cui la prima sensazione ha una dimensione molto più ampia dei pensieri dello specialista, ed è quella di uno sgomento e di una rivolta impetuosa, di uno sdegno meta-temporale, di un bisogno istintivo di dirsi che oggi «questo», almeno questo, non deve più accadere.

Poi allo sgomento si affianca l'ammirazione. Non solo per lo stoicismo con cui questa prova è stata sopportata dai vari testimoni, ma anche per il fatto che essi, usciti dalle prigioni, vollero impegnarsi con passione per migliorarle. Il carcere, si sa, è il luogo in cui vanno *gli altri*, e la disattenzione è cosa normale fino a che, per una qualche anomala combinazione della storia, le sue porte si spalancano anche per coloro che non ne sono i naturali destinatari.

Durante il fascismo e la seconda guerra mondiale è toccato all'*intelligentia* più coraggiosa e combattiva, a quell'opposizione che non volle piegarsi, lo sperimentare tribunali speciali,

* *Senatore della Repubblica.*

galere, confino e torture. Una volta usciti, le loro testimonianze obbligarono a riflettere sul deplorevole fenomeno delle prigioni di allora, scossero l'apatia generale, produssero Commissioni di vigilanza permanenti (cfr. l'ordine del giorno CALAMANDREI, approvato – coincidenza delle date – il 28 ottobre 1948: v. pag. 235), e posero le basi di un movimento di riforma che purtroppo impiegò ventisette anni prima di sfociare nella legge 354 del 1975, ma che comunque produsse il principio illuminante scolpito nell'art. 27 della Costituzione, fece fermentare consapevolezze, avviò strutture di pensiero inedite e generò progettualità appassionate.

Non fu una classe dirigente quella che provò il carcere fascista, perché allora era una classe resistente. Ma dirigente sarebbe diventata, e lo sapeva. E si rammaricava di non avere posto attenzione al problema carcere prima di conoscerlo, di non essersi impegnata abbastanza dopo averlo conosciuto. Non di rado accanto al ricordo risuona una nota che ha i toni piuttosto del *mea culpa* che del *j'accuse*. Certamente le deplorazioni sono presenti e pesanti: ma quel che desta ammirazione è il leggere anche, e più volte, un'autoaccusa, del tipo: errore grave fu il nostro non esserci accorti prima di quanto è tragico questo mondo, avere avuto bisogno di viverlo per denunciarlo, essere disposti a dimenticarlo una volta usciti (cfr. gli scritti di FOA, di ROSSI e, in qualche misura, di PAJETTA, FANCELLO, GIUA, POLICRETI). Noi – sembrano dire i testimoni de «*Il Ponte*» – non ci torneremo più, perché il nostro delitto era volere la libertà e la democrazia, e ora le abbiamo conquistate, dunque siamo al riparo. Ma altri ci vivono ancora, altri ci vivranno, e non dobbiamo dimenticarli.

C'è in questi atteggiamenti un qualcosa di idealistico che agli occhi scaltriti degli uomini del terzo millennio può apparire persino ingenuo: la pietà per una popolazione carceraria fatta di un sottoproletariato votato a quella realtà per una sorta di determinismo sociale, la responsabilità di spezzare questo condizionamento, l'impegno per gli altri, l'interpretazione della politica come volontà di perseguire qualche cosa in nome di un interesse più alto di colui che lo invoca.

Altri uomini, altri tempi. Donde il terzo sentimento che nasce dalla lettura, la nostalgia di una simile classe politica. Perché subito si affaccia il confronto con un altro momento in cui una parte cospicua della classe politica ha sperimentato il carcere, o quanto meno il processo penale: ed è il ceto che, per

semplificazione, può essere ricondotto alla cornice di «Tangentopoli». Una vicenda alla base della quale non v'era l'opposizione a una dittatura, ma un'interpretazione piuttosto disinvolta del potere e dei rapporti commerciali. Un'esperienza che non ebbe la durata dei lustri, ma quasi sempre dei tempi brevissimi, dei centri clinici provvidenziali e di un trattamento infinitamente più mite.

Eppure l'atteggiamento della maggior parte dei protagonisti è stato quello di una ringhiosa rivalsa verso un apparato che, a prescindere da limitate inevitabili smagliature, aveva avuto semplicemente il torto di voler estendere il controllo di legalità a settori che ne erano tradizionalmente immuni. Il processo di riforma messo in moto da questi «reduci» non è stato quello di un'umanizzazione delle carceri, ma quello di smantellare l'azione di contrasto penale; non quello di impegnarsi per gli altri (tolte poche meritorie eccezioni, collocate per lo più in seconda fila), ma quello di immunizzare se stessi.

Il progetto, ammantato del vessillo di «restituire il primato alla politica», si è tradotto nel limitare progressivamente le possibilità di indagine in capo ai pubblici ministeri (attraverso le molte regole di inutilizzabilità, i limiti alle intercettazioni, gli appesantimenti procedurali, gli attacchi sistematici agli inquirenti, le spinte alla separazione delle carriere, e altro); nel contenere le possibilità di punire in capo ai giudici (attraverso la sostanziale depenalizzazione di reati tipici della criminalità politico-economica, e simili); nel ridurre le possibilità di eseguire le pene in capo all'apparato penitenziario (attraverso la dilatazione delle misure indulgenziali e alternative e gli ostacoli della c.d. legge Simeone).

Dal «mai più» di Bauer, Rossi, Mila, Foa, Vinciguerra e tanti altri, al «non si permettano più» dei moderni offesi dai tribunali non speciali, il linguaggio è molto mutato, e anche gli effetti. Non un miglioramento delle condizioni dei senza voce, ma un'immunizzazione di chi ha molta voce. Forse una qualche rassegna anche delle vicende di questi anni nascerà prima o poi, e aiuterà un sereno giudizio storico.

Ancora e sempre: perché punire? – Una domanda ritorna con naturalezza in molte delle testimonianze raccolte, ed è quella sulla funzione della pena. Chi vive e vede la sofferenza

se ne domanda il perché. L'interrogativo è antico almeno come Giobbe, tormentoso e probabilmente destinato a non ottenere mai risposta appagante.

Ma in questi scritti la domanda è filtrata attraverso una coscienza particolare, che è l'analisi del trascorrere del tempo sulla psiche e sul corpo del recluso, sulle sue naturali capacità di adattamento, e infine sulla deformazione del concetto di pena che il tempo produce.

Il pensiero sulla funzione della pena ha prodotto risposte note, che, pur nella loro varietà, si riconducono agli archetipi delle concezioni retributive, utilitaristiche e risocializzanti. Ma questo pensiero, per quanto spesso originato da menti elevate, è come mutilo. Chi ha vissuto personalmente il carcere non ha, di regola, la capacità di astrarre e di proporre un pensiero organizzato. A rovescio, le riflessioni di chi non ha sperimentato la reclusione – soprattutto una lunga reclusione – hanno una sorta di inevitabile algidità, che guarda più all'esterno che all'interno dell'espiente.

I testimoni de «*Il Ponte*» hanno invece esperienza personale e alto livello intellettuale. SPINELLI (per citarne uno) elabora riccamente sul vissuto e sborza un programma di politica criminale non privo di utilità anche oggi: *«L'uomo è, nella sua media, un animale talmente abitudinario da essere capace di soffrire solo se la pena è di breve durata. La condanna al carcere è sentita come sofferenza per uno o due anni al massimo. Il condannato soffre per l'interruzione delle sue abitudini, delle sue relazioni umane Soffre perché è tutto teso verso la libertà che gli manca Dopo pochi anni questo sogno scompare.... Col passar del tempo i rapporti con il mondo esteriore diventano qualcosa di evanescente. Il prigioniero sente che ormai non si pensa più molto a lui, ed egli stesso non pensa più molto alle vecchie relazioni. Nuove abitudini, imperniate intorno alla vita carceraria, si formano, nuovi rapporti si stabiliscono. Il carcere diventa una piccola società cenobitica in cui si vive, cioè si soffre e si gode, si piange e si ride, come in tutte le società ... Si verificano abusi e ingiustizie: ma anche a questa mancanza di diritti ci si abitua»* (pag. 309).

FOA, invece, ragiona a rovescio. *«A partire dal quarto o dal quinto anno di reclusione, coll'attutirsi dei ricordi di azione e col meccanizzarsi di ogni movimento, il tempo si svuota e si fa geometrico e spaziale. Si ripensa il passato o ci si rappresenta il futuro come in un'esteriore contemplazione, priva di legami con*

la volontà ormai assente Il tempo non si misura più dal suo contenuto di azioni: le sue unità diventano dei recipienti, geometricamente delimitati, che si tratta di riempire con unità di tempo geometricamente minori» (pag. 300). Di qui la deduzione che *«riesce difficile concepire la possibilità di emenda del reo, quando la sua volontà di volere è totalmente schiacciata da un tempo esterno e fatalmente tiranno»*. Non può non tornare alla mente, per somiglianza di concettualizzazione, l'espressione incisiva di un valoroso magistrato di sorveglianza⁽¹⁾ per il quale *«l'esecuzione della pena detentiva è la consumazione di un tempo stabilito: al suo termine c'è un tempo irrevocabilmente usato: per nulla che non sia il suo passare»*.

Dunque, la pena che oltrepassi una certa soglia temporale è inutile per chi la vorrebbe affittiva, dannosa per chi spera nell'emenda. Ma mentre FOA si limita ad auspicare un tetto massimo di cinque anni, SPINELLI prova a pensarsi nelle vesti di legislatore, e ipotizza un sistema penale composito, fatto di una iniziale *«prigionia dura ma brevissima»*, cui deve seguire l'invio dei condannati *«in una qualche località appartata (isola, colonia o simili), dalla quale non devono andarsene prima del tempo stabilito, e ivi vivere una vita sottoposta a leggi più severe e più restrittive, ma una vita normale e controllata»*.

Vale la pena ricordare questi spunti, o sono velleità datate e soggettive? Il richiamo può servire a calibrare certe suggestioni ricorrenti nei nostri giorni. Oggi è diffusa la convinzione che la pena si è sgretolata, nel *quantum* e nel *quale*, a causa dei molti benefici e della loro non connessione con un effettivo percorso del condannato: donde la necessità di fare ricorso a pene più brevi ma immodificabili, e quindi la parvenza di un sostegno a queste tesi da parte delle riflessioni dei testimoni di ieri.

Personalmente dissento. Non v'è dubbio che il sistema penale odierno sia largamente influenzato da quello penitenziario, e persino da quello processuale (basta pensare all'anomalia di un forte abbattimento della pena per effetto del rito prescelto). Tuttavia la stortura non risiede nei benefici penitenziari, bensì nell'eccesso di istituti di tipo indulgenziale, o quasi indulgenziale, che ormai costellano l'ordinamento (immaturità e perdoni, sospensioni condizionali plurime, affidamento in prova esteso, libertà controllata, detenzione domiciliare «aper-

(1) A. MARGARA, *Il 'carcere utile'. Il senso di un impegno*, in «*Questione Giustizia*», 2000, pag. 403.

ta», ecc.), nel sostanziale automatismo nella loro applicazione, e nella combinazione di taluni benefici penitenziari con effetti di raddoppio o quasi. Di modo che il grado di razionalità, di efficacia e di consenso dell'architettura complessiva è diventato assai basso.

Ma il riequilibrio non può essere cercato nella rinuncia al concetto di flessibilità dell'esecuzione (oltre tutto, ormai elevato a parametro di livello costituzionale da varie sentenze della Corte). L'immodificabilità della pena non risponderebbe né alla «perdita della speranza» di SPINELLI, né alla necessità di inclusione sociale di FOA.

Assai più utile – se si volesse cercare l'avallo ad una qualche tesi nel pensiero dei nostri testimoni – individuare uno spunto nella prospettiva di «pena composita» affacciata da SPINELLI. Il concetto di «prigionia dura ma breve» potrebbe ispirare, per intanto, una generale revisione dei livelli edittali di pena previsti dal nostro ordinamento, tenendo conto che il nostro Paese è nella parte più alta del prospetto che gradua i vari ordinamenti a seconda dell'entità delle pene detentive inflitte⁽²⁾. Ovvero potrebbe, considerando la difficoltà di una revisione complessiva sia del codice penale sia della legislazione speciale, offrire la traccia di un percorso composito per i delitti gravi, nei quali la riduzione di fatto una pena oggi molto elevata potrebbe ottenersi commutando la quantità del tempo con la gravità delle restrizioni nella fase iniziale (beninteso sempre con esclusione di ogni trattamento «contrario al senso di umanità»), così pervenendo ad una sanzione notevolmente affittiva, ma non destrutturate come avviene per le pene lunghissime.

Correlativamente, il concetto di «colonia», ormai impraticabile, potrebbe suggerire l'ampliamento e l'impiego su larga scala delle prestazioni di pubblica utilità (oggi introdotte, come pena principale, solo nell'ordinamento sulle competenze penali del giudice di pace, e perciò in ambito molto limitato). Una vita severa e controllata, ma «normale», è appunto quella che si esprime anche in condotte riparatorie. Ipotizzando un adeguato coefficiente di commutazione per il rigore all'inizio dell'esecuzione, e introducendo in seguito un ulteriore fattore di commutazione con le prestazioni a beneficio diffuso, si può giungere a contenere sensibilmente le pene lunghissime, senza arre-

(2) Cfr. la tabella 6.2 delle Statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa, in «Le due città», giugno 2001, pag. 28.

trare sul piano della prevenzione generale. Anche da questo spiraglio le riflessioni dei «nostri» ci trasmettono ancora intuizioni creative.

Certezza della pena – Come cambiano di valore le espressioni! Nelle riflessioni di questi uomini che hanno sperimentato la prigionia, per anni e senza colpa, un pensiero ricorrente vorrebbe che la pena fosse dimensionata non solo sul fatto, ma sull'uomo, sui condizionamenti sociali che hanno influito sul reato, sul suo percorso dopo la condanna, per evitare quel fenomeno così frequente ancora oggi, che la pena prosegue inflessibile anche dopo che ha raggiunto il suo scopo di emenda o di maturazione del condannato.

C'è un tempo, ignoto a tutti e forse persino all'interessato, che segna una svolta nell'espiazione, che pareggia l'oscuro senso del debito, presente nel condannato, con la chiara percezione che, comunque sia, ormai questo debito è stato pagato. Conoscere questo tempo è prezioso, significa evitare la perdita di quel poco o tanto di inserimento che si è compiuto, significa impedire il senso dell'inutile marcire e preservare un'umanità che ora corre su un sottile crinale di smarrimento.

Nelle pagine de «*Il Ponte*» si legge talora questa preoccupazione. E in qualche autore essa viene tradotta in un'intuizione, subito frenata (cfr. lo scritto di FANCELLO, pag. 404). L'intuizione è che, raggiunta quella soglia, bisognerebbe fermare la pena, andare contro il giudicato che ne sancisce una quantità maggiore, adeguare insomma la condanna al cammino fatto dal condannato. Ma subito insorge l'interrogativo: che fare nel caso contrario, quando il condannato, allo scadere della pena inflitta, dimostra di non essersi affatto emendato, ma addirittura di essersi incarognito ancora di più? Si deve ammettere lo sfondamento del giudicato nella direzione opposta? La flessibilità della pena in funzione dell'uomo può portare ad una pena indefinita, o comunque maggiore di quella inflitta? La dottrina penalistica ha abbandonato da tempo questa pista, ma è significativo che anche dei non giuristi, pur movendo da uno spunto apprezzabile, si ritraggano dalle conseguenze e si aggrappino alla immutabilità della pena come ad un valore irrinunciabile.

Certezza della pena, dunque, come principio di legalità, come argine contro i soprusi, come confine ad una soggezione e recupero di un diritto. Oggi il linguaggio spiccio dell'insofferenza collettiva traduce invece «certezza della pena» in assicurazione che la pena venga eseguita, tutta e sempre e senza sconti. L'incertezza non è temuta come fonte di possibile arbitrio, ma è vista come veicolo di un'ormai universale indulgenza. Lo sbocco di queste istanze è la pena (eventualmente più breve ma) immodificabile, la probabile soffocazione dello spirito della legge Gozzini, un aumento complessivo della pressione penale fine a se stessa. La psicosi collettiva (per cui il numero dei delitti diminuisce ma la percezione dell'insicurezza aumenta) alimenta ed è nutrita da tatticismi politici, e minaccia conquiste consolidate di civiltà penitenziaria.

Per contrastare con efficacia questa spinta, occorre farsi carico della parte di verità che essa contiene. E questa quota di vero, come si è detto, è rappresentata dall'eccesso di strumenti puramente indulgenziali che nel nostro ordinamento si sono via via stratificati e ingigantiti e che, essi sì, vanificano la gran parte dell'azione di contrasto. La sospensione condizionale, concepita per contrastare l'effetto criminogeno delle pene brevi, e raddoppiata nel 1974 in un contesto nel quale non erano presenti le misure alternative, raddoppia lo spazio di queste ultime e le snatura. L'affidamento in prova al servizio sociale, nato per i delinquenti primari incappati in condanne non gravi, e si è dilatato per opinabili elaborazioni giurisprudenziali, e si applica ai pluri-recidivi con esiguità di contenuti sia afflittivi che rieducativi. L'immatunità, minorile e non, sta producendo torsioni del sistema in chiave psicanalitica. E via enumerando.

Questa congerie di misure, stratificate senza raccordo e combinate senza razionalità, avrà un prevedibile contraccolpo: l'irrigidimento del sistema a danno di chi «ci finisce dentro», nonostante tutti questi istituti. Anche sotto questo profilo le testimonianze de «*Il Ponte*» sono significative: salvo pochissime eccezioni (solo GIUA si abbandona per un momento all'idea della futura abolizione del diritto penale, ma per considerarlo subito «un sogno», e per puntare invece convintamente su un diritto penale centrato «sulla cura del delinquente», per la quale «non resta che trasformare il carcere in una casa di lavoro», ben diversa dalle colonie già operanti: v. pag. 410), nessuno trascura l'esigenza della società di difendersi dal delitto, e nessuno prefigura istituti che di fatto si risolvano nella pura e

semplice restituzione del deviante alla situazione nella quale è scaturito il reato.

Questo è, invece, ciò che è successo nel nostro ordinamento nell'ultimo quarto di secolo. Il giusto obiettivo espresso dalla formula «fuga dal carcere» si è in larga parte tradotto nella «fuga dalla pena». E la comunità esterna, che avrebbe dovuto farsi carico di una quota notevole del reinserimento dei condannati, ha mostrato incapacità o riluttanza a farlo, restituendo il tutto a quella comunità carceraria che è ontologicamente inidonea a perseguirlo. A questa stregua la invocata «certezza della pena» è diventata per osmosi «certezza del carcere». Così la forbice torna ad allargarsi tra coloro che, impattando occasionalmente nel processo, possono fruire di uno dei tanti strumenti elusivi della condanna, e coloro che, approdando prima o poi al carcere come tappa segnata di un *continuum* di emarginazione, sono e continuano ad essere il popolo delle prigioni conosciuto dai nostri testimoni.

«Oggi, grazie a Dio, non è più così». – In molte testimonianze ritorna l'analisi del Regolamento carcerario, della sua ispirazione vendicativa, dei suoi sadismi dichiarati, di quelli tollerati e di quelli ipocritamente occultati. Letto di contenzione, isolamento, ora d'aria nevroticamente compressa, assistenza sanitaria negata o irridente riposano su norme o su circolari (si vedano le ampie analisi di BAUER e VINCIGUERRA e, in varia misura, di ROSSI, BOLIS, LOMBARDO-RADICE). Ma oltre a produrre direttamente la loro ampia porzione di sofferenza, per lo più gratuita, esse figliano, per generazione incontrollata, le crudeltà addizionali della mancanza di igiene e di privacy, del cibo insufficiente e disgustoso, delle umiliazioni e dei pestaggi (è ricordato da varie voci il «Sant'Antonio» praticato dalle squadrette di picchiatori, che avvolgevano il detenuto in coperte affinché non si vedessero i segni delle percosse).

Un universo di cattiveria punitiva, autogiustificata dalle equazioni tradizionali («il male deve essere retribuito») e da quelle ipocrisie pseudo-filosofiche («la sofferenza fa maturare») con le quali da sempre si offre paravento ideologico agli impulsi sadici latenti («Egli – cioè Alfredo Rocco – chiamava austerità ciò che era piacere dell'altrui tormento»: così VINCIGUERRA, a pag. 257).

Molta acqua è passata sotto i ponti, molte pene sopra la testa dei carcerati. Oggi nessuno può sostenere che la situazione sia quella di allora. Con un certo sollievo il pensiero corre ai regolamenti del 1976 e a quello recente del 30 giugno 2000, e vi legge come non solo siano bandite le crudeltà e tutelati i diritti, ma anche garantiti il vitto e l'igiene, l'assistenza sanitaria e il lavoro, l'istruzione e l'ambiente. E pensa, per contrappasso, a quel Ministro della Giustizia che, in un'intervista del 18 febbraio 1948, assicurava che la situazione era notevolmente migliorata, essendo l'alimentazione passata da 2.376 a 2.500 calorie al giorno, e prevedendosi la distribuzione di una miscela di caffè ogni mattina (cfr. la postilla allo scritto di Rossi, a pag. 420).

Ma poi si leggono le statistiche dei suicidi, tentati e consumati⁽³⁾, si raffronta il numero dei detenuti presenti nei vari istituti con la capienza complessiva dei medesimi, si leggono le testimonianze di oggi, e ogni ipotesi di trionfalismo scompare.

È come se fosse mutato lo specchio ma non la realtà riflessa. Ieri, ai tempi di FoA e degli altri testimoni, il Regolamento rifletteva la realtà carceraria e il comune sentire di chi quella realtà riteneva pienamente giustificata: il carcere era come *doveva* essere, e non v'era distonia fra la norma, la realtà e la volontà degli artefici di quella realtà.

Oggi il Regolamento riflette le intenzioni e il pensiero della parte più sensibile della collettività, ma non la realtà, né il sentire dei più. Esprime il *dover essere*, più che l'*essere*; e produce anche una tensione verso il primo, ma non lo attua. Sia perché a valle del Regolamento si collocano comunque i suoi «*figli paurosi*», che sono le circolari, gli ordini di servizio, le prassi e le omissioni; sia perché probabilmente non c'è un effettivo sostegno della comunità alla normativa ideale; e ancora perché tra essere e dover essere si frappone l'opacità intrinseca di un corpo (il carcere) costretto a tararsi sulla parte peggiore dell'umanità che racchiude.

Sappiamo infatti che ogni spazio di libertà riconosciuta ha nel suo ventre la possibilità di abuso di detta libertà. Nella vita ordinaria la spinta ideale della parte più evoluta della società porta a liberare questi spazi, confidando che una serie di equilibri sociali di vario genere varrà a contenere, o comunque ad accettare, gli abusi in una quota tollerabile.

(3) Cfr. le tabelle 12 e 13 delle Statistiche, cit., in «*Le due città*», maggio 2001, pag. 35.

Nel carcere ciò è molto più arduo, l'abuso anche isolato, anche non grave, mette in difficoltà l'intero spazio di libertà concessa (il mancato rientro da un permesso genera la crisi dell'istituto stesso dei permessi, un disordine nella scuola può azzerare l'intera istruzione): e questo perché il personale preposto alla sicurezza non può accontentarsi di un risultato *complessivamente buono*, ma deve rispondere dell'esecuzione di *ogni* pena in *ogni* momento. Il fatto stesso del verificarsi di un abuso autorizza a sostenere che la finalità per cui è stato riconosciuto lo spazio di maggior libertà è fallita, e quindi legittima la negazione preventiva dello spazio o la sua revoca successiva.

È una logica discutibile, ma dominante nell'universo carcerario, perché fortemente pretesa dall'atteggiamento sociale prevalente. Il principio dell'*indefettibilità della pena*, che è regola strettamente giuridica atta ad escludere ogni discrezionalità o mercanteggiamento nel punire, si è tradotto, nel sentire comune, nell'inaccettabilità di ogni rischio empirico di defezione. Mentre qualsiasi altro apparato si struttura in modo da offrire un rendimento medio accettabile (pensiamo all'invasività ossessiva che avrebbe un sistema fiscale il quale si proponesse di non lasciarsi sfuggire neppure una lira), l'apparato penitenziario si organizza in modo da perseguire un rendimento assoluto, indifferente ai costi della sua pretesa.

La via d'uscita possibile sembra essere allora quella, abbozzata di recente in un provvedimento poi abortito⁽⁴⁾, della previsione di circuiti carcerari differenziati, nei quali il «rischio» connesso alla concessione di spazi di libertà sia accettabile per la limitata gravità delle pene da eseguirsi in essi, e nei quali, quindi, il personale preposto abbia funzioni e capacità di tipo prevalentemente educativo. In questa cornice il Regolamento può valorizzare la sua parte ideale e sollecitatoria e mettere a tacere i suoi «figli paurosi».

Gli occhi con cui si guarda. – Molti altri spunti meriterebbero di essere ripresi. Dal pensiero che «chi elabora leggi penali e regolamenti carcerari deve conoscere veramente la vita interna del carcere» (GIUA, pag. 410), alla ricorrente esigenza che il car-

(4) «Piano d'azione per la giustizia», disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia (a.S. n. 4738-bis).

cere rieduchi il condannato, principalmente attraverso il lavoro (BAUER, BEI, MARCONI), alle amare considerazioni sul personale di custodia, mal pagato e socialmente mal considerato, e perciò così inidoneo ai suoi compiti, che sono anche educativi (BEI, LOMBARDO-RADICE, POLICRETI, VINCIGUERRA, secondo il quale detto personale «dovrebbe essere scelto e considerato come il personale di una clinica»: pag. 264).

Anche il cenno, leggibile in SPINELLI, ad una forma di restrizione diversa per i detenuti in attesa di giudizio (*«una segregazione in compagnia libera con familiari ed amici, non con altri carcerati»*) meriterebbe attenzione nella prospettiva, oggi talora ripresa, di una «casa dell'indagato», capace di fare salve le esigenze istruttorie attraverso l'isolamento, ma tale da attenuare molte delle durezza e delle polemiche connesse alla custodia cautelare, talora eccessiva rispetto ai fini.

Ma c'è una riflessione che si impone alle altre, a mo' di conclusione, per l'altezza del messaggio che in essa è racchiuso: ed è quella sulla forza d'animo, sulla fede e l'ottimismo della maggior parte di questi testimoni, che pure vissero un'esperienza tra le più dure.

Il ricordo è doloroso in tutti: ma *«come non pensare che in quella tristezza monotona capita pur la gioia di alzarsi la mattina con una fantasia nuova, la curiosità di un libro che a leggerlo pare faccia crollare ogni muro e ogni inferriata?»* (PAJETTA, pag. 337). E pur nel rammentare che *«le privazioni dei politici superavano quelle imposte ai comuni, perché aggravate da altri limiti e divieti»*, proprio i «politici» erano quelli che *«riuscivano ad imprimere un tono di decoro e di serietà profonda alla propria vita»*, e uno dei ricordi più commoventi rimane quello dell'*«interesse appassionato dei più umili compagni per lo studio»* (FANCELLO, pag. 402).

Adele BEI, a sua volta, racconta l'energia ma anche la serenità con cui furono affrontate e vinte le piccole battaglie per il rispetto almeno minimale di certi diritti, l'aiuto reciproco, l'auto-disciplina anche nell'igiene e nel decoro come mezzo di preservazione della dignità (p. 374). E Massimo MILA, cui si devono le pagine più leggere e aneddotiche dettate dallo sforzo di trasferire la drammaticità nell'ironia, traccia un guizzo ammirevole all'interno della cronaca di una giornata qualsiasi: privato di un quarto d'ora della già esigua ora d'aria perché le guardie devono aumentare i turni, commenta *«se devono fare tanti turni di passeggio per il quarto braccio, vuol dire che i*

politici sono molti, e questo fa piacere. Tengono duro, gli amici» (p. 290).

Anche se il progetto di annientare l'umanità dei reclusi è assiduo e viscido (*«ignoranti siete entrati e più ignoranti dovette uscire»*) è la parola d'ordine del direttore di Civitavecchia, capace di sanzionare anche la più elementare solidarietà: *«per un quarto di latte regalato a un compagno, tre giorni di cella»*: LOMBARDO-RADICE, pag. 348), la sintesi tratta da uno dei nostri testimoni (FANCELLO, pag. 403 ss.) è suggestiva: *«quasi tutti i politici sentono di essere usciti migliori dal carcere, mentre per comuni avviene l'opposto»*. Per i comuni – che oggi, nell'assenza o quasi di politici di quella tempra, rappresentano la popolazione ordinaria del carcere – questa esperienza è *«malefica e spesso rovinosa»*, perché *«non hanno difesa»*, e perché *«ogni uomo è moralmente solo in mezzo al disinteresse se non all'avversione degli altri»*. Dunque, se i politici hanno ricevuto qualcosa in più dal loro tempo di prigionia, e i comuni invece ne sono stati privati, *«occorre avvicinare lo stato degli ultimi a quello dei primi»*.

Come questo possa avvenire nemmeno lui dice. Lo sfondo è, intuitivamente, il fatto che nei politici c'era *«la fiera coscienza di soffrire per un ideale liberamente abbracciato, alimentata ... dalla solidarietà dei compagni»*: e questo non si può riprodurre in chiave universale, e nemmeno augurare che ritorni. Tuttavia un ideale più quotidiano, a misura di uomo o donna comuni, è possibile, ed è quello di costruire o ricostruire delle persone. Oggi questa aspirazione è largamente diffusa tra gli operatori (bello lo spunto che TUMIATI mette in bocca a un direttore belga che mezzo secolo fa voleva che i reclusi potessero almeno vedere il cielo: *«Quand'on voit le bleu du ciel on a aussi du bleu dans le coeur»*); e questa sensibilità è presente anche nella collettività, almeno abbastanza da costituire uno zoccolo duro non più rimovibile.

Nell'impossibilità, almeno attuale, di abolire il carcere, il fare sì che il carcere «serva» a qualcosa è diventata la ragione di vita di chi ci lavora, di chi gli vive accanto per scelta volontaria, e, forse, persino di una parte di coloro che sono costretti a subirlo. Questo non ne muta la natura, ma le innesta una possibilità di senso. In fondo, scriveva Saint-Exupéry, *«non ci sono soluzioni, ci sono solamente energie in cammino: bisogna confidare in queste energie, e le soluzioni vengono dopo»*. Il posare di nuovo la mente su queste pagine aiuta a crederlo.

LE CARCERI TRASFORMATE

Federico STELLA *

1. La ristampa del numero de «*Il Ponte*» del 1949 costituisce un'occasione preziosissima per una rinnovata riflessione sul problema carcerario nell'Italia dei nostri giorni.

Ciò che colpisce è che la situazione, quale risulta già dalla descrizione cruda e senza veli compiuta da TURATI nel 1904, e quale risulta poi ridescritta negli anni successivi da uomini della statura di CALAMANDREI, VITTORIO FOA, ALTIERO SPINELLI, RICCARDO BAUER e di tanti altri, non appare sostanzialmente mutata.

Quanto siano drammaticamente attuali i problemi sollevati da «*Il Ponte*» risulta da una riflessione appena attenta ai principali temi che quella rivista fa emergere, attraverso i contributi di un così folto gruppo di giuristi, letterati, uomini politici, professionisti: sono temi concreti, relativi alla situazione carceraria concreta, e che dunque non si prestano a una delle consuete riflessioni astratte sulla funzione rieducativa della pena, ma segnalano l'urgenza di concrete proposte di trasformazioni radicali delle carceri.

2. Le carceri ai tempi nostri sono rimaste quelle che sono sempre state, luoghi di rabbia, di disperazione, di odio, di violenza e di infelicità; e non vi sono molti segni che facciano pensare ad una crescita nell'opinione pubblica della consapevolezza del problema.

Diceva bene CALAMANDREI nel 1948: «in Italia il pubblico non sa abbastanza ... che cosa siano certe carceri italiane. Bisogna vederle, bisogna esserci stati, per rendersene conto». E il grande giurista spiegava così il suo punto di vista: «ho conosciuto a Firenze un magistrato di eccezionale valore, che i fascisti assassinarono nei giorni della liberazione sulla porta della Corte d'Ap-

* Ordinario di Diritto penale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

pello, il quale aveva chiesto, una volta, ai suoi superiori il permesso di andare sotto falso nome qualche mese in reclusorio, perché solo in questo modo egli si rendeva conto che avrebbe capito qual'è la condizione materiale e psicologica dei reclusi e avrebbe potuto poi, dopo quella esperienza, adempiere con coscienza a quella sua funzione di giudice di sorveglianza (...). *Vedere! Questo è il punto essenziale*».

CALAMANDREI non precisava però qual è l'atteggiamento reale dell'opinione pubblica e dei cittadini. Ci ha pensato FOA: le carceri sono fatte «in modo da scoraggiare qualsiasi interessamento morale del pubblico a quel che succede dentro, ... in modo da placare nel disinteressamento generale le coscienze eventualmente turbate ... le carceri costituiscono un mondo a parte ... *viviamo in letizia e infischiamoci di quello che succede là dentro!*».

E TURATI, rivolgendosi ai colleghi parlamentari, diceva: «voi avete 700 o 800 pagine irte di cifre ... che forse nessuno leggerà mai; voi imparate quanto spende il governo per le carceri, quanti detenuti sono entrati e quanti sono usciti, qual'è la loro età, la loro condizione, quante infrazioni disciplinari hanno commesso e via via tutto ciò che può allinearsi in colonne di numeri. Ma dell'anima del sistema carcerario, dell'uomo che vi abita dentro e vi dolora, ... delle conseguenze morali della pena, di tutto ciò che vorremmo sapere, che interesserebbe sapere *nec verbum quidem*». La verità è – concludeva TURATI – che «non vi è comunicazione alcuna tra il nostro mondo e quei cimiteri di vivi che sono le carceri. Provatevi a vivere là dentro e poi sappiatemi dire se tutto non vi è da riformare».

Anche oggi, i cittadini sanno ben poco di ciò che succede in carcere.

Una grande responsabilità di questa situazione di disinformazione dell'opinione pubblica compete sicuramente ai meccanismi dei rapporti tra carcere e *mass media*.

In uno dei più bei libri che siano stati scritti in tempi recenti sulla situazione delle carceri – il libro di KIRAN BEDI sul carcere di Tihar di Nuova Delhi⁽¹⁾ – troviamo scritto: «a Tihar i *media* venivano tenuti lontano, 'ufficialmente' per la paura di trovarsi esposti; paura indotta dai rapporti ostili tra le due parti: l'una che insistentemente cercava informazioni 'scoprendole' e l'altra che a forza cercava di 'coprirle'. 'Sicurezza' e 'segreto' erano

(1) KIRAN BEDI, *It's Always Possible: Transforming One of the Largest Prisons in the World*, New Delhi, 1998, trad. it. *La coscienza di sé*, Milano, 2001.

forse le due parole che tenevano Tihar lontana dai sociologi, dai ricercatori e dai *media*. ... Per quel che capivo, Tihar era un istituto di correzione; dovevano restare segreti anche gli aspetti più sbagliati: eccessivo sovraffollamento, sistema sanitario inadeguato, processi che languivano, assenza pressoché totale di servizi civici, cucine vetuste, etc.? Non avrebbe dovuto invece offrire possibilità di accesso a certe zone, per il controllo della comunità? E in quel caso, il carcere avrebbe dovuto limitarsi a fornire le informazioni, o avrebbe invece dovuto creare un sistema che consentisse o favorisse lo scambio di notizie e una trasparenza totale? ... Mi chiedevo se non vi fosse un interesse nascosto nel perpetuare questo sistema di ignoranza, o era forse la paura di lasciare scorgere un sistema chiuso la ragione principale per tenere in scacco i sistemi di informazione?».

Ma la sfida, a Tihar come nelle città italiane, era ed è questa: che tipo di istituzione vogliamo che sia la prigione? Isolata, nascosta e inascoltata? Oppure un'istituzione che dà il suo contributo alla società, e viene quindi da quest'ultima ascoltata?

A questa sfida si può rispondere in un modo solo: facendo venire i *media* a visitare le carceri.

Ecco cosa è accaduto nel carcere di Tihar sotto l'impulso della direttrice KIRAN BEDI: «gli operatori dei *mass media* furono ammessi a visitare il carcere, eccezione fatta per la zona di massima sicurezza ... e poterono assistere alle normali attività quotidiane: fu per loro una grossa opportunità di vedere con i propri occhi quali erano le condizioni di vita all'interno. Nulla era stato alterato in previsione del loro arrivo: erano i rappresentanti della comunità esterna che entravano a Tihar per svolgere il ruolo a loro destinato: quello di *cassa di risonanza sociale* che avrebbe poi diffuso la propria testimonianza. I racconti dei giornalisti dovevano *gettare un ponte* ... Questo legame doveva essere multidimensionale e avere come scopo la partecipazione, l'informazione, l'apprezzamento, la cooperazione o la mobilitazione ... Finalmente i *mass media* svolsero il ruolo vitale di *'cani da guardia'*, impegnati a dar voce e risonanza alla folla dei muti. Era incredibile che le voci sommerse dei detenuti: uomini, donne, adolescenti, bambini, potessero finalmente esprimersi ed essere ascoltate. Erano voci che parlavano della lentezza dei processi, delle condizioni di vita subumane, degli avvocati che non si trovano mai, dell'applicazione delle leggi da parte di funzionari insensibili e dell'*indifferenza della comunità nel suo insieme*».

L'inizio di un'ampia campagna di stampa (i principali giornali uscirono con servizi dal titolo *Urgono processi veloci per gli stranieri detenuti, I detenuti stranieri si battono per una veloce risoluzione dei loro casi, I detenuti in attesa di processo intasano il carcere, L'Alta Corte chiede a Tihar l'elenco dei detenuti, In aiuto ai detenuti di Tihar, Un comitato per scandagliare la situazione dei detenuti in attesa di giudizio, Rivisti i termini delle scarcerazioni dei detenuti, Minacce di sciopero a Tihar*) è ciò che a Nuova Delhi «fece la differenza»: si fecero le straordinarie riforme illustrate da KIRAN BEDI nel suo libro e «ormai era troppo tardi per disfare ciò che era stato fatto con così tanta forza e vigore»⁽²⁾.

E in Italia? Anche in Italia abbiamo urgente bisogno di ciò che «fa la differenza».

3. Che cosa vedrebbero gli operatori dei *mass media* entrando nelle carceri e su che cosa sarebbe chiamata a riflettere la comunità intera?

Diceva benissimo FOA: «l'aspetto principale dell'alterazione psicologica del recluso riguarda la sensazione del tempo, sensazione che condiziona tutte le altre sensazioni ed ha conseguenze serie, che investono a fondo l'intero sistema punitivo».

Il primo problema da risolvere è proprio quello del tempo: come far trascorrere le ventiquattro ore della giornata a chi è recluso? In carcere il giorno e la notte sono la stessa cosa, perché il giorno i detenuti buttano via il proprio tempo e la notte non dormono, sono stressati e inquieti, perché non hanno fatto nulla se non accumulare frustrazioni e odio.

Si tratta di un problema di cui si parla pochissimo, e che dovrebbe invece essere al centro dell'attenzione.

Ce lo insegna in modo molto chiaro KIRAN BEDI: «ognuno di noi – scrive la direttrice del carcere di Tihar – non importa chi o che cosa sia, è un prodotto del modo in cui impiega il proprio tempo: infatti, il modo in cui ciascuno di noi utilizza ogni momento delle ore di veglia determina il valore che ognuno attribuisce a se stesso e contribuisce a dare forma al presente e al futuro; questa è una lezione che ho imparato presto nella vita, dai miei genitori, dagli insegnanti, dai libri e dall'ambiente che mi circondava.

(2) KIRAN BEDI, *op. cit.*, pagg. 86 ss., 335 ss.

Di conseguenza, quando iniziai a lavorare a Tihar, mi sentii personalmente responsabile del fatto che dovevo gestire il tempo dei detenuti. Avevo la netta sensazione che la maggior parte di essi (tranne quelli che erano veramente innocenti) erano stati rinchiusi in galera proprio perché non erano stati in grado di utilizzare in modo adeguato il loro tempo. Se avessero capito fino in fondo quanto era prezioso ogni attimo fugace, avrebbero investito le loro energie in attività costruttive e utili, che potessero portare a risultati positivi, anziché trascinarli direttamente in carcere»⁽³⁾.

Ecco dunque le domande alle quali dobbiamo rispondere: come è possibile rendere tangibile questa consapevolezza proprio lì, all'interno del carcere? Come si può insegnare il valore del tempo ai detenuti? Come si può fornire loro un ambiente in cui possano scegliere volontariamente di imparare qualcosa di nuovo, a prescindere dal grado di alfabetizzazione? Possiamo insegnare loro a rispettare o a dare spazio al bisogno di conoscenza, prima che lascino la prigione? Possiamo ancora tentare, nonostante le difficoltà?

4. Nella letteratura è d'obbligo il riferimento all'istruzione e al lavoro, come strumenti indispensabili per risolvere i problemi legati al «tempo» dei carcerati. «*Il Ponte*» non fa eccezione; e così RICCARDO BAUER ci ricorda che il carcere dovrebbe diventare «una scuola-officina in cui studio e lavoro si dovrebbero alternare per occupare interamente la giornata del detenuto ... il tempo che il detenuto non trascorre nell'officina o nel lavoro dovrebbe essere trascorso nella scuola che non solo dia al condannato i rudimenti della cultura, ma lo coltivi con uno scopo mediato di preparazione professionale. Soltanto per la virtù educativa del lavoro e dello studio ... potranno essere vinti gli aspetti peggiori della vita carceraria».

Come si presenta la situazione in Italia?

Da recenti statistiche del Ministero della Giustizia risulta che, mentre nel 1990 i «detenuti lavoratori» erano il 43,54% (12.772 su 29.334) nel 2000 la percentuale è scesa al 23,61% (12.591 su 53.340). Quanto all'istruzione nelle carceri, non esistono dati ufficiali, e la ragione di questa assenza è facilmente intuibile.

(3) KIRAN BEDI, *op. cit.*, pag. 229.

5. La ragione per cui i detenuti avevano imboccato una nuova strada, peraltro, va molto al di là delle ore di istruzione e di lavoro. È una ragione più profonda, che va dritta al cuore del problema.

È il problema delle energie, dei sentimenti negativi di cui, giorno dopo giorno, è preda il detenuto.

Lo ha ben capito TURATI, quando sottolinea che il sistema carcerario italiano «fa uscire dal carcere della gente inebetita e incapace alla vita, piena di *sdegno* e di *rancore* contro di noi». È così che i detenuti vengono «rigettati in mezzo alla strada perché ridivengano ladri da condannare, assassini da torturare di nuovo».

E lo hanno ben capito RICCARDO BAUER e ALESSANDRO POLICRETI, i quali puntano il dito sulle condizioni di ribellione «nel suo intimo» del detenuto e di «meditazione della vendetta», di «odio verso chi li ha presi, verso chi li detiene, verso la società ingiusta».

Proprio qui sta il punto, proprio qui stanno le premesse della recidiva.

In effetti, essere detenuti in carcere è come una grande agonia. Ecco la descrizione della situazione spirituale del detenuto (peraltro comune a tutti gli uomini): «oltre le quattro mura ... c'è una prigione più grande dove tutti noi soffriamo tanto. È la prigione delle nostre negatività, delle nostre deviazioni mentali, che continua a sopraffarci; siamo diventati schiavi della nostra rabbia, dell'odio, della cattiva volontà, dell'animosità, schiavi del nostro desiderio di possesso, dell'avidità, della passione, dell'attaccamento alle cose terrene e del nostro *ego*. Qualunque pulsione si affacci alla nostra mente ci soverchia, ci riduce rapidamente in schiavitù. Iniziamo immediatamente a soffrire: sia all'interno che all'esterno del carcere siamo prigionieri delle nostre abitudini che continuano a produrre una negatività dopo l'altra e continuano a farci soffrire».

Come liberarsi da queste negatività?

Anche questa domanda può ricevere delle risposte affidabili dalle esperienze sul campo.

L'esperienza dei cappellani dimostra l'importanza cruciale, per le carceri italiane, del raggiungimento della «coscienza di sé», cioè della consapevolezza del destino dell'uomo, del significato degli atti compiuti a danno della società, del senso della vita e del modo di essere nei rapporti con gli altri.

Ad arricchire questa esperienza, a consolidarla, a renderla produttiva di grandi effetti benefici, può intervenire, oggi, una esperienza «laica», basata su una riflessione sulle energie negative e positive dell'uomo *come tale*, sia egli un cristiano, un ebreo, un musulmano, un buddista o un indù.

È l'esperienza vissuta in molte carceri del mondo, l'esperienza di una antica *tecnica* di meditazione indiana, risalente a più di 2000 anni fa: tecnica laica in tutti gli aspetti, e non confessionale, molto efficace per modificare gli atteggiamenti di ciascuno, in grado di letteralmente trasformare la mente umana.

Sto parlando della tecnica di meditazione *vipassana*.

In non poche carceri straniere, ai detenuti viene offerta la possibilità della frequentazione di un corso di dieci giorni, in ambiente chiuso, con uno stretto regime alimentare, con l'impegno a mantenere il silenzio e a non comunicare l'uno con gli altri: le giornate cominciano molto presto (alle 4 del mattino), con otto ore di meditazione intensa. Durante i primi tre giorni del corso, i partecipanti debbono focalizzare la loro attenzione sul respiro, sull'espiazione ed inspirazione e qualsiasi forma di fastidio fisico deve essere ignorata, mediante l'esercizio di un rigido controllo. I restanti sette giorni sono dedicati ad acquistare consapevolezza delle diverse sensazioni corporee e delle diverse emozioni, per conoscerle e per controllarle. Questi atti di autocontrollo nei confronti del proprio corpo danno automaticamente il via ad un processo di purificazione che porta alla totale liberazione dall'ansia, dalla tensione e dalla sofferenza.

Gli effetti di questi corsi di meditazione sono ben noti agli esperti: se veniamo liberati dalla negatività, «iniziamo a godere della felicità di essere liberi ... quando le nostre menti sono libere da impurità, l'intera gamma delle nostre abitudini cambia completamente ... La schiavitù delle deviazioni mentali è la schiavitù universale e la felicità della liberazione da queste negatività è anch'essa universale. Chiunque sia prigioniero della schiavitù dei desideri, è condannato a soffrire, e chiunque venga liberato da questa schiavitù, inizia a godere della pace dell'armonia».

Gli studi e le ricerche di carattere scientifico sugli effetti della meditazione *vipassana* sui detenuti (ma anche sui membri dello staff carcerario e su tutti noi) sono ormai numerosi. Tutti convergono su questa conclusione: si tratta di una esperienza completamente diversa da quanto sperimentato dalla

maggioranza dei detenuti, che hanno sofferto in prima persona la trascuratezza, l'abbandono e la mancanza di cure; la visione incondizionatamente positiva che *vipassana* ha nei confronti di ogni individuo determina una riduzione dell'ansia e incoraggia la crescita individuale e l'autorealizzazione.

Applicata nel carcere di Tihar, questo tipo di meditazione – secondo gli studi effettuati – ha determinato «una riduzione statisticamente significativa dell'ansia, della depressione, dell'ostilità e del sentimento di abbandono, unita ad un miglioramento della qualità della vita e delle attese per il futuro»; ha determinato altresì un mutamento radicale nel modo di concepire i rapporti con gli *altri* e con la società, inculcando «sentimenti di compassione, di gioia empatica, di amicizia». Il formarsi di una coscienza di sé e del significato degli atti compiuti a danno degli altri, ha consentito a ciascun detenuto di capire quali erano le ragioni dell'odio, della rabbia, dei sentimenti di vendetta.

È questa la vera novità, legata alla introduzione nelle carceri della meditazione *vipassana*. Viene scardinato il sistema della «porta girevole», per il quale, una volta che sei stato dentro, quando esci, alla fine ritorni, perché dentro sei stato addestrato al crimine e alla violenza: con la eliminazione delle «negatività», attraverso la partecipazione ai corsi di meditazione, quando esci non torni più⁽⁷⁾.

6. Queste brevi riflessioni sono sufficienti per farci capire che una radicale trasformazione delle nostre carceri si impone oggi già per ragioni di carattere *utilitaristico*. Il costo del mantenimento dello *status quo* è troppo elevato, e chiaramente insostenibile per l'intera collettività: proprio la crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini rende evidente che le nostre carceri non possono più essere quelle descritte da TURATI nel 1904, cioè «fabbriche di delinquenti o scuole di perfezionamento dei malfattori».

Tutti riconoscono che gli effetti più vistosi, per la collettività, della permanenza in carcere dei detenuti sono rappresentati dalla perseveranza nel crimine delle persone rimesse in libertà: ciò contribuisce a rafforzare la situazione di incertezza collettiva, che alimenta sempre di più la domanda

(7) Sulla meditazione *vipassana* e sui suoi straordinari effetti, riscontrati nei detenuti del carcere di Tihar, cfr. KIRAN BEDI, *op. cit.*, pag. 287 ss.

di sicurezza, in una spirale perversa che nessuno finora ha voluto spezzare e che invece occorre per sempre disinnescare alle radici.

Alla base della situazione attuale sta il tratto distintivo inconfondibile delle società contemporanee. Succubi di una sorta di incantesimo, che consente di adagiare la propria felicità sull'altrui sofferenza, le moderne società si sviluppano secondo schemi e secondo miti che sembrano studiati apposta per far scomparire dalla coscienza di tutti noi il senso della dignità di ogni individuo (anche dell'individuo «colpevole») e perfino la più istintiva pietà animale (come ben ci ricorda HANNAH ARENDT).

Ancora una volta – per restare sul terreno dei contributi offerti da *«Il Ponte»* – ha ragione TURATI quando leva alta la voce per gridare che «la società non ha diritto di sopprimere in noi la dignità, la fierezza, la personalità morale, non ha diritto di deturparci, non ha diritto di far di noi delle cose, senza volontà, senza fisionomia, senza nome».

Le ragioni di carattere utilitaristico si legano così alle ragioni e ai valori delle moderne democrazie: i diritti fondamentali vanno presi sul serio; sono dunque gli anticorpi della democrazia che debbono funzionare, per far sì che presto non diventi più vero ciò che TURATI diceva, e cioè «che le carceri italiane, nel loro complesso, sono la maggiore vergogna del nostro Paese» perché «esse rappresentano l'esplicazione della vendetta sociale nella forma forse più atroce che si abbia mai avuto: noi crediamo di aver abolito la tortura, e i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura, la più raffinata; noi ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice penale, e la pena di morte che ammanniscono a goccia a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice».

Volendo andare ancora più in profondità, bisognerebbe riflettere sul tema del «male radicale» nella natura umana. KANT ha dedicato a questo problema pagine memorabili. «Non si potrà fare a meno di ascoltare – dice il grande filosofo – una lunga e malinconica litania di lamenti dell'umanità: contro la subdola falsità che si insinua persino nell'amicizia più intima ...; contro una tendenza che spinge colui che ha ricevuto un beneficio a odiare il suo benefattore, per cui chi fa del bene deve sempre rassegnarsi ad essere odiato; contro una cordiale benevolenza, la quale tuttavia non manca di osservare che nelle dis-

grazie dei nostri migliori amici c'è qualcosa che non ci dispiace del tutto; e contro molti altri vizi nascosti sotto la maschera della virtù ... al punto che si definisce ormai uomo perbene un uomo cattivo della classe superiore ... Ma se non si è ancora contenti, basta considerare la situazione internazionale»⁽⁸⁾. È proprio la situazione internazionale che ci mette sotto gli occhi, ormai tutti i giorni, le esplosioni collettive di male, rispetto alle quali gli studiosi della psicologia del profondo hanno messo in evidenza con sufficiente chiarezza «quanto costi cara al consorzio umano» la mancanza di coscienza del male radicale che c'è in ciascuno di noi.

Il problema del male è certamente «uno dei problemi centrali dell'uomo moderno»; ed è un problema centrale per l'atteggiamento della società nei confronti dei detenuti.

Utilizzando anche qui gli studi della psicologia del profondo, appaiono subito evidenti le ragioni della rimozione del problema carcerario da parte della collettività: si tratta della «tendenza, agevolmente rinvenibile in tutti gli uomini, alla c.d. proiezione dell'ombra: il proprio male, che si teme e si detesta, viene proiettato, in virtù di un processo inconscio, sul prossimo, sul c.d. capro espiatorio ed è in costui odiato, combattuto e domato».

Se non vogliamo che questo atteggiamento di rimozione finisca per costare assai caro alla collettività italiana, è necessario che fiorisca una consapevolezza collettiva del lato oscuro presente in ciascuno di noi.

Come scrivono noti psicologi di scuola junghiana, «chi acconsente alla esistenza della propria ombra, disponendosi così ad un atteggiamento di umiltà, è anche *molto più propenso* ad accettare il lato oscuro del prossimo, e a non usarlo più, in modo indebito, come parete di proiezione dell'ombra»⁽⁹⁾.

Qui sta la chiave di volta per il rifiuto della concezione del carcere come istituto di vendetta sociale; e qui sta la portata degli insegnamenti della Bibbia: la giustizia vera – come ci ricorda WIESNET nella sua straordinaria interpretazione dell'Antico e del Nuovo Testamento – è la «giustizia del primo passo» (il primo passo di Jahvé verso Adamo, verso Caino ecc.).

(8) KANT, *La religione nei limiti della ragione*, ed. it., Milano, 1996, pagg. 103 ss.

(9) Cfr., per tutti, NAEGELI, *Il male e il diritto penale*, in *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Milano, 1989, pag. 57 ss.

E cos'altro è, se non un inizio di giustizia del primo passo, l'apertura delle carceri all'istruzione, al lavoro, ai rapporti quotidiani con la comunità esterna, ai corsi di meditazione, indispensabili per raggiungere una coscienza di sé?

VEDERE IL CARCERE I LUMI CHE ACCOMPAGNANO LA LIBERTÀ

Gabrio FORTI*

SOMMARIO: 1. Accettazione della concretezza e comprensione della complessità: le basi culturali per la inclusione del carcere nella cornice delle libertà civili di uno Stato di diritto. – 2. Il «disseccante» spirito riduttore delle politiche criminali nell'età della globalizzazione.

1. «In Italia il pubblico non sa abbastanza – e anche qui molti deputati tra quelli che non hanno avuto l'onore di sperimentare la prigionia, non sanno – che cosa siano certe carceri italiane. Bisogna vederle, bisogna esserci stati, per rendersene conto» (CALAMANDREI, 1949: 228-229).

In uno dei discorsi pronunciati alla Camera dei Deputati nelle sedute del 27-28 ottobre 1948 e pubblicati nel fascicolo de «*Il Ponte*» qui encomiabilmente riproposto al lettore, Piero Calamandrei coglie dall'esperienza del carcere, vissuta in prima persona da molti parlamentari e «costituenti» della neonata Repubblica, una sollecitazione morale a comprendere e rischiare la condizione detentiva del momento, riscattandola da quella segregazione mentale messa in atto dal «mondo di fuori», che ha sempre fatto da contrappunto culturale alla esclusione fisica dei carcerati dal consesso civile.

Un'ispirazione a illuminare l'alvo chiuso e opaco del mondo penitenziario deriva a Calamandrei anche dall'esemplare genesi di «quel miracoloso libretto» che è il *Dei delitti e delle pene*; il quale, ricorda, fu scritto da Cesare Beccaria sulla spinta dei racconti dell'amico Alessandro Verri sugli orrori delle carceri: più che un trattato scientifico, «un grido di angoscia», «poche pagine che bastarono in pochi anni a travolgere in tutta l'Europa i patiboli e gli strumenti di tortura».

* Ordinario di Criminologia e Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il noto invito beccariano a «che i lumi accompagnino la libertà» sembra del resto attraversare per intero, non solo metaforicamente, come un netto e teso filo iridescente, questo storico e prezioso numero de «*Il Ponte*». Con mirabile unità di intenti e di voci, i molteplici contributi testimoniano compattamente e fattivamente la consapevolezza che «i mali che nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta» e che «in faccia ai lumi sparsi con profusione nella nazione, tace la calunniosa ignoranza e trema l'autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle leggi» (BECCARIA, 1764: 122-123). Alla visione «oltremodo confusa» di tutta la materia penitenziaria, «anche nella mente di non pochi di coloro che siedono in Parlamento» (VINCIGUERRA, 1949: 256), si oppone infatti l'idea di legalità, la chiarezza della legalità; alla memoria dell'«illegale» maglio del Tribunale speciale fascista che ieri si era abbattuto su molti, si risponde con l'invito a intraprendere «un'analisi fredda e sincera della realtà» carceraria di oggi (BAUER, 1949: 239).

Vigeva ancora (e si sarebbe dovuto attendere a lungo per una sua sostituzione) il Regolamento per gli istituti di prevenzione di pena promulgato il 18 giugno 1931: una «brusca reazione a quelle tendenze democratiche umanitarie, le quali s'erano infiltrate nella vecchia struttura dei nostri ordinamenti carcerari» (VINCIGUERRA, 1949: 258). Il serrato *j'accuse* mosso da Mario Vinciguerra a siffatto Regolamento, uscito dalla mente di Alfredo Rocco, e, in ispecie, alla Relazione che lo accompagnò, basterebbe di per sé a illustrare come l'assetto dell'intero sistema punitivo si riveli nel modo più eloquente attraverso il ruolo e la fisionomia da esso attribuita alla pena carceraria.

In tale atto di accusa si ritrova del resto, puntualmente compendiato, lo spirito della critica mossa in questi decenni dai penalisti a un'altra famosa creatura di Alfredo Rocco, quel codice penale dalla cui «eredità perversa», dopo più di settant'anni, ancora non si è riusciti a prendere commiato (MARINUCCI, 1985: 327). Esso costituisce dunque una lettura stimolante anche per chi voglia prefigurarsi le linee di un nuovo codice penale davvero capace di tracciare un deciso e innovativo rovesciamento in chiave democratica e pluralistica del suo ingombrante predecessore, che si manifesta autoritario soprattutto perché, al riparo dell'accattivante eleganza e dell'equilibrio autoreferenziale delle sue soluzioni tecniche, sdegna il dettame

metodologico ormai condiviso da ogni moderno giusriformista, ossia quell'umile e paziente «andare dritto alla verità effettuale della cosa» piuttosto che alla «immaginazione di essa», per scrivere e fare «cosa utile a chi la intende» (MACHIAVELLI, 1513: 74-75), che certo il fiorentino Calamandrei doveva molto apprezzare nell'insegnamento del suo illustre conterraneo rinascimentale: «uomo così saggio» e «sostenitore della libertà, per la cui difesa inoltre ha dato i consigli più salutari» (SPINOZA, 1677: 33)⁽¹⁾.

Osservava infatti Vinciguerra come le pur brillanti qualità intellettuali di Alfredo Rocco, si aggirassero «in un'atmosfera mentale tenebrosa» (VINCIGUERRA, 1949: 257): «egli era uno studioso attento e metodico» e tuttavia «la materia la vide in un modo libresco, senza una conoscenza diretta della vita reale delle prigioni» (VINCIGUERRA, 1949: 259). Nelle linee di intervento sulla questione penitenziaria congegnate da Rocco è dato anzi cogliere un frammento minimo, la cui metaforica asportazione e analisi consente di per sé un'accurata diagnosi del «cupo spirito informatore» del Regolamento, non meno che del vigente codice penale: il caparbio bando della *musica* dalla vita dei carcerati. Come ricorda Vinciguerra, con un'assonanza di accenti che sembra degno contrappasso all'oggetto della sua critica, Alfredo Rocco, avendo «fitto in mente il chiodo della 'pena afflittiva'», non poteva certo interessarsi di quanto già sperimentato nei suoi anni presso i penitenziari americani in merito agli effetti oltremodo benefici delle audizioni musicali per i detenuti (VINCIGUERRA, 1949: 258-259).

Qui Rocco ci appare incarnazione di quello «spirito riduttore», di quel lato perverso della mentalità burocratica, la cui caratteristica essenziale, come scriveva Lukacs, è la «spontaneità», ossia l'atteggiamento per il quale «l'oggetto dell'interesse e dell'attività è immediato, e soltanto immediato»

(1) Strette corrispondenze con questo passo machiavelliano presenta un brano del filosofo Spinoza sui «filosofi», dei quali si dice che «essi considerano gli uomini, non come sono, ma come vorrebbero che fossero: è per questo che per lo più, invece di un'etica, hanno scritto una satira, e non hanno mai concepito una politica che potesse essere messa in pratica, ma teorie da considerare chimeriche o che avrebbero potuto trovare realizzazione nel paese di Utopia, o nell'età dell'oro dei poeti, ovvero lì dove non ve n'era bisogno alcuno. Dal momento che si ritiene che vi sia uno scarto fra teoria e prassi per tutte le scienze che hanno un'applicazione pratica, e in special modo per la politica, per governare uno Stato nessuno è considerato meno adatto dei teorici, vale a dire dei filosofi» (SPINOZA, 1677: 4; GALLICET CALVETTI, 1972: 11-12).

(LUKACS, 1940: 221), perché si ha, appunto, «fitto in mente» qualche «chiodo», magari il chiodo della retribuzione, della assoluta risposta col *malum passionis* al *malum actionis*. Una tale immersione, esclusiva e totalizzante, nel singolo atto, nella singola «pratica», perdendo di vista la complessa rete di relazioni di quell'atto con la struttura sociale e la pulsante vita in cui esso è inserito, appariva, al critico marxista, null'altro «che uno strumento del dominio borghese», un ingranaggio volto a «incatenare gli uomini al loro immediato lavoro e separarli dal resto della società, farli ciechi davanti alle complesse leggi della vita sociale» (MAGRIS, 1963, 1976: 124).

Non si è certo indotti a evocare, al cospetto di *questa* torva manifestazione di rigidità burocratica, il corpo di lavoratori intellettuali specializzati, ben distinto dal ceto politico, che per Weber costituiva una delle conquiste degli Stati: senza la quale «saremmo fatalmente esposti al pericolo di una terribile corruzione e di un filisteismo generalizzato e ne risulterebbe minacciato anche il funzionamento puramente tecnico dell'apparato statale» (WEBER, 1919: 58; WEBER, 1922, 75 ss.). Né tanto meno viene alla mente il burocrate imperiale austriaco, mitizzato da una sterminata letteratura, il quale a sua volta, certo, attribuiva «una realtà di per sé al protocollo, alla precisione notarile, concepita quasi staccata dal suo contenuto e dai legami con l'effettiva sostanza dell'amministrazione», e tuttavia portava «in questa passione formalistica una nota quasi sacrale, la sottintesa dedizione a un ordine gerarchico che ha molto di religioso»; al punto che «questo mito di impeccabile signorilità e rispettosa educazione», cui almeno in parte corrispondeva effettivamente «un alto grado di livello civile della classe burocratica austroungarica», «desterà una fascinosa ammirazione anche negli avversari dell'Austria» (MAGRIS, 1963, 1976: 124-125).

No: qui si materializza, in una delle sue molte sembianze, la truce banalità del male (ARENDE A., 1963) propria soprattutto delle burocrazie degli Stati totalitari o autoritari, che tanto più odiosa doveva apparire, nel suo tenace persistere entro gli apparati, nel suo diuturno incombere anche sulla neonata democrazia, a molti uomini usciti dalla Resistenza ancora memori degli omicidi di massa perpetrati pochi anni prima. Lo sterminio nazista non fu infatti soltanto «l'esito tecnologico di una società industriale, ma anche l'esito organizzativo di una società burocratica» (BROWNING, 1983: 148), il risultato dell'impegno delle

autorità del Terzo Reich a conferire all'eliminazione dei propri avversari «una parvenza di normalità legalizzata» (BIENATI, 2002: 124), con ciò attivando uno fra i più potenti meccanismi di «neutralizzazione» del crimine che la storia abbia mai conosciuto. In un tale gigantesco apparato di razionalizzazione del male è stato del resto identificato un tratto talora rinvenibile anche nelle più rispettabili «civiltà moderne» (BAUMAN, 1992: 32), laddove «le condizioni della gestione razionale delle attività produttive ... funzionano contemporaneamente come potenti fattori che isolano l'azione finalizzata, razionale, dal rapporto con processi governati da altre norme (per definizione irrazionali), svincolandola dai postulati della mutua assistenza, della solidarietà, del reciproco rispetto e così via». «Questo esito generale della tendenza razionalizzatrice è stato codificato e istituzionalizzato, non certo inaspettatamente, nella moderna burocrazia. Per quest'ultima, secondo un'analoga rilettura a posteriori, il mettere a tacere la morale si rivela come la principale preoccupazione: come, a ben guardare, la condizione fondamentale del suo successo in quanto strumento di coordinazione razionale dell'azione. Inoltre, nel perseguire in modo impeccabilmente razionale la propria quotidiana attività di *problem solving*, essa si dimostra capace di generare soluzioni analoghe a quella dell'Olocausto» (BAUMAN, 1992: 38-50).

Era stato del resto lo stesso Calamandrei (CALAMANDREI, 1954: 145 ss.), come ci ricorda ultimamente Federico Stella (STELLA, 2001a: 32), a identificare nell'«indifferenza burocratica» la forza perversa capace di fare dell'«uomo vivo» un «uomo disseccato», e a additarne i guasti prodotti nelle aule giudiziarie. Supremamente coerente con questa avversione per il peggiore spirito burocratico è del resto il richiamo di Calamandrei alla *visione* e, dunque, alla comprensione del carcere; ossia, in fondo, alla comprensione della totalità umana, capace «per esempio, di non ridurre un essere umano al suo crimine e neppure, se ha commesso più crimini, alla sua criminalità» (MORIN, 1999: 103). Quella comprensione degli altri che «richiede la coscienza della complessità umana»: «nella vita quotidiana ci precipitiamo a rinchiudere nella definizione di criminale l'autore di un crimine, riducendo tutti gli altri aspetti della persona a questo unico tratto» ed è a volte la letteratura ad aiutarci a estrarre un tale «chiodo» fitto nella mente, quando *vediamo* «nei loro molteplici aspetti i re gangster di Shakespeare e i gangster regali dei film polizieschi» o ci accorgiamo che «un cri-

minale si può trasformare e riscattare come Jean Valjean o Raskol'nikov» (MORIN, 1999: 105-106).

Entro la macchina burocratica e spersonalizzante del carcere si poteva riconoscere, come unica legge, la legge della paura, che si traduce in una norma: «abbassare, umiliare il detenuto in ogni occasione» (BAUER, 1949: 240). «Il carcere è anzitutto e soprattutto, direi quasi esclusivamente, custodia; e custodia significa rendere impossibile la fuga dei custoditi, ma anche evitare ogni *grana*», «di qui la tendenza ad organizzare la vita carceraria come quella di un ambiente in cui si smorzi ogni virile velleità, in cui tutto proceda pel binario di una agevole *routine*, in cui soprattutto la sicurezza della custodia sia affidata essenzialmente agli ostacoli materiali e alla riduzione al minimo dell'autonomia del detenuto, della sua possibilità di operare, di muoversi, di assumere una responsabilità, di svolgere una attività che lo rifaccia uomo» (BAUER, 1949: 239). L'inganno della rieducazione viene smascherato: «l'unica forma di rieducazione alla quale sono assoggettati i detenuti è data dalla assistenza religiosa e dalla presenza di una biblioteca carceraria»; l'opera di rieducazione civile manca completamente perché «la figura del direttore è la figura del mero burocrate-amministratore», perché manca «un vero e proprio corpo di educatori» e soprattutto perché non è valorizzato adeguatamente nei detenuti il beneficio che potrebbe loro derivare dalla «virtù educativa del lavoro e dello studio» (BAUER, 1949: 249-254).

In un'epoca volta alla «luminosa» riconquista della legalità, proiettata al ristabilimento di uno Stato di diritto e alla consapevolezza di un patrimonio di diritti profuso in *ognuno*, l'oscura realtà del carcere appariva ancor più «scandalosa». Come ricordava Altiero Spinelli, è «una ben strana maniera di rieducare» quella che consiste nello staccare il delinquente da «tutta la rete dei rapporti sociali, e nel metterlo in un insieme di regole nuove, per rispettare le quali egli non ha più bisogno di alcun senso di responsabilità»: «si acuisce cioè in modo morboso quella inconsistenza della volontà, che lo ha portato al delitto» (SPINELLI, 1949: 311). La condizione del «prigioniero» è del resto il risultato di una sistematica pressione ad assumere abitudini e condotte tipiche dell'ambiente penitenziario e dunque *del tutto diverse* dai comportamenti promossi dalle regole culturali operanti fuori dalle mura del carcere (BAUMAN, 1998: 120).

Al cospetto di quelle plumbee «fabbriche di immobilità» (BAUMAN, 1998: 116) che sono le carceri moderne, riluce la consapevolezza che «l'io individuale trova la sua vera identità in una continua mobilità che gli permette di essere sempre altrove» (MAGRIS, 1978: 353-354). Calamandrei intuisce peraltro che l'immobilizzazione e la segregazione del carcere, l'appiattimento delle persone sull'unidimensionalità del giudizio criminale, si attuano non già soltanto con l'inclusione del detenuto *nella* istituzione totale, ma anche, e forse soprattutto, con l'esclusione *del* carcere in sé dall'attenzione pubblica, con la segregazione dell'universo penitenziario dalla consapevolezza collettiva; che, dunque, il problema si situa nella discontinuità, nella discrasia tra il riconoscimento dei diritti proprio del mondo «di dentro» e quello «di fuori»; che il «contenuto pratico» dei diritti individuali non può fare a meno dell'inclusione, della comprensione, anche del carcere: della pratica di quell'«etica della comprensione», ossia della sapienza di «comprendere prima di condannare» per la quale passa la «via dell'umanizzazione delle relazioni umane» (MORIN, 1999: 104).

L'invocata visione – «comprensiva» e includente – della realtà umana e carceraria è del resto sviluppo naturale della concezione di Calamandrei delle libertà civili, per la quale «i diritti di libertà in regime democratico non devono concepirsi come il recinto di filo spinato entro cui il singolo cerca scampo contro gli assalti della comunità ostile, ma piuttosto come la porta che gli consente di uscir dal suo piccolo giardino sulla strada e di portare il suo contributo al lavoro comune: libertà, non garanzia di isolamento egoistico, ma garanzia di espansione sociale» (VASSALLI, 1997). Una garanzia che trova logica corrispondenza nella sua visione dei diritti di libertà intesi come libertà positive, per cui lo Stato deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che si frappongono alla libera espansione morale e politica della persona umana, trasfuso in quell'art. 3 della Costituzione, in cui la stessa Corte Costituzionale, in una prospettiva contrattualistica, potrà leggere in seguito anche la prescrizione per lo Stato di favorire, al massimo, la riconoscibilità sociale dell'«effettivo contenuto precettivo delle norme»⁽²⁾, necessario corollario del principio di riserva di legge e, dunque, di legalità. Analoga calamandreiana ispirazione leggiamo nella

(2) Corte Cost. 23-24 marzo 1988, n. 364, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, con commento di D. PULITANÒ, pagg. 686 ss.

più recente giurisprudenza costituzionale, che ritiene ormai di investire della finalità rieducativa il complessivo contenuto ontologico della pena, «da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»⁽³⁾, con ciò esprimendo una nuova attenzione per il soggetto che delinque (FIANDACA, 1991: 274) e, dunque, a ben vedere, una concezione della condizione detentiva concretamente riconquistata all'*inclusione* nel quadro dei diritti riconosciuti complessivamente dalla carta costituzionale. Correlativamente, è la consapevolezza dei diritti diffusi, ossia l'evolversi della società verso un sistema «a cultura civica»⁽⁴⁾, a generare di per sé la spinta morale a una tale «inclusione», alla de-segregazione dell'universo carcerario, visto che la percezione, in *ognuno*, della propria libertà, è la condizione per squarciare quel velo, troppo spesso, e in realtà sottilissimo, che «separa noi tutti da chi è rinchiuso in carcere» (BEDI, 2001; STELLA, 2001: VIII).

«Vedere! questo è il punto essenziale» (CALAMANDREI, 1949: 229). Il rischiaramento dell'«atmosfera mentale tenebrosa» in cui sono state concepite le codificazioni fasciste, c'è già, tutto, nella vicenda d'impavida accettazione della sfida della concretezza e della complessità umana evocata da Calamandrei, relativa a quel magistrato fiorentino (poi assassinato dai fascisti sulla porta della Corte d'Appello) che aveva chiesto ai suoi superiori di poter trascorrere qualche tempo presso un penitenziario, «confuso coi carcerati, perché soltanto in questo modo egli si rendeva conto che avrebbe capito qual'è la condizione materiale e psicologica dei reclusi, e avrebbe potuto poi, dopo quella esperienza, adempiere con coscienza a quella sua funzione di giudice di sorveglianza».

(3) Cfr. Corte Cost., 26 giugno 1990, n. 313, in *Giur. cost.*, 1990, pagg. 1981 ss., e in *F. It.*, 1990, I, c. 2385, con commento di G. FIANDACA.

(4) Nei sistemi basati su una cultura civica (*civic-culture-based-systems*), che possono collocarsi al culmine del processo evolutivo della società e, quindi, del processo di acquisizione-interiorizzazione diffusa dei valori sociali, i cittadini non avvertono la necessità di un intermediario influente per ottenere i benefici dell'attività amministrativa e hanno sviluppato solide norme a livello di comunità, sostenute da associazioni volontarie che ripagano gli appartenenti in termini di soddisfazione morale più che di vantaggi pecuniari. Lo scambio politico raramente assume la forma della corruzione, con palese flusso di denaro, ma si svolge in forme rispettabili e sofisticate (contratti di consulenza, pranzi, parcelle legali ecc.). «Si tratta di comunità 'pulite' in quanto i leaders politici non sono vincolati da accordi reciproci nei confronti di seguaci appartenenti a classi inferiori, accordi di cui questi ultimi potrebbero servirsi per imporre agli strati più 'rispettabili' i propri stili di concorrenza» (HEIDENHEIMER, 1978: 23).

È lo stesso dettame «della concretezza, della solidità ed energia spirituale, della disciplina interiore» che Tristano Codignola ricostruisce nella recensione alle *Lettere dal carcere*, quale unitario filo conduttore della «vita familiare e sentimentale, vita culturale e intellettuale, e vita politica» di Antonio Gramsci (CODIGNOLA, 1949: 429), e che riluce in una delle opere più note di Calamandrei, *L'elogio dei giudici scritto da un avvocato*, uscito in prima edizione nel 1935: «il segreto della giustizia sta in una sempre maggiore umanità ed in una sempre maggiore vicinanza umana fra avvocati e giudici nella lotta comune contro il dolore: infatti, il processo, e non solo quello penale, di per sé è una pena, che giudici ed avvocati debbono abbreviare rendendo giustizia». L'idea della pena come *extrema ratio*, così centrale alla riflessione penalistica, è tutta compendiata in questa considerazione applicata al concretissimo rapporto tra avvocati e giudici, e si esprime appunto come traduzione in principio giuridico della fulminante osservazione beccariana secondo cui «non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d'una nazione per prevenirlo» (BECCARIA, 1764: 103).

Eppure, di lì a poco, Calamandrei dovrà prendere atto di quella gran voglia di non vedere, di «schivare il concreto» (CANETTI, 1974, 11; FORTI, 2000, IX)⁽⁵⁾, che torna ciclicamente nella storia d'Italia. C'è una parola che esprime questa ricorrente, sussiegosa pretesa di sottrarsi alla *visione*, di volgere le spalle a ogni pur rada stagione di riscatto civile: il «fastidio». Fastidio non dico per la verità, ma anche solo per il timore di

(5) «Schivare il concreto è uno dei fenomeni più inquietanti della storia dello spirito umano. C'è una netta tendenza a buttarsi lontano, subito, e a dimenticare così tutto ciò contro cui si va continuamente a sbattere. Lo slancio del gesto di partire, l'audacia avventurosa delle spedizioni in terra remota, ingannano circa le loro motivazioni. Non di rado si tratta semplicemente di evitare quanto ci sta dappresso, poiché non siamo all'altezza di affrontarlo. Ne avvertiamo la pericolosità e preferiamo avere a che fare con altri pericoli di ignota entità. Anche quando ci imbattiamo in questi ultimi, ed accade puntualmente, essi posseggono pur sempre il brillio delle cose improvvise e uniche. Solo chi fosse molto limitato potrebbe condannare questa qualità avventurosa dello spirito, sebbene essa derivi talvolta da palese debolezza. Ci ha condotto a un ampliamento del nostro orizzonte di cui siamo orgogliosi. Ma oggi, come tutti sappiamo, la situazione dell'umanità è così seria che dobbiamo volgerci a quanto vi è di più vicino a noi e di più concreto. Neppure presagiamo quanto tempo ci sia rimasto per vedere il peggio; ma potrebbe darsi benissimo che il nostro destino fosse subordinato a determinate, dure conoscenze che ancora non possediamo» (CANETTI, 1974: 11).

quella che Kafka chiamava la «smorfia sul viso che si ritrae abbagliato dalla sua luce»; il timore per la prospettiva anche solo di sottrarre dal suo «torpido gorgo» «la vita stessa nel suo caldo scorrere», «avvolta dall'alone di una pienezza di senso» (MAGRIS, 1978: 352).

Non è un caso che il fascicolo de «*Il Ponte*» di cui qui discorriamo si collochi cronologicamente all'inizio di quella che Giuliano Vassalli ricordava essere la «terza fase» dell'impegno costituzionale di Calamandrei; una fase che potrà dirsi conclusa solo nel 1955, un anno prima della morte del giurista fiorentino e che per vari anni sarà contrassegnata da una combattiva delusione, «non del tutto priva di speranza» per la mancata attuazione della Costituzione (VASSALLI, 1997). È il periodo a cui risale lo scritto a cui Bobbio appose il titolo «La Costituzione e le leggi per attuarla», ma il cui titolo originario era, quando fu pubblicato la prima volta da Laterza nel 1955, nel volume «Dieci anni dopo (1945-1955)», «Come si fa a disfare una Costituzione».

La reazione per il ritardo nell'attuare la Costituzione e il suo «programma legalitario di rinnovamento democratico», trovava in fondo le sue radici in un altro famoso scritto di Calamandrei, intitolato «Desistenza», pubblicato su «*Il Ponte*». In esso si esprimeva «sconforto e ribellione» per quell'«atteggiamento di rinuncia, di abbandono, di dimenticanza, che è più profondo ed oscuro delle crisi della Resistenza». «Un nuovo disfacimento morale, attribuito ai cosiddetti benpensanti. Non si trattava tanto dei torturatori, razziatori, collaborazionisti tornati in libertà o del fallimento dell'epurazione amministrativa, e simili. Si trattava del dimostrarsi quasi infastiditi a sentir parlare della guerra e dei suoi orrori, del nazismo, dei comitati di liberazione nazionale, delle critiche verso la nuova pace con le sue ingiustizie; si trattava della ripresa, al di là della fine della simbologia fascista, di un costume sotterraneo di accomodamento, della ritenuta inutilità di discutere il come e perché era avvenuto ciò che era avvenuto, del decadere di una coscienza civile. L'idea di una restaurazione clandestina compare già in quell'articolo» (VASSALLI, 1997).

È in questo «costume sotterraneo di accomodamento», già censito nel 1946, che negli anni successivi Calamandrei identificherà la principale causa di ritardo nell'attuazione costituzionale. «La Costituzione italiana potrà riprendere la sua strada verso una democrazia sempre più piena e diventare una realtà politica, se le nuove generazioni sentiranno il dovere di andare in pellegrini-

naggio con il loro pensiero riconoscente in tutti i luoghi di lotta e di dolore dove i fratelli sono caduti per restituire a tutti i cittadini italiani dignità e libertà. Nelle montagne della guerra partigiana, nelle carceri dove furono torturati, nei campi di concentramento dove furono impiccati, nei deserti o nelle steppe dove caddero combattendo, ovunque un italiano ha sofferto e versato il suo sangue per colpa del fascismo, ivi è nata la nostra Costituzione. Se essa può apparire alla decrepita classe politica che lotta vanamente per salvare i suoi privilegi come una inutile carta che si può impunemente stracciare, essa può diventare per le nuove generazioni, che saranno il ceto dirigente di domani, il testamento spirituale di centomila morti, che indicano ai vivi i doveri dell'avvenire» (CALAMANDREI, 2000: 133-134). È noto del resto come una delle più fiere battaglie combattute dal Calamandrei per l'attuazione costituzionale fu quella per l'istituzione della Corte Costituzionale, per la quale si sarebbe dovuto attendere fino al 1953; una lotta segnata anche da «grottesche schermaglie» (VASSALLI, 1997), come quella di un celebre parlamentare il quale aveva proposto che i membri di nomina parlamentare dovessero appartenere tutti alla maggioranza.

Il medesimo alito di concretezza, di attenzione alla «verità effettuale delle cose» e, dunque, alle condizioni reali di tutela dei diritti di libertà, del Calamandrei che invita a tenere viva e diffondere l'esperienza *visiva* dei politici e intellettuali che «hanno avuto l'onore di sperimentare la prigionia», spira del resto nell'insistenza del giurista fiorentino sull'interdipendenza tra la parte «organizzativa» e quella «ordinativa» della Costituzione; nella consapevolezza dunque che «affinché le proclamazioni dei diritti individuali, solennemente consacrati nella Costituzione, abbiano un'efficacia pratica, non basta che le formule in cui essi sono scritti siano precise e spesso perfino troppo verbose, ma occorre soprattutto che funzionino in maniera efficiente e sicura gli organi costituzionali posti a garanzia di quei diritti» (CALAMANDREI, 2000: 48). Rilevava dunque come l'inefficienza della parte organizzativa della Costituzione si risolvesse in una minore tutela per i diritti scritti nella parte ordinativa avanzando altresì il sospetto «che il perfezionamento della parte organizzativa *sia preordinatamente ritardato o eluso dalle forze politiche al potere, proprio allo scopo di evitare che l'entrata in vigore degli organi di garanzia costituzionale sia un contenuto pratico ai diritti individuali*» (CALAMANDREI, 2000: 48). «L'arbitrio governativo sopravvive oggi in Italia molto più prepotente e

radicato di quello che le norme della Costituzione, se fossero lealmente attuate, potrebbero consentire: tanto che si può perfino dubitare ... se l'Italia si possa oggi qualificare come uno 'Stato di diritto', nel quale il principio di *legalità* sia qualcosa di più di un'etichetta» (CALAMANDREI, 2000: 53).

2. Quanto mai rischiaranti, anche per l'oggi, ci appaiono, dunque, «i lumi sparsi con profusione» dal fascicolo de «*Il Ponte*» dedicato al problema carcerario. Lumi che, come si è visto, non investono soltanto il suo oggetto immediato, la questione penitenziaria nell'Italia alla fine degli anni Quaranta. La «disseccante» chiusura alla comprensione dell'universo umano, lo «spirito riduttore» che i politici e intellettuali italiani dell'immediato dopoguerra identificavano nella situazione e nella *condizione* detentiva, con i suoi effetti «disgreganti» sulla persona (FOA, 1949: 299), aleggia come una persistente caligine anche sulla odierna discussione della questione penale, della quale del resto il tema dolente del carcere, con la sua ancora troppo ingombrante presenza tra gli strumenti della politica criminale, resta, fatalmente, uno degli snodi più emblematici.

a) Si avverte, innanzi tutto, uno «spirito riduttore» nella forma di una crescente burocratizzazione della *politica* criminale. La mentalità amministrativistica con la quale si ritiene di gestire la quotidianità del crimine, appare l'antitesi di quella che proprio Weber additava come «la qualità psicologica fondamentale dell'uomo politico», ossia la «lungimiranza», intesa come la «capacità di far agire su di sé la realtà con calma e raccoglimento interiore: dunque, la distanza tra le cose e gli uomini»; una cifra mentale che implica, per l'uomo politico, di «dominare in se stesso, ogni giorno e ogni ora, un nemico del tutto banale e fin troppo umano: la vanità comune a tutti, la nemica mortale di ogni dedizione a una causa e di ogni distanza e, in questo caso, della distanza rispetto a se stessi». Assai più pericolosa che nei circoli accademici e intellettuali, presso i quali essa costituisce peraltro una sorta di «malattia professionale», è, questa caratteristica, nell'ambito politico, inevitabilmente pervaso da aspirazioni al potere: «vi sono infatti in ultima analisi soltanto due tipi di peccato mortale sul terreno della politica: l'assenza di una causa e – spesso ma non sempre, si tratta della stessa cosa – la mancanza di responsabilità. La vanità, vale a dire il bisogno di porre se stessi in primo piano nel modo più visibile possibile,

induce l'uomo politico nella fortissima tentazione di commettere uno di questi due peccati, se non tutti e due insieme. E ciò tanto più in quanto il demagogo è costretto a contare sull'«effetto»; egli si trova perciò continuamente in pericolo tanto di diventare un mero attore quanto di prendere con leggerezza la responsabilità per le conseguenze del suo agire e di preoccuparsi solamente della «impressione» che suscita. L'assenza di una causa lo porta ad aspirare alla luccicante apparenza del potere invece che al potere effettivo; la mancanza di responsabilità a godere del potere soltanto per il potere stesso, senza uno scopo concreto» (WEBER, 1919: 95-96).

Riflesso tangibile di questa deriva burocratica della politica criminale è, per l'appunto, il suo rinchiudersi in orizzonti centrati su un custodialismo, che assume sempre più spesso le sembianze di «tolleranze zero» (WACQUANT, 1999) variamente atteggiate, aventi peraltro come comune ricaduta, «cifre alla mano», il «rapido infoltirsi» della schiera dei carcerati: un fenomeno ormai «di portata universale» (BAUMAN, 1998: 125-126), non dissimile da quanto poteva constatare ai suoi tempi Riccardo Bauer a proposito della «grande influenza nella vita di una nazione» del carcere, tanto elevata essendo la percentuale di persone che vi passano (BAUER, 1949: 239-241). È un dato di fatto del resto che da parecchi anni la promessa di «stroncare il crimine» occupa, in America, ma non solo là, una posizione di primo piano nei programmi elettorali, «qualunque sia la collocazione politica del candidato» (BAUMAN, 1999a: 20-21). «Fare qualcosa», ma soprattutto «farsi vedere mentre si fa qualcosa nella lotta contro la criminalità» produce un'elevata rendita elettorale (BAUMAN, 1998: 129): ed è proprio *questo* farsi vedere, in cui si manifesta la moderna «vanità» del politico, ad aver bisogno del *non* vedere il carcere e, contemporaneamente, del *non* vedere una criminalità dei potenti «orribilmente» priva «di quegli aspetti drammatici che rendono affascinante lo spettacolo dei processi a semplici ladri e assassini» e che si mantiene comunque sfuggente grazie a quella globalità delle *élites* «che vuol dire mobilità», ossia «capacità di sfuggire, di evadere» ai «guardiani dell'ordine» fatalmente inchiodati alle chiuse realtà locali (BAUMAN, 1998: 136-138).

b) Una tale tendenza alla «riduzione della complessità» umana del crimine che attanaglia la prospettiva politico-criminale appare peraltro omologa e sincrona a un atteggiamento

dedicato al problema carcerario. Lumi che, come si è visto, non investono soltanto il suo oggetto immediato, la questione penitenziaria nell'Italia alla fine degli anni Quaranta. La «disseccante» chiusura alla comprensione dell'universo umano, lo «spirito riduttore» che i politici e intellettuali italiani dell'immediato dopoguerra identificavano nella situazione e nella *condizione* detentiva, con i suoi effetti «disgreganti» sulla persona (FOA, 1949: 299), aleggia come una persistente caligine anche sulla odierna discussione della questione penale, della quale del resto il tema dolente del carcere, con la sua ancora troppo ingombrante presenza tra gli strumenti della politica criminale, resta, fatalmente, uno degli snodi più emblematici.

a) Si avverte, innanzi tutto, uno «spirito riduttore» nella forma di una crescente burocratizzazione della *politica* criminale. La mentalità amministrativistica con la quale si ritiene di gestire la quotidianità del crimine, appare l'antitesi di quella che proprio Weber additava come «la qualità psicologica fondamentale dell'uomo politico», ossia la «lungimiranza», intesa come la «capacità di far agire su di sé la realtà con calma e raccoglimento interiore: dunque, la distanza tra le cose e gli uomini»; una cifra mentale che implica, per l'uomo politico, di «dominare in se stesso, ogni giorno e ogni ora, un nemico del tutto banale e fin troppo umano: la vanità comune a tutti, la nemica mortale di ogni dedizione a una causa e di ogni distanza e, in questo caso, della distanza rispetto a se stessi». Assai più pericolosa che nei circoli accademici e intellettuali, presso i quali essa costituisce peraltro una sorta di «malattia professionale», è, questa caratteristica, nell'ambito politico, inevitabilmente pervaso da aspirazioni al potere: «vi sono infatti in ultima analisi soltanto due tipi di peccato mortale sul terreno della politica: l'assenza di una causa e – spesso ma non sempre, si tratta della stessa cosa – la mancanza di responsabilità. La vanità, vale a dire il bisogno di porre se stessi in primo piano nel modo più visibile possibile,

tenuto di azioni: le sue unità diventano dei recipienti, geometricamente delimitati, che si tratta di riempire con unità di tempo geometricamente minori» (FOA, 1949: 299-300).

È significativo del resto che in una delle esperienze più innovative di trasformazione della realtà carceraria si sia proprio pensato di intervenire sulla gestione del tempo dei reclusi, per renderlo produttivo, non «vuoto» (BEDI K., 2001).

Nell'epoca odierna «la comunicazione trionfa», senza però che a questa profusione di *tecniche* di comunicazione corri-

sponda affatto un apporto di comprensione, ma al massimo un aumento della «intelligibilità» (MORIN, 1999: 97-98). Tutti siamo del resto consapevoli delle ingenti risorse di tempo e di spazio che notiziari e *fiction*, quotidiani e periodici dedicano alle vicende criminali. Il fatto che giornali e televisione siano portati ad assecondare la forte, talora morbosa, attrazione del pubblico per il crimine, specie se impressionante e spettacolare, non rappresenta certo una novità. Ciò che muta, da un'epoca all'altra, è semmai il tipo di distorsione cui la realtà criminale è soggetta nell'atto di transitare attraverso il collo di bottiglia dei *mass media*.

Se il nostro tempo è segnato dal dominio della tecnica e del mercato, i *mezzi* di comunicazione di massa sottostanno spesso alla medesima inversione logica che un tale dominio comporta, ossia alla preponderanza del *mezzo* rispetto al *fine*: è sempre in agguato, dunque, l'insidia che le esigenze di autoaffermazione di *questi* particolari mezzi tecnici prendano il sopravvento sulla legittima aspettativa di chi ne fruisce a ottenere dati attendibili per fondare le proprie valutazioni e scelte di vita. La ricerca dell'«effetto», la confezione delle cronache secondo modalità che, rappresentando la criminalità come sommatoria di singoli comportamenti aggressivi a gravità esponenziale, vogliono soprattutto attrarre la curiosità del pubblico, ostacolano la prevenzione del crimine e ingenerano un'errata percezione del rischio di subire personalmente i reati.

Tra le modalità di rappresentazione televisiva e giornalistica della criminalità più caratteristiche del nostro tempo, vi è la tendenza a disporsi e organizzarsi per cicli, a muoversi secondo il ritmo di ondate emozionali polarizzate su uno o più temi dominanti, destinati a sospingere di volta in volta in secondo piano, a rendere «assenti», anche per lunghi periodi, articolazioni e manifestazioni del fenomeno criminale altrettanto distruttive di quelle temporaneamente investite dalla luce di riflettori. Si determina allora un'artificiale scomposizione della criminalità in monadi indipendenti, in blocchi erratici, in «emergenze» che rivendicano ogni volta l'esclusiva dell'attenzione: la delinquenza giovanile, la criminalità dell'immigrato, le rapine, i sequestri di persona, la violenza negli stadi, il terrorismo...

Anche queste modalità di rappresentazione del fenomeno criminale possono essere iscritte nella frammentata percezione cronologica propria delle società contemporanee, per le quali, come è stato scritto, «il tempo non è più un fiume, ma un insie-

me di pozzanghere» (BAUMAN, 1999b). Su questa dinamica si appiattisce non di rado anche la politica o, almeno, quella politica priva di weberiana «lungimiranza» che, ansiosa di incamerare facili rendite demoscopiche o elettorali dal senso di insicurezza diffuso, reagisce con impulsiva immediatezza agli stimoli dell'attualità: al punto di adottare, anche in materie delicate, scelte legislative frammentarie e di breve respiro, spesso contraddette da repentini ripensamenti alla luce di un diverso manifestarsi dei dati reali.

Anche la rappresentazione del crimine da parte dei *media* può annoverarsi allora tra i fattori che concorrono al mantenimento della centralità del carcere, contraddicendo nei fatti il dettame dell'*extrema ratio*. Ciò avviene perché la comunicazione di massa predispone alla segregazione fisica degli autori dei reati attraverso un progressivo processo di semplificazione della questione criminale e delle sue complessità, di estraniamento dai suoi autori o ritenuti potenzialmente tali. «Segregare qualcuno nello spazio e confinarlo con la forza è stato, nei secoli, un modo quasi viscerale, istintivo, di reagire alla diversità, in particolare a quelle diversità che non si potevano o non si volevano accogliere all'interno della rete normale dei rapporti sociali», «significava soprattutto vietare o sospendere le comunicazioni con lui, e quindi perpetuare con la forza la sua condizione di estraniato» (BAUMAN, 1998: 116). Al contempo, però, è lo stesso *deficit* di comunicazione sugli aspetti personali delle vicende criminali e l'isolamento artificiale delle singole forme di criminalità a facilitare la «riduzione» del problema criminale entro i recinti, fondamentalmente retributivi, del giudizio penale e della condanna e a rendere, nella sostanza, questi due atti il punto terminale di ogni percorso di comprensione della persona del reo.

«Quando la familiarità con una persona prevale nella vita quotidiana, ha fatto notare Niels Christie, la preoccupazione di correggere il danno che ha causato prevale sulle richieste di risarcimento e di punizione del colpevole. Per quanto ci si possa arrabbiare con il responsabile, non applicheremmo al caso le categorie della legge penale (né potremmo pensare all'evento nei termini delle categorie necessariamente impersonali di delitto e pena, cui si potrebbero applicare gli articoli di una legge): perché sappiamo troppo [...]. Quando la conoscenza è totale le categorie giuridiche sono troppo ristrette. Oggi, però, viviamo tra persone che non conosciamo e che, quasi sempre, non conosceremo mai» (BAUMAN, 1998: 116).

È di per sé il ritrarsi della presenza pubblica nella vita sociale, in un'epoca post-keynesiana caratterizzata dall'avvento di un «nuovo Stato regolatore» (BRAITHWAITE, 2000: 224), a sfibrare il tessuto di familiarità e vicinanza che lega gli individui, per la cui tenuta è comunque indispensabile un contesto di sicurezza esistenziale che solo la mano pubblica è in grado di assicurare. Viene così meno la condizione culturale del virtuoso attivarsi di una *restorative justice*, destinata a naufragare in essenza di un *welfare* che la sostenga (BRAITHWAITE, 2000: 233). Del resto, la stessa assolutizzazione neoliberale del mercato è «contraddittoria, in quanto quest'ultimo presuppone istituzioni culturali, politiche e giuridiche» (BECK, 1997: 55-56) e, dunque, uno Stato disposto e in grado di sostenerle, culturalmente ed economicamente. Contrapporsi concretamente al «paradigma della esclusione» (BAUMAN, 2000: 207), implica dunque una difesa dei «fragili fondamenti della prima modernità», a cominciare dallo Stato sociale, contro gli assalti delle schiere raccolte sotto la «bandiera del mercato», che tentano «di innalzare a principio delle relazioni sociali una concezione dell'uomo disumana», con «conseguenze fatali per l'uomo e la società»: «l'esclusione diviene la regola, e il successo sul mercato diviene l'elemento discriminante tra l'essere e il non essere» (BECK, 1997: 56).

Anche sotto questo profilo «i lumi sparsi con profusione» dal fascicolo de «*Il Ponte*», ci offrono un'inestimabile lezione di concretezza, laddove ben chiaro vi emerge come la proclamazione di un mutamento radicale delle mentalità, di una trasformazione culturale da apportare alla realtà carceraria richiedesse comunque «una spesa non indifferente» (BAUER, 1949: 254), ad esempio per la costante qualificazione e incentivazione del personale di custodia (VINCIGUERRA, 1949: 264-265), che appariva allora «il peggio reclutato, il peggio pagato, il peggio considerato» (BAUER, 1949: 243). Il tutto peraltro senza perdere di vista che l'allocazione ottimale delle risorse nel campo penitenziario non può andare disgiunta da politiche volte a ridurre la popolazione carceraria, secondo una tendenza certo antitetica rispetto, ad es., all'attuale modello californiano, per il quale il budget destinato alla costruzione e gestione dei penitenziari risulta superiore a quello investito per il complesso dell'istruzione superiore (BAUMAN, 2000: 207-208; BAUMAN, 1998: 116): fondamentale insegnamento di concretezza, con ricadute *anche* sulla ottimale allocazione delle risorse, è quello che spinge dunque a contrastare lo «spirito riduttore», che assume la forma di

una «tendenza a ridurre la varianza attraverso categorie giuridicamente definite» e a produrre in misura crescente «la segregazione spaziale delle differenze» (BAUMAN, 2000: 208).

c) Uno «spirito riduttore» è al contempo causa ed effetto della chiusura del diritto penale e processuale penale agli apporti provenienti da saperi *altri* rispetto allo scibile normativo: un atteggiamento che contraddice il dettame metodologico⁽⁶⁾, puntualmente ripetuto nei consessi penalistici, circa la necessità di una collaborazione interdisciplinare tra scienze giuridiche ed empirico-sociali. Il noto limite *logico* di ogni normazione, per cui il legislatore, nella sua opera di strutturazione della fattispecie, dovrebbe «utilizzare i risultati di rilevazioni criminologiche in ordine a comportamenti che nell'ambiente sociale si svolgono secondo una certa trama e con certe caratteristiche» (BRICOLA, 1960: 582). E infatti, come si legge in dottrina, «le indagini di tipo empirico... sono tendenzialmente le sole in grado di offrire dati probanti, da un lato, rispetto alla effettiva 'dannosità sociale' dei comportamenti da incriminare e, dall'altro, circa la reale efficacia dei diversi strumenti sanzionatori adottabili» (FIANDACA-MUSCO, 2001: 29). È l'apertura alle scienze empirico-sociali, pur nella consapevolezza di tutta la loro fallibilità, il *vedere* la molteplice, liquida e vasta realtà *fattuale* che sta oltre le astratte e rigide categorie del diritto, a esprimere compiutamente quella «coscienza della complessità umana» che costituisce l'indispensabile premessa della comprensione, divenuta «così cruciale per gli umani» (MORIN, 1999: 97, 105). Non è un caso che l'atteggiamento burocratico, quando investe l'ambito giudiziario, prenda la forma di segretezze e «clausure», antitetico rispetto a quel «senso di fiducia, di solidarietà e umanità che è in tutti i campi lo spirito animatore della democrazia» (CALAMANDREI, 1954: 90ss., come cit. in STELLA, 2001a: 36) e da cui si alimenta la stessa apertura del diritto alla collaborazione con le scienze umane.

(6) «Non esiste oggi alcuna importante questione di dogmatica penalistica nella cui chiara risoluzione la via della storia o l'esame della criminologia non possano fornire un contributo fondamentale per l'approfondimento scientifico del problema»; «indipendentemente dal fatto che si tratti di problemi della parte generale o dell'interpretazione delle fattispecie penali di parte speciale... ovunque i problemi della criminologia sono in primo piano e dovrebbero contribuire in modo essenziale a risolvere i problemi giuridici» (WÜRTEMBERGER, 1959: pagg. 49, 57).

Estreme e recenti manifestazioni di una siffatta «burocratica» chiusura, forse di per sé espressione di una «vanità» della politica titillata dall'apparato mediatico, sono i due recenti disegni di legge approvati dal Consiglio dei Ministri nell'ambito della giustizia minorile. La riduzione della componente laica esperta del Tribunale per i minorenni e il ridimensionamento della presenza di genitori e servizi sociali durante il processo, sembrano ad esempio riproporre l'annosa rivendicazione della maestà onnisciente e autosufficiente del giurista al cospetto della complessità umana del crimine; qui, l'interesse per il minore sembra passare in secondo piano rispetto all'esigenza di acquietare certi «malumori – spesso interessati... sempre ispirati da analisi grossolane, qualche volta da scandalistiche campagne di stampa – di una certa parte, indefinita e indefinibile, di opinione pubblica» (MAGNO, 2002). Anche a queste tendenze, destinate a coinvolgere l'universo della giustizia minorile e a condizionare la percezione della «diversità giovanile», pare potersi attagliare quella diagnosi di «ricettività incompiuta», «di ricettività reticente» che Foucault formulava nei confronti della risposta giudiziaria alla diversità per eccellenza, la malattia mentale; per essa «l'apparato penale non potrà fare a meno di appellarsi a un'analisi scientifica, medica, psichiatrica delle ragioni del crimine, ma non potrà poi trovare modo di reinscrivere queste analisi – che si pongono al livello dell'intelligibilità dell'atto – all'interno stesso del codice e della lettera del codice», poiché esso conosce solo «la squalificazione del soggetto attraverso la follia» (FOUCAULT, 1999: 108-110) (7).

d) Da una forma di spirito riduttore non sono risparmiate nemmeno le scienze sociali che si dedicano allo studio della questione criminale e penitenziaria. Anch'esse soggiacciono al

(7) «Si punirà sì solo in nome della legge, in funzione dell'evidenza del crimine, ma gli individui puniti saranno sempre rinviati all'orizzonte virtuale della malattia; saranno sì giudicati in quanto criminali, ma valutati, pesati, misurati in termini di normale e di patologico. La questione dell'illegale e quella dell'anormale, o meglio quella del criminale e quella del patologico, sono adesso collegate. Non lo sono però a partire da una nuova ideologia più o meno dipendente da un apparato statale, ma in funzione di una tecnologia che fissa le nuove regole dell'economia del potere di punire» (FOUCAULT, 1999: 88). Nella giustizia della Francia rivoluzionaria, la figura di Maria Antonietta potrà essere assunta come emblematica del mostro umano, visto che ella «cumula, nei libelli del tempo, diversi tratti specifici della mostruosità» a cominciare dall'essere straniera, cioè dal «non far parte del corpo sociale» (FOUCAULT, 1999: 93).

rischio di una deriva «burocratica». L'opacità del carcere non è dunque soltanto costruita da un'opinione pubblica distratta dai suoi bisogni di rassicurazione, tali da sottoporre la realtà penitenziaria a una crescente rimozione, sociale, politica, amministrativa e organizzativa. Essa si para dinnanzi alla stessa scienza empirica tutte le volte in cui questa si mostri incline ad appagarsi di «cifre e numeri» o di fugaci visite penitenziarie, di una teoria e di una prassi, dunque, incapaci di penetrare la patina di razionalità e modernità, l'apparenza di «clinico lindore» di cui a volte si circonda la moderna esecuzione penale (ALBRECHT, 1999: 289-291).

Anche per la sociologia, ad esempio, incombe l'insidia che natura e stile della ricerca siano «posti in consonanza proprio con quella società moderna che essa studia e teorizza», promuovendo a «criteri di validità gli stessi principi di azione razionale che riconosceva come costitutivi del suo oggetto». «Essa ha anche promosso, come regola vincolante del proprio discorso, l'inaccettabilità della problematica morale in tutte le forme diverse da quelle di un'ideologia socialmente condivisa, e perciò eterogenee rispetto al discorso sociologico (scientifico, razionale). *Espressioni come «sacralità della vita umana» o «dovere morale» suonano estranee tanto in un seminario di sociologia quanto nelle stanze asettiche di un ufficio burocratico»* (BAUMAN, 1992: 50-51).

Il rischio è dunque, anche qui, l'appannamento di quella comprensione umana che «va oltre la spiegazione» e che «comporta una conoscenza da soggetto a soggetto», grazie alla quale «l'altro non è soltanto percepito oggettivamente, è percepito come un altro soggetto con il quale ci si identifica e che viene identificato con sé, un *ego alter* che diventa *alter ego*» (MORIN, 1999: 99). Caratteristica della condizione umana è quella di costruirsi da sé le proprie possibilità di scelta in rapporto alle circostanze date. Ecco perché la causalità si presenta in modo complesso, a volte distante e, per la capacità dell'uomo di reinterpretare il mondo, sempre potenzialmente reversibile». Non sorprende allora che anche una certa criminologia di taglio «amministrativo», «reagisca a tale complessità semplicemente rifiutandola» (YOUNG, 1994: 110).

Esemplare in tal senso la sostanziale marginalità dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto in ambito penitenziario, dovuta, oltre che alla ben nota carenza di risorse umane e materiali, al fatto che essa non può comunque rag-

giungere risultati soddisfacenti se non preparata da una maggiore attenzione alla personalità nelle fasi processuali pregresse. Attenzione ostacolata dall'«alta barriera» elevata tradizionalmente all'influenza delle scienze umane e sociali nel mondo del diritto (HASSEMER, 1984: 14), di cui è eloquente testimonianza il fermo rifiuto opposto dall'ordinamento all'ingresso della perizia criminologica nel processo (FORTI, 2000: 170-182). La concentrazione ossessiva sul *malum delicti*, in cui si esprime e trova sbocco la persistenza del paradigma retributivo, è del resto, a sua volta, premessa ed esito culturale del fondamentale disinteresse della prassi giuridico-penale all'acquisizione di un significativo patrimonio di conoscenze sia criminologiche, sia politico-criminali (EUSEBI, 2000: 6).

Viceversa, «rompere la logica del carcere vuol dire prima di tutto portare in primo piano il *rapporto* con il detenuto, interessarsi di lui, farsene carico» (MARGARA, 2000: 117). Disporsi ad assumere, umanamente e scientificamente, quell'atteggiamento di *hineindenken*, quella *Einfühlungsgabe*, che lo scrittore Anton Wildgans identificava tra i più genuini connotati della cultura austriaca, formati dall'esperienza storica della sovranazionalità absburgica e dalla consapevolezza di come tutti i conflitti e le guerre trovino origine in quella «pigrizia degli spiriti e dei cuori, che sul conto dell'altro si appagano delle dicerie, invece di riconoscerlo e di comprenderlo nel suo essere, nelle sue passioni, sensibilità ed esigenze»: «questo riconoscere e comprendere è per così dire la natura *storica* dell'uomo austriaco», propiziata dalla condizione dell'essere al di sopra delle parti in quanto al di sopra delle nazionalità; nascente dalla varietà di suoni e di musicalità di un contesto cosmopolita rischiarato dalla sensazione unica di dover ascoltare le parole pronunciate nella propria lingua anche in un «suono diverso, non solo in senso fonetico, ma anche spirituale» (WILDGANS, 1976: 29-31).

È significativo che un siffatto stato d'animo, volto a «riconoscere e comprendere», sia qui rappresentato come convergenza di un mobile e luminoso intreccio di motivi linguistici, culturali e musicali, evidentemente del tutto antitetico rispetto a quell'«atmosfera mentale tenebrosa» che Vinciguerra attribuiva all'Alfredo Rocco ostile a elargire ai carcerati anche solo per un attimo la grazia dell'abbandono al movimento ondoso di una melodia. Si tratta di quella «apertura soggettiva (simpatetica) agli altri», che spesso neghiamo anche ai vicini, tra i quali anzi siamo più facilmente portati a localizzare lo «straniero» e, dun-

que, il «diverso» (BECK, 1996), ossessionati dall'ideale, illusoriamente garantito dalle «tolleranze zero», della «dimora sicura», o trasportati dal sogno dello «spazio difendibile»: «un luogo dai confini sicuri ed effettivamente protetti, un territorio semanticamente trasparente e semioticamente leggibile, un posto in cui non si corrono rischi, e, in particolare, rischi imprevedibili», la cui aspirazione è però in grado di trasformare a ogni pie' sospinto le «persone non familiari» in «nemici assoluti» (BAUMAN, 1999b: 93).

Paradossalmente è il cinema che a volte, «favorendo il pieno uso della nostra soggettività mediante la proiezione e l'identificazione, fa sì che simpatizziamo e comprendiamo coloro che ci sarebbero estranei o antipatici nella vita di tutti i giorni. Chi ha ripugnanza per il vagabondo incontrato per strada, al cinema simpatizza di tutto cuore con il vagabondo Charlot. Mentre nella vita quotidiana siamo quasi indifferenti alle miserie fisiche e morali, nel leggere un romanzo o nel vedere un film proviamo compassione e commiserazione» (MORIN, 1999: 106).

Charlot. Appunto, «la più amata figura del tempo», generata dal «popolo meno amato del mondo» (ARENDT, 2000: 155). Una figura contrassegnata dall'innocenza, e che in quanto tale attira la simpatia. Una innocenza messa in luce proprio dai suoi mille conflitti con la legge: «In questi conflitti non risulta soltanto che la trasgressione e la punizione sono incommensurabili, che la più dura punizione può seguire, da un punto di vista umano, alla più piccola trasgressione, ma anche e soprattutto, che trasgressione e punizione, per lo meno per il sospettato, sono indipendenti l'una dall'altra e in un certo senso appartengono a due mondi diversi che non si accordano mai. L'uomo sospetto viene sempre acciuffato per cose che non ha affatto commesso, ma fa parte di lui, disabituato dalla società a pensare una relazione tra trasgressione e punizione, anche il fatto che può permettersi molto, sfuggire cioè alla rete delle leggi che terrebbe stretto ogni mortale nelle sue maglie» (ARENDT, 2000: 156). «L'innocenza del sospettato... è espressione di una pericolosa tensione che nasce sempre dall'applicazione di leggi generali a misfatti individuali» (ARENDT, 2000: 156-157). «Da questa situazione in cui si trova sempre il sospettato, nascono contemporaneamente paura e sfrontatezza, paura della legge come se fosse una forza della natura, indipendentemente da ciò che uno fa o non fa; sfrontatezza, ironica e nascosta, contro i rappresentanti di questa legge, poiché ha imparato a mettersi

al sicuro da loro come ci si ripara da un acquazzone in buchi, rifugi e fessure che si trovano tanto più facilmente quanto più ci si fa piccoli»; «è la sfrontatezza del povero, piccolo ebreo che non riconosce gli ordini gerarchici del mondo perché non riesce a scorgere per se stesso né ordine né giustizia. In questo piccolo ebreo abbandonato, pieno d'ingegno, che è sospetto a tutto il mondo, si riconosce il piccolo, pover'uomo di tutti i paesi. Anche lui alla fine è stato costretto sempre ad aggirare una legge che nella sua grandiosa semplicità 'proibisce a poveri e a ricchi di dormire sotto i ponti e di rubare pane' (Anatole France)» (ARENDT, 2000: 157).

E tuttavia «non Chaplin, ma Superman è diventato ora l'idolo del popolo. Quando, nel *Dittatore*, Chaplin cercò di rappresentare la bestialità e mostruosità del Superman, quando mise a confronto, nel doppio ruolo, il piccolo pover'uomo con il grande uomo e alla fine gettò perfino la maschera facendo venire fuori dal piccolo pover'uomo il reale uomo-Chaplin per mettere davanti agli occhi del mondo in una disperata serietà la semplice saggezza del piccolo pover'uomo e di nuovo renderla desiderabile – allora lui, che una volta era stato il più amato di tutto il mondo abitato, non fu quasi più capito» (ARENDT, 2000: 158).

BIBLIOGRAFIA

- ALBRECHT P.-A. (1999), *Kriminologie*, Verlag C.H. Beck, München.
- ARENDT A. (2000), *Charlie Chaplin: il sospettato*, in *Il futuro alle spalle*, Il Mulino, Bologna.
- ARENDT A. (1963), *Eichmann in Jerusalem*, tr. it. *La banalità del male* (2000), Feltrinelli, Milano.
- BAUER R. (1949), *Il regime carcerario italiano*, ne «*Il Ponte*», V, 3, pagg. 238-255.
- BAUMAN Z. (1998), *Globalization. The Human consequences*, tr. it., *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone* (2001), Laterza, Bari.
- BAUMAN Z. (1999a), *In Search of Politics*, tr. it., *La solitudine del cittadino globale* (1999), Feltrinelli, Milano.

- BAUMAN Z. (1999b), *La società dell'incertezza*, Il Mulino, Bologna.
- BAUMAN Z. (1992), *Modernity and the Holocaust*, tr. it., *Modernità e Olocausto*, Il Mulino, Bologna.
- BAUMAN Z. (2000), *Social Issues of Law and Order*, in «*British Journal of Criminology*», 40, pagg. 205-221.
- BECCARIA C. (1764), *Dei delitti e delle pene*, ed. a cura di FRANCONI G. (1984), Mediobanca, Milano.
- BECK U. (1997), *Kinder der Freiheit*, tr. it. *Figli della libertà: contro il lamento sulla caduta dei valori*, in BECK U., *I rischi della libertà* (2000), Il Mulino, Bologna, pagg. 39-66.
- BECK U. (1996), *Modernität und Barbarei*, tr. it. *Come i vicini divengono ebrei: la costruzione politica dello straniero*, in BECK U., *I rischi della libertà* (2000), Il Mulino, Bologna, pagg. 167-195.
- BEDI K. (2001), *It's always possible*, tr. it. *La coscienza di sé*, Giuffrè, Milano.
- BIENATI A. (2002), *Colpevoli di esistere per legge*, in *Diario*, VII, suppl. n. 3/4, pagg. 124-136.
- BRAITHWAITE J. (2000), *The new Regulatory State and the Transformation of Criminology*, in «*British Journal of Criminology*», 40, 2, pagg. 222-238.
- BRICOLA F. (1960), voce *Teoria generale*, ora in *Scritti di diritto penale* (1997), I/1, Giuffrè, Milano, pagg. 539-809.
- BROWNING C.R. (1983), *The German Bureaucracy and the Holocaust*, in *Genocide: Critical Issues of the Holocaust*, a cura di A. GROBMAN e D. LANDES, The Simon Wiesenthal Centre, Los Angeles.
- CALAMANDREI P. (2000), *La Costituzione e le leggi per attuarla*, Giuffrè, Milano.
- CALAMANDREI P. (1949), *L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura*, ne «*Il Ponte*», V, 3, pagg. 228-236.
- CALAMANDREI P. (1954), *Processo e democrazia*, CEDAM, Padova.
- CANETTI E. (1974), *Macht und Überleben*, tr. it. *Potere e sopravvivenza*, Adelphi, Milano.
- CODIGNOLA T. (1949), *Recensione a GRAMSCI A., Lettere dal carcere* (1947), Einaudi, Torino, ne «*Il Ponte*», V, 3, pagg. 426-431.
- EUSEBI L. (2000), *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in «*Democrazia e diritto*», n. 2, pagg. 6 ss.

- FIANDACA G. (1991), *Commento all'art. 27, comma 3 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di BRANCA-PIZZORUSSO, Zanichelli, Bologna.
- FIANDACA G. – MUSCO E. (2001), *Diritto penale, Parte generale*, 4ª ed., Zanichelli, Bologna.
- FOA V. (1949), *Psicologia carceraria*, ne «*Il Ponte*», V, 3, pagg. 299-304.
- FORTI G. (2000), *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- FOUCAULT M. (1999), *Les anormaux. Cours au collège de France. 1974-1975*, tr. it., *Gli anormali* (2000), Feltrinelli, Milano.
- GALLICET CALVETTI C. (1972), *Spinoza lettore del Machiavelli*, Vita e Pensiero, Milano.
- HASSEMER W. (1984), *Sozialwissenschaftlich orientierte Rechtsanwendung im Strafrecht*, in *Sozialwissenschaften im Strafrecht*, a cura di W. HASSEMER, Luchterhand, Darmstadt.
- HEIDENHEIMER A.J. (1978), *Introduction*, in *Political Corruption: Readings in Comparative Analysis*, a cura di A.J. HEIDENHEIMER, Transaction, New Brunswick.
- JONAS H. (1987) *Zwischen Nichts und Ewigkeit*, tr. it. a cura di G.R. Rilke, *Tra il nulla e l'eternità* (1992), Gallio editori, Ferrara.
- LUKACS G. (1940), *Tribuno del popolo e burocrate?*, in *Il marxismo e la critica letteraria* (1957), Einaudi, Torino.
- MACHIARELLI N. (1513), *Il Principe*, ed. a cura di FIRPO L. (1965), Einaudi, Torino.
- MAGNO G. (2002), *Giustizia minorile: un futuro a rischio*, ne «*Il Sole-24 Ore*», 3 marzo 2002 – n. 60, pag. 11.
- MAGRIS C. (1978), *Il significato latitante*, in *Dietro le parole*, Garzanti, Milano, pagg. 349-354.
- MAGRIS C. (1963, 1976), *Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna*, Einaudi, Torino.
- MARGARA A. (2000), *Per Mario Gozzini. Il carcere utile: il senso di un impegno*, in «*Rassegna Italiana di Criminologia*», n. 2, pagg. 117 ss.
- MARINUCCI G. (1985), *L'abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione e utopia*, in *Il diritto penale in trasformazione*, a cura di MARINUCCI G. e DOLCINI E., Giuffrè, Milano, pagg. 327-347.

- MARINUCCI G. (1985), *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in *Il diritto penale in trasformazione*, a cura di MARINUCCI G. e DOLCINI E., Giuffrè, Milano, pagg. 177-233.
- MOLARI A. (1960), *La tutela penale della condanna civile*, CEDAM, Padova.
- MORIN E. (1999), *Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur*, tr. it., *I sette saperi necessari all'educazione del futuro* (2001), Raffaello Cortina Editore, Milano.
- SPINELLI A. (1949), *Esperienza di prigionia*, ne «*Il Ponte*», V, 3, pagg. 308-313.
- SPINOZA B. (1677), *Tractatus politicus*, ed. a cura di PEZZILLO L. (1991), Laterza, Bari.
- SPINOZA B. (1670), *Tractatus theologico-politicus*, ed. a cura di CANTONI R. e FERGNANI F., (1972), Utet, Torino;
- STELLA F. (2001a), *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè Editore, Milano.
- STELLA F. (2001b), *Prefazione*, in BEDI K. (2001).
- VASSALLI G. (1997), Intervento al Convegno in onore di P. Calamandrei tenutosi a Salice Terme il 13 aprile 1997, organizzato dalla Federazione Italiana Associazioni partigiane per le celebrazioni del 50° Anniversario della Costituzione.
- VINCIGUERRA M. (1949), *Chiarimenti*, ne «*Il Ponte*», V, 3, pagg. 256-265;
- WACQUANT L. (1999), *Les prisons de la misère*, tr. it. *Parola d'ordine: tolleranza zero* (2000), Feltrinelli, Milano.
- WEBER M. (1919), *Politik als Beruf*, tr. it., *La politica come professione* (2001), Edizioni di Comunità, Torino.
- WEBER M. (1922), *Wirtschaft und Gesellschaft*, tr. it. *Economia e società* (1980), Comunità, Milano.
- WILDGANS A. (1976), *Rede über Österreich*, Verlag das Bergland-Buch, Salzburg.
- WÜRTEMBERGER T. (1959), *Die geistige Situation der deutschen Strafrechtswissenschaft*, tr. it., *La situazione spirituale della scienza penalistica in Germania* (1965), Giuffrè, Milano, 1965.
- YOUNG J. (1994) *Incessant Chatter: Recent Paradigms in Criminology*, in *The Oxford Handbook of Criminology*, 1ª edizione, Oxford University Press, Oxford e al.

RIASSUNTO

Vedere il carcere, interessarsi alla condizione del detenuto, è al contempo premessa e sbocco di una cultura dei diritti concretamente e coerentemente vissuta nella società, la quale richiede, accanto a una solida cornice giuridico-costituzionale, accettazione della complessità umana, lungimiranza nella politica e adeguate risorse messe a disposizione dell'odierno Stato «regolatore» post-keynesiano. Il livello di apertura della prassi giuridico-penale alla collaborazione interdisciplinare con le scienze umane si pone di per sé come emblematico banco di prova su cui misurare quanto il contenuto *pratico* dei diritti individuali trovi corrispondenza e realizzazione nella *pratica* di un'«etica della comprensione», ossia nella sapienza di comprendere prima di condannare e in quella beccariana lenta preparazione e maturazione per la quale passa la via dell'umanizzazione delle relazioni sociali e giuridiche. Le odierne spinte che investono le politiche penali degli Stati, gli appelli indiscriminati alle «tolleranze zero», le ossessioni per lo «spazio difendibile», sembrano invece privilegiare una gestione burocratica e «disseccante» del problema criminale, con l'effetto di un progressivo infoltirsi della popolazione penitenziaria, composta pressoché esclusivamente da *outsiders* sociali isolati dalle *chances* di mobilità offerte dal mondo globalizzato. La deriva burocratica delle politiche criminali è peraltro largamente assecondata da opinioni pubbliche e *media* che tendono a tradurre la visione frammentata del proprio tempo esistenziale, compresso dalla sensazione di insicurezza, in un'artificiosa disintegrazione della relazionalità che caratterizza *il* problema criminale e lega *tra loro i* problemi criminali, con ciò allontanandone le prospettive di una non effimera comprensione e soluzione.

SUMMARY

To see the prisons and to effectively *care* for the prisoners are, at the same time, prerequisite and outcome of a culture of civil liberties, i.e. of a *civic culture* actually developed within society, which entails acceptance of human complexity, far-sighted perspectives among politicians and adequate means available to «regulatory», post-keynesian states. In the degree of acceptance, by the crime control system, of possible contri-

contributions from criminology and other human sciences lies one of the most reliable gauges for measuring how far the practical recognition of civil rights is sustained and enforced by the practice of an ethics of comprehension, namely by an attitude more prone to understand than to condemn, and by such ability to patiently wait for a slow ripening of solutions which, besides making up the core of Cesare Beccaria's teachings, influences any perspective of humanizing legal and social relationships in the field of criminal matters. Current trends of penal policies, the call for zero tolerances, the obsession for the defensible space, seem however linked to a bureaucratic administration of the crime problem, which «dries up» the human substance thereof and brings about an increasing rise of imprisonment rates, mainly involving a mass of deprived people, socially excluded from any chances of mobility by the rejecting logic of globalization. Such bureaucratic drift of criminal policies is largely seconded by public opinions and media whose perception of time, fragmented by the anxieties that characterize postmodern societies, fosters their tendency to artificially dismember the network of relationships inherent *in* any single criminal problem, but also linking *together* all of them, so undermining the chances of devising durable and convincing solutions.

DOCUMENTAZIONE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CARCERI (1949-1950)

Christian DE VITO *

Origine e composizione della Commissione

Nella seduta del 28 ottobre 1948 venne approvato all'unanimità alla Camera un ordine del giorno proposto dall'on. Calamandrei, che prevedeva l'istituzione, dietro nomina governativa, di una «Commissione permanente» di inchiesta sulle carceri. Due giorni dopo, il Senato approvò l'ordine del giorno, formulato in Aula dall'on. Tambroni, che presentava una modifica sostanziale rispetto al testo della Camera dei Deputati: sarebbe stata istituita una Commissione parlamentare «speciale» – cioè temporanea – di inchiesta sulle carceri, nominata dal Governo su designazione dei Presidenti delle Camere.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1948 venne formalmente istituita la «Commissione parlamentare di indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari» ⁽¹⁾, composta da cinque senatori e cinque deputati. I nomi

* *Università degli Studi di Firenze. Cattedra di Storia dell'Europa contemporanea.*

(1) Nei documenti ufficiali vengono utilizzate indifferentemente le seguenti diciture: «Commissione Parlamentare di indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari» (nella relazione finale della Commissione stessa); «Commissione Parlamentare per le carceri» (nella intestazione dei documenti firmati dal Presidente della Commissione); «Commissione di inchiesta sulle carceri» (in molti documenti relativi alla Commissione); «Commissione parlamentare di vigilanza sulle condizioni dei detenuti» (in «Rassegna di Studi Penitenziari», A. I, n. 1, gennaio-febbraio 1951). Inoltre, la Commissione viene anche comunemente denominata «Commissione Persico», dal nome del senatore che ne fu Presidente. Il riferimento bibliografico principale sulla Commissione, al quale si rifanno anche altri autori, è costituito da G. NEPPI MODONA, *Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria*, in «La questione criminale», A. II, nn. 2-3, maggio-dicembre 1976, pagg. 328-333. L'autore ha tuttavia fondato il suo studio non sull'analisi dei fondi archivistici conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato – che non risultano pertanto mai utilizzati fino ad ora – bensì sugli Atti Parlamentari e sul testo della relazione finale redatta dalla Commissione stessa al termine dei lavori.

di questi vennero decisi, su proposta del Guardasigilli Grassi, dai Presidenti delle Camere. Con decreto ministeriale del 17 maggio 1949 vennero ufficialmente designati, tra i senatori, gli avvocati Giovanni Persico, Pietro Mastino e Rocco Salomone, il prof. Vincenzo Monaldi e il dott. Sandro Pertini; tra i deputati furono scelti, invece, l'avv. Fausto Gullo, i professori Giuseppe Bettiol⁽²⁾ e Piero Calamandrei, il dott. Pasquale Marconi e l'unica donna, la sig.ra Maria Nicotra⁽³⁾.

Scopi della Commissione di inchiesta erano quelli di «indagare, vigilare e riferire al Parlamento sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari e sui metodi adoprati dal personale carcerario per mantenere la disciplina tra i reclusi»⁽⁴⁾.

I membri della Commissione rappresentavano tutti i maggiori partiti antifascisti. Tra di essi, molti avevano fatto parte dell'Assemblea Costituente e uno, l'on. Gullo, era stato Ministro di Grazia e Giustizia in due consecutivi governi presieduti da Alcide De Gasperi, tra il 13 luglio del 1946 e il 2 febbraio 1947. Un fatto ancora più rilevante, che influì notevolmente sugli orientamenti della Commissione, fu che essa risultò composta da alcune personalità di spicco dell'antifascismo che avevano direttamente subito l'esperienza della carcerazione negli anni della dittatura.

Accanto alla figura di Pertini⁽⁵⁾, che fu peraltro sostituito dal senatore prof. Michele Giua in virtù di un decreto ministe-

(2) L'on. Bettiol fece pressioni sul Ministro di Grazia e Giustizia, Grassi, affinché la Commissione si servisse anche dell'opera del prof. Giulio Battaglini, ordinario di diritto penale nella Università di Pavia, offrendogli un 'incarico di studio'. Il docente desiderava ricoprire un incarico a carattere permanente nella Commissione, il che risultò impossibile. Egli ebbe quindi un incarico di studio tra il 1949 e il 1952, sia nella Commissione di inchiesta sulle carceri che nella Commissione per la riforma del Codice Penale. Per queste informazioni, cfr. ACS, MGG - Ufficio Legislativo, Cat. 10 da 253 a 257, f.10/257 'Conferimento dell'incarico di attendere ai lavori della riforma penale e penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, al prof. Battaglini, ordinario di diritto penale nella Università di Pavia'.

(3) La Segreteria della Commissione fu composta dal Consigliere della Corte di Cassazione dott. Salvatore Auriemma, dal 1° Segretario dott. Lelio Marracino e dal Cancelliere capo rag. Antonio Bilancia.

(4) Cfr. *Relazione della Commissione parlamentare di indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1957, pagg. 5-6. La pubblicazione si trova anche in ACS, MGG - DAP - Segreteria - Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.1, f.1. Per le informazioni generali sulla Commissione Persico, cfr. anche G. NEPPI MODONA, *Appunti...*, cit.; e cfr. C. ERRA, *La riforma carceraria in Italia*, in «Rassegna di Studi Penitenziari», A.I., n. I, gennaio-febbraio 1951, pagg. 643-678.

(5) Sull'esperienza carceraria di Pertini, cfr. V. FAGGI, *Sandro Pertini: sei condanne due evasioni. La storia segreta della repressione fascista scritta giorno per giorno dai persecutori*, Milano, Mondadori, 1974.

riale del 10 novembre 1949⁽⁶⁾, spiccava quella di Giovanni Persico, il senatore democristiano che venne nominato Presidente di quella Commissione⁽⁷⁾.

Nella cella n. 606 del sesto braccio di Regina Coeli, dove era stato detenuto nel settembre-ottobre del 1943, e dove era tornato nei mesi di aprile e maggio del 1944, sempre in virtù della sua attività di cattolico antifascista, Persico aveva scritto infatti una serie di interessanti racconti e riflessioni.

Questi, raccolti in un piccolo libro pubblicato subito dopo la fine della guerra⁽⁸⁾, rappresentavano in toni vivi, per quanto a volte retorici, la realtà del carcere vista con gli occhi di un detenuto: riportavano storie e poesie di altri compagni di cella e di sezione, descrizioni degli aspetti più miseri della vita carceraria, come l'«aria a spicchi» dei cortili del passeggio o il fetido bugliolo, la coperta rappezzata, il pagliericcio pieno di insetti. Alcuni scritti attaccavano frontalmente il diritto di punire dello Stato, descrivendo l'impotenza del detenuto di fronte alla macchinosa catena di montaggio dei Tribunali, dove venivano sforinati colpevoli senza cercare di comprenderne la personalità, le motivazioni recondite.

In uno di quei racconti, in particolare, egli aveva esposto il suo pensiero sull'organizzazione ideale della giustizia:

La società ha il diritto e il dovere di difendersi, allontanando dal proprio seno gli inadatti, curandoli se sono malati, correggendoli se è possibile.

Quindi non penitenziari, ma cliniche: psichiatriche, o morali.

Conseguenze?

Il magistrato penale non può essere affidato soltanto ai giudici togati, perché al loro fianco dovranno intervenire, sia nella istruttoria, sia nel collegio deliberante, tecnici psichiatrici e sociologi.

(6) Cfr. *Relazione della Commissione parlamentare...*, cit., pag. 6. Di tale sostituzione c'è notizia in ACS, MGG - DAP - Segreteria - Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, prot. n. 80 e prot. n. 81 del Ministero di Grazia e Giustizia - Commissione Parlamentare per la Riforma Carceraria, s.d., avente per oggetto 'Sostituzione di componenti la Commissione'.

(7) Cfr. ACS, MGG - DAP - Segreteria - Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, prot. n. 48 del Ministero di Grazia e Giustizia - Commissione Parlamentare per la Riforma Carceraria, in data 21 marzo 1950, avente per oggetto 'Nomina del Presidente della Commissione'.

(8) Cfr. G. PERSICO, *Quaderno di un detenuto*, Firenze, Tipografia L'Impronta S.p.a., 1945. Durante la carcerazione Persico scrisse altresì un piccolo opuscolo, per il quale cfr. G. Persico, *La Nuova Magistratura*, Roma, Q.E.T. - Edizioni del Secolo, s.d. [ma 1945].

Solo così si potrà effettivamente ricercare nel giudicabile quella 'capacità d'intendere e di volere' che, per codice vigente, costituisce il presupposto di qualsiasi responsabilità penale.

(...) Per questa delicata cura morale, per questa rieducazione dello spirito, non più prigionieri, ma colonie agricole e perfezionati istituti di riadattamento sociale, onde risanare e redimere con l'educazione e il lavoro (9).

Quella posizione, in bilico tra un moralismo paternalista e quella concezione clinica del trattamento del condannato che avrebbe dominato le riflessioni dei penitenziaristi nei decenni successivi, Persico aveva avuto modo di esprimere anche nella «Commissione dei 75» della Assemblea Costituente, con un interessante emendamento che non era stato discusso in Aula a causa dell'assenza del senatore (10), e successivamente in una serie di discorsi parlamentari (11). In questi ultimi aveva preso una ferma posizione contro ogni provvedimento teso alla repressione delle proteste carcerarie, e in particolare contro la militarizzazione degli agenti di custodia disposta dal decreto luogotenenziale del Guardasigilli Togliatti; aveva rifiutato ogni impostazione retributiva della pena e si era schierato invece a favore di una ipotesi di prevenzione speciale, che avrebbe dovuto essere realizzata, in particolare, attraverso una migliore formazione del personale penitenziario (12).

Di fronte ad esperienze di carcerazione e di militanza antifascista come quella di Persico e di altri membri della Commissione, non stupisce che uno dei primi atti della Commissione

(9) Cfr. G. PERSICO, *Quaderno...*, cit., pagg. 13-15.

(10) L'emendamento recitava: «Le sanzioni penali hanno soltanto scopo curativo ed educativo, secondo i casi e le necessità, e devono essere a tempo indeterminato». Sull'episodio tornò lo stesso Persico nel discorso tenuto nella seduta del 3 ottobre 1951 al Senato, sostenendo che l'assenza era determinata da un Congresso internazionale a Il Cairo, e che comunque l'emendamento «difficilmente sarebbe stato approvato». Per questo cfr. G. PERSICO, *Per una giustizia migliore. Discorsi parlamentari*, Roma, Tipografia del Senato, 1953, pag. 172. La formulazione dell'emendamento è molto interessante, perché sembra ricalcare i temi del trattamento e dell'indeterminatezza della durata della pena che in quegli anni venivano esposti da Filippo Gramatica.

(11) I discorsi parlamentari di Persico sono raccolti in G. PERSICO, *Per una giustizia migliore*, cit.

(12) In particolare si vedano il discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana del 12 ottobre 1948, sul bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, e l'ordine del giorno approvato nella seduta pomeridiana del giorno seguente. Per entrambi, cfr. G. PERSICO, *Per una giustizia migliore*, cit., pagg. 44-62.

stessa sia stato quello di raccogliere le testimonianze anche degli altri senatori che avevano conosciuto il carcere durante il periodo fascista.

La nota del 27 luglio 1949, che richiedeva quelle «notizie della loro dolorosa esperienza carceraria per tenerle utilmente presenti nelle indagini che essa [la Commissione parlamentare] intende svolgere con la massima obiettività ed efficacia», includeva nella lista dei destinatari alcuni dei nomi più importanti del movimento di Liberazione e della storia del dopoguerra, come ad esempio lo stesso Michele Giua, Pietro Secchia ed Emilio Sereni, Rodolfo Morandi e Umberto Terracini ⁽¹³⁾.

Alcuni di essi, tra l'altro, avevano già contribuito alla pubblicazione, nel marzo di quell'anno, di un numero speciale della rivista «*Il Ponte*», diretta da Calamandrei, appositamente pensato come appoggio e stimolo ai lavori di quella Commissione, e che è stato definito da Guido Neppi Modona «il contributo più organico e completo di conoscenza, documentazione e denuncia della realtà penitenziaria mai espresso dalla classe politica italiana» ⁽¹⁴⁾.

Nell'editoriale, intitolato significativamente «Bisogna aver visto», ci si richiamava esplicitamente alle critiche che Filippo Turati aveva mosso alla condizione carceraria all'inizio del secolo ⁽¹⁵⁾, e si sosteneva che quella situazione drammatica era addirittura peggiorata nel corso del ventennio fascista ⁽¹⁶⁾. Erano

(13) Cfr. ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot. n. 4 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 27 luglio 1949, avente per oggetto 'Richiesta di dati e notizie'. La lista completa dei Senatori della Repubblica ai quali fu mandata la nota è la seguente: Luigi Allegato; Vittorio Bardini; Adele Bei; Aladino Bibolotti; Renato Bitossi; Ilio Bosi; Vittorio Chidetti; Arturo Colombi; Edoardo D'Onofrio; Giovanni Farina; Armando Fedeli; Umberto Fiore; Vittorio Flecchia; Michele Giua; Francesco Leone; Girolamo Li Causi; Enrico Minio; Guido Molinelli; Rodolfo Morandi; Vincenzo Moscatelli; Eugenio Musolino; Oreste Negarville; Giacomo Pellegrini; Riccardo Ravagnan; Giovanni Roveda; Mauro Scoccimarro; Pietro Secchia; Emilio Sereni; Velio Spano; Umberto Terracini.

(14) Cfr. G. NEPPI MODONA, *Appunti*, cit., pag. 329. Per altre testimonianze delle esperienze carcerarie dei detenuti politici durante il periodo fascista, cfr. ad esempio *Lettere di antifascisti dal carcere e dal confino*, Roma, Editori Riuniti, 1962. Il testo contiene tra l'altro lettere dal carcere di Michele Giua, Rodolfo Morandi, Pietro Secchia, Vittorio Foa, Leone Ginzburg. Cfr. anche M. ALICATA, *Lettere e taccuini di Regina Coeli*, Torino, Einaudi, 1977; M. GIUA, *Ricordi di un ex detenuto 1935-1943*, Torino, Chiantore, 1945.

(15) Per la posizione di Turati, cfr. anche il recente F. Turati, *Lo Stato delinquente. Delitto, questione sociale, corruzione politica. Scritti di sociologia radicale (1882-1884)*, MANDURIA, P. LACAITA, 1999.

(16) Cfr. *Bisogna aver visto*, in «*Il Ponte*», A.V., n. 3, marzo 1949, pagg. 225-227.

stati questi i motivi che avevano spinto l'on. Calamandrei, sulla scia di quanto aveva fatto lo stesso Turati nel 1904, a chiedere la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta: del suo intervento del 28 ottobre 1949, nel quale parlava tra l'altro di un ritorno della tortura, la rivista riportava alcuni passi fondamentali, come quello che segue:

Vedere! questo è il punto essenziale. Per questo, signor Ministro, ho presentato un ordine del giorno con cui si chiede al Governo di nominare una Commissione d'inchiesta parlamentare fatta di deputati e senatori, fra i quali siano inclusi in gran numero coloro che hanno sperimentato la vita dei reclusori; in modo che gli esperti possano servir di guida agli altri in queste ispezioni che dovrebbero compiersi non con visite solenni e preannunciate, come è accaduto di recente nel carcere di Poggioreale, ma con improvvise sorprese e con i più ampi poteri di interrogare agenti carcerari e reclusi, ad uno ad uno, a tu per tu, da uomo a uomo, senza controlli e senza sorveglianza. Solo così si potrà sapere come veramente si vive nelle carceri italiane ⁽¹⁷⁾.

Seguivano le memorie e le riflessioni degli altri ex detenuti politici, eccezionali testimonianze non soltanto dello stato delle carceri nel momento in cui vi risiedettero gli autori, ma anche della loro capacità di mettere su carta le impalpabili sensazioni di ogni detenuto, le verità sempre taciute.

Da questo punto di vista, alcuni interventi appaiono particolarmente interessanti.

È il caso dell'articolo di Riccardo Bauer ⁽¹⁸⁾, che analizzava con precisione alcuni problemi centrali come quelli dell'alimentazione, del lavoro, dell'igiene, della rieducazione morale e dell'assistenza, e nel quale, soprattutto, egli dimostrava una grande lucidità nel presentare quegli equilibri interni agli istituti che vanamente si ricercerebbero nei documenti ufficiali. Scriveva ad esempio:

Vi è una legge che governa la vita del carcere ed è quella della *paura*, se si considera l'opera e l'atteggiamento delle autorità preposte alla vigilanza dei detenuti; quella della *ipocrisia* se si considera il comportamento di questi ultimi.

(17) Cfr. P. CALAMANDREI, *L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura*, in «Il Ponte», A.V, n. 3, marzo 1949, pagg. 228-236.

(18) Cfr. R. BAUER, *Il regime carcerario italiano*, in «Il Ponte», A.V, n. 3, marzo 1949, pagg. 238-255.

Il criterio con cui è organizzato il carcere in Italia, e a cui risponde la disciplina che in esso vige, è meramente burocratico.

Il carcere è anzitutto e soprattutto, direi quasi esclusivamente, custodia; e custodia significa rendere impossibile la fuga dei custoditi, ma anche evitare ogni *grana* per chi è responsabile della sorveglianza di gente ovviamente pronta appena lo possa, a prendere il volo, usando astuzia o violenza a seconda delle opportunità che si presentano.

Da qui la tendenza ad organizzare la vita carceraria come quella di un ambiente in cui si smorzi ogni virile velleità, in cui tutto proceda pel binario di una agevole *routine*, in cui soprattutto la sicurezza della custodia sia affidata essenzialmente agli ostacoli materiali e alla riduzione al minimo della autonomia del detenuto, della sua possibilità di operare, di muoversi, di assumere una responsabilità, di svolgere una attività che lo rifaccia uomo ⁽¹⁹⁾.

Bauer non mancava peraltro di sottolineare la condizione di miseria e umiliazione di cui faceva esperienza il personale di custodia, tema che era al centro dell'articolo di Lucio Lombardo-Radice, intitolato «Il carcere dei carcerieri» ⁽²⁰⁾, che osservava la «deformazione carceraria» negli agenti, costretti a «personificare» l'astratto regolamento, divenendo al tempo stesso interpreti e succubi delle sue minute disposizioni.

Era poi Vittorio Foa a tratteggiare quegli stessi effetti psicologici della carcerazione relativamente ai detenuti, concentrandosi in particolare sull'alterazione della sensazione del tempo, specie dopo lunghi periodi di reclusione e con effetti maggiormente disgreganti nei detenuti «comuni» piuttosto che nei «politici» ⁽²¹⁾. A leggere quelle pagine non poteva non venire in mente la descrizione che un altro detenuto politico, Antonio Gramsci, aveva fatto delle modificazioni psicologiche prodotte dalla reclusione in quelle *Lettere dal carcere* pubblicate da Einaudi per la prima volta nel 1947:

Io credo di aver superato la crisi che si produce in tutti, nei primi anni di carcere, e che spesso determina una netta rottura col passato, in senso radicale. A dire il vero, questa crisi l'ho sentita e vista negli altri, più che in me stesso, mi ha fatto sorridere e questo era già un superamento. Io non avrei mai creduto che tanta gente avesse una così grande paura della morte; ebbene è proprio in questa paura che

(19) Cfr. R. BAUER, op. cit., pag. 239.

(20) Cfr. L. LOMBARDO-RADICE, *Il carcere dei carcerieri*, in «Il Ponte», A.V, n. 3, marzo 1949, pagg. 346-349.

(21) Cfr. V. FOA, *Psicologia carceraria*, in «Il Ponte», A.V, n. 3, marzo 1949, pagg. 299-304.

consiste la causa di tutti i fenomeni psicologici carcerari. In Italia dicono che uno diventa vecchio quando incomincia a pensare alla morte; mi pare una osservazione molto assennata. In carcere questa svolta psicologica si verifica appena il carcerato sente di essere preso nella morsa e di non poterla più sfuggire: avviene un cambiamento rapido e radicale, tanto più forte quanto più fino a quel punto si era presa poco sul serio la propria vita di idee e convinzioni. Io ne ho visto abbrutirsi in modo incredibile ⁽²²⁾.

Avviandosi alla conclusione della sua testimonianza, Foa affrontava il tema forse più importante, quello del rapporto tra il «dentro» e il «fuori», tra il mondo carcerario e la società, sia relativamente al necessario controllo che la seconda deve esercitare sul primo, sia per cogliere aspetti più generali del legame tra le due realtà. Il suo veemente attacco all'ipocrisia dominante tra i «cittadini onesti», che concludeva l'articolo, era senza dubbio il miglior viatico per la Commissione Persico, per una comprensione finalmente scevra da ogni pregiudizio:

Ma per aprire le carceri al controllo della pubblica opinione, per rompere la piccola tirannica sovranità della amministrazione, per far sentire ai reclusi che essi non sono abbandonati, che esiste un mondo di relazioni umane e di regole che li sostiene e li appoggia, non basta una riforma dell'edilizia carceraria né una polemica cogli arbitrii della custodia. Chi ha fatto le carceri a quel modo, chi ha delegato alla custodia quei poteri? Nessuno si chiede conto di ciò perché esiste fra noi una omertà assoluta nel voler mentire, agli occhi stessi della coscienza, le colpe che abbiamo verso i fratelli più deboli. Ci danno fastidio perché sono lo specchio vivente della nostra mancanza di solidarietà umana, perché ci ammoniscono fastidiosamente della nostra stessa fragilità. E allora li chiudiamo dentro quattro mura, li affidiamo a degli specialisti di repressioni, per non vederli, per non sentire i loro lagni, per vivere in pace. E ipocritamente aggiungiamo che vogliamo che essi migliorino. Come se l'uomo, solo, fosse capace di bene. Ma l'uomo lasciato solo ha ancora la libertà di giudicare chi l'ha abbandonato. E spesso, agli occhi del recluso, le muraglie del carcere sembrano dilatarsi a dismisura ed avvolgere e chiudere in una segregazione morale volontaria il cosiddetto mondo degli uomini liberi, degli uomini che presumono di giudicare del loro prossimo e che sono subito costretti a chiudere disgustati gli occhi sul frutto delle loro malefatte, che chiamano giudizi ⁽²³⁾.

(22) Cfr. A. GRAMSCI, *Lettere dal carcere*, Torino, Einaudi, 1971, pag. 102.

(23) Cfr. V. Foa, op. cit., pag. 304.

Le condizioni di vita nelle carceri nelle lettere dei detenuti alla Commissione Persico

Alla metà di novembre del 1949 quattro detenuti ristretti nella Casa penale di Civitavecchia, uno degli istituti che nel periodo fascista avevano ospitato il maggior numero di detenuti politici ⁽²⁴⁾, scrissero ai membri della Commissione Persico una lunga lettera, che concludevano dicendo:

(...) noi vi chiediamo, On.li Deputati, di intervenire immediatamente in nostro favore. Allo stato attuale della legislazione carceraria, Voi rappresentate l'unico Organo che possa concretamente difendere chi è in stato di detenzione ⁽²⁵⁾.

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri poté godere di una straordinaria fiducia da parte di molti detenuti, probabilmente proprio in considerazione delle storie personali di alcuni dei suoi membri, ex detenuti anch'essi, sia pure per motivi assai diversi da quelli che tenevano rinchiusi quelle persone.

Con la circolare n. 2704/2197 del 22 luglio 1949 si era disposto, a norma dell'art. 90 del Regolamento penitenziario allora vigente, che i detenuti potessero far pervenire istanze in busta chiusa ai Parlamentari componenti la Commissione, scrivendo loro direttamente presso la Camera o il Senato ⁽²⁶⁾. Decine di lettere raggiunsero la Commissione dagli istituti carcerari italiani; di queste, in una rubrica di colore azzurrino, con il bordo protetto da un pesante scotch nero, furono pazientemente annota-

(24) Cfr. A. NATOLI, V. FOA, C. GINZBURG (a cura di), *Il registro: carcere politico di Civitavecchia 1941-1943*, Roma, Editori Riuniti, 1994.

(25) Cfr. ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot. n. 185 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 17 novembre 1949, avente per oggetto 'Detenuto A.M.'.

(26) Cfr. Circolare n. 3704/2197, prot. n. 196/6.33 del Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e di pena – Ufficio Segreteria, in data 22 luglio 1949, avente per oggetto 'Commissione Parlamentare per la riforma carceraria'. Ai Sigg. Direttori degli Istituti di prevenzione e di pena (comprese le Carceri Mandamentali) della Repubblica. La circolare è riportata anche in ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, in allegato al prot. n. 6 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 27 luglio 1949.

te, in ordine di arrivo e dunque di protocollo, il nome del mittente, l'oggetto delle stesse, la data di partenza, eventuali osservazioni (27).

La risposta dei reclusi all'appello della Commissione fu assai varia, a testimoniare la diversità delle situazioni presenti nel variegato mondo carcerario, e le differenti sensibilità degli individui detenuti.

Molti di questi videro nella Commissione un canale autorevole per risolvere direttamente i propri assillanti problemi personali, e riferirono dunque nelle lettere delle proprie vicende giuridiche, dei propri particolari problemi di salute o inoltrarono richieste di sussidio per le proprie famiglie (28). La Commissione però, di fronte a quel tipo di corrispondenza, cercò di non entrare nel merito delle questioni, limitandosi a smistare le lettere alle autorità competenti in materia, in particolare per alcune peculiari situazioni giuridiche (29).

Alcune di quelle segnalazioni poterono comunque fornire alla Commissione anche informazioni di portata più generale. Fu il caso, ad esempio, di un uomo di oltre settanta anni, che inoltrò una istanza di grazia segnalando – incredibile a dirsi – di essere detenuto dal marzo del 1898 (30); oppure di un altro che scrisse dalla Casa penale di Volterra sostenendo di essere stato condannato, per il solo reato di furto, a diciassette anni e

(27) La rubrica è conservata in ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1. Un'altra rubrica, lì stesso conservata, riportava in ordine alfabetico i nomi dei detenuti mittenti e il numero di protocollo delle lettere corrispondenti.

(28) Le lettere che trattano questioni personali dei singoli detenuti si trovano, abbondanti, in entrambi i fondi che conservano la corrispondenza della Commissione Persico, ossia: ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1; e ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4.

(29) Ad esempio, l'on. Giua, nel visitare le Carceri giudiziarie di Torino, si era fermato nella cella di un detenuto politico, condannato alla pena di morte, poi commutata in ergastolo, per il reato di collaborazionismo. Quest'ultimo inviò in seguito alla Commissione un lungo memoriale sulla sua vicenda processuale, della quale Giua interessò il segretario della Commissione, il Consigliere di Cassazione Auriemma, che scrisse al Direttore della Carceri Giudiziarie di Torino per comunicare al detenuto che la Commissione non era competente a decidere sulle vicende giudiziarie dei detenuti. Per queste informazioni cfr. ACS – MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, f. 'Al Segretario Comm. Riforma Carceraria On.le Sen. Giua – Senato della Repubblica – Roma', s.d.

(30) Cfr. ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot.n. 58 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 18 ottobre 1949, avente per oggetto 'Detenuto F.P. – istanza di grazia'.

sei mesi, in virtù della legislazione speciale di epoca fascista⁽³¹⁾. In quella stessa linea si ponevano anche la lettera di un ergastolano⁽³²⁾, che attirava l'attenzione sulla sua peculiare situazione, e quelle dei detenuti politici, ossia di alcuni ex partigiani, imputati o condannati per delitti comuni commessi dopo il 1945⁽³³⁾, e di detenuti fascisti⁽³⁴⁾.

Per ottenere l'attenzione della Commissione un singolare stratagemma fu invece escogitato dai detenuti di Poggioreale, molti dei quali spedirono, individualmente ma secondo un evidente piano comune, lettere insistenti sui medesimi argomenti, personalizzate con espressioni spesso assai colorite, simili a quella che qui appresso si riporta:

Ill.mi Senatori!

Attendiamo da loro l'ordine di cantare o recitare dei Requiem all'indirizzo del Codice fascista.

Il nefando Regime che ha oppresso l'Italia per venti anni non ha alcun diritto di dettare leggi dall'orrore infernale; il nuovo Codice con conseguenti riduzioni di Pene Generali, per tutti non dovrà tardare.

(31) Cfr. ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot. n. 10949.3.1.1236 della Direzione della Casa Penale di Volterra, in data 10 dicembre 1949, avente per oggetto 'Lettera del detenuto D.P., diretta all'On.le Giovanni Persico Presidente della Commissione Parlamentare per la riforma carceraria'. Il detenuto era stato condannato dopo il 1947. Una situazione analoga era anche segnalata in ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, prot. n. 168 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 18 luglio 1950, avente per oggetto 'Internato C.P.', al Senatore Persico.

(32) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 6802.3.1.2180 della Direzione dell'Ergastolo Ordinario di S. Stefano, in data 25 marzo 1950, avente per oggetto 'Memoriale del detenuto ergastolano D.E., diretto alla Commissione Parlamentare per le Carceri, nella quale espone alcuni suoi giudizi sull'espiazione delle pene in genere': «A prescindere dal presupposto che nell'anno 50 del secolo XX si è radicalmente mutato l'ordine di ogni pensiero e di ogni disciplina, sia nei costumi che negli usi sociali; la condanna all'ergastolo, quale oggi l'abbiamo, è un avanzo di epoca superata, e non adeguata al sistema penale in corso di studio per l'attuazione. (...). Non starò quindi a ripetere, che ove oggi, in base alle varie categorie di condanna si volesse trasferire questa dell'ergastolo, in quella della reclusione, che si potrebbe stabilire un limite giuridico variabile – tra i 24 e i 28 anni – periodo più che sufficiente per espiare qualsiasi delitto e ravvedersi moralmente (...)».

(33) Oltre al caso già citato, cfr. ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot. n. 216 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 28 gennaio 1950, avente per oggetto 'Detenuto T.R.'.

(34) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, f. 'Al Segretario Comm. Riforma Carceraria On.le Sen. Giua – Senato della Repubblica – Roma', s.d.

È l'Anno Santo! L'Anno della Giustizia e del perdono, cui voi, Onorevoli Senatori certamente non vorrete sottrarvi nell'emanare clemenza verso coloro che sono nati avversati da un duro e crudele doloroso destino. Sulle vostre famiglie e su di voi il Signore faccia scendere la più Santa Benedizione ⁽³⁵⁾.

Con tono affine, ma con ben altra profondità, i problemi del superamento della codificazione fascista e della custodia preventiva erano affrontati nella lettera di un altro detenuto delle carceri napoletane:

Non sto all'altezza di sindacare l'operato dei grandi legislatori, ma rispondete da uomo a uomo se è ammesso che un individuo viene privato con estrema facilità di una libertà vitale per se e per la sua famiglia e dopo un periodo più o meno lungo se non addirittura di anni viene rimesso nel consorzio umano per non aver commesso il fatto ho per insufficienza di prove.

Rispondete se ne avete il coraggio a quanto vi dico. La famiglia di colui che ha espiato una pena detentiva preventiva in quale abisso precipiterà.

È annientata, è distrutta, è inesorabilmente scaraventata sul ciglio delle strade lastricate della più nera miseria e della più profonda desolazione. La vita di una famiglia è minata. Se vi sono dei figliuoletti si avranno precoci delinquenti. Ne siete i diretti responsabili di fronte a Dio e di fronte all'umanità.

Il nefando regime fascista e da anni trapassato.

Le sue leggi continuano a rovinare uomini ed uomini, cosa aspetta il governo a spazzare questo luridume che infanga e disonora il nostro Beneamato Paese?

Io sono uno di quelli che per sospetto sto a languire ristretto in uno dei più retrogradi carceri d'Italia: POGGIOREALE.

Sono innocente e non dubito un istante che la mia non colpevolezza sarà riconosciuta e sancita.

Ne uscirò ne sono certo mi inchinerò pure di fronte alla Vostra grande scienza e sapienza, ma circa un anno di detenzione detentiva a distrutto il mio morale e il mio fisico ⁽³⁶⁾.

(35) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, lettera non protocollata del detenuto F.D., datata 25 maggio 1950. Decine di lettere simili sono presenti nei due fondi archivistici sopra menzionati.

(36) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 29479.3.1.R della Direzione delle Carceri Giudiziarie di Napoli, in data 13 ottobre 1950, avente per oggetto 'Lettera in busta chiusa del detenuto R.P. di T.'.

A nome dei trecento detenuti dalle Carceri giudiziarie di Vibo Valentia pervenne invece una istanza che mirava esplicitamente ad ottenere una amnistia generale, con la sola esclusione per i rei di omicidio ⁽³⁷⁾.

Tra tutte le lettere ne spiccano alcune, circa una ventina, nelle quali i detenuti, singolarmente, presero la parola e descrissero con dovizia di particolari la situazione che vivevano in vari istituti. Da esse emerge una geografia sommersa delle carceri italiane di quegli anni, che appare interessante qui di seguito ricostruire.

Le più specifiche lamentele furono relative alle lavorazioni carcerarie, ed uscirono per lo più dal pugno di detenuti ristretti nelle Case penali, dove maggiore era il numero dei lavoratori.

Le critiche si concentravano in particolare sulle condizioni di lavoro, e a questo proposito un detenuto ristretto nella Casa di reclusione di Parma «addetto alla lavorazione dei gabbioni fatti di filo di ferro per arginare le acque nel pericolo di alluvioni» ricordava alla Commissione il «dispendio di energie» necessario per quel tipo di occupazione, aggravato dallo «stato d'animo», dal «vitto insufficiente a una giornata lavorativa», dal sistema del cottimo imposto dagli appaltatori, in virtù del quale «più chili di filo si riesce a lavorare e più si guadagna» ⁽³⁸⁾. Per altro verso, dominavano poi le recriminazioni relative alle «mercedi» bassissime, che si presentavano anche diseguali tra le diverse lavorazioni dei medesimi istituti e tra le stesse lavorazioni in carceri differenti ⁽³⁹⁾.

(37) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, Lettera protocollata n. 99/1950, scritta in data 3 ottobre 1949, al Presidente della Camera.

(38) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 164 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 18 luglio 1950, avente per oggetto 'Detenuto N.F.'. Cfr. anche ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 252 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 18 luglio 1950, avente per oggetto 'Carcere di Piacenza – Detenuto C.I.'.

(39) Per alcuni esempi di dettagliati raffronti tra i salari percepiti in differenti istituti, cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 190252/82872 del Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, in data 11 agosto 1950, avente per oggetto 'Lettera in busta chiusa del detenuto C.P.': in particolare il detenuto compara le retribuzioni in alcune lavorazioni della Casa penale di Procida e delle medesime nella Casa penale di Porto Azzurro; e cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 7680.3.1.1586 della Direzione della Casa di Reclusione di Fossano, in data 2 settembre 1950, avente per oggetto 'Lettera in busta chiusa del detenuto C.P.': il detenuto fa il paragone tra la situazione della retribuzione dei lavoratori nella Casa penale di Paliano e in quella di Civitavecchia.

Gli argomenti senza dubbio più presenti nelle lettere erano relativi alla situazione igienico-sanitaria e al vitto insufficiente e di pessima qualità, condizioni che non di rado si legavano alla grave questione del sovraffollamento ⁽⁴⁰⁾, risultando in impressionanti descrizioni dell'interno degli edifici carcerari.

Così un detenuto tratteggiava, ad esempio, il quadro delle Carceri giudiziarie di Firenze alla fine di luglio del 1950:

Per ciò che riguarda il vitto o meglio specificando quella che dovrebbero chiamare minestra la deficienza arriva al massimo della immaginazione. Mancanza assoluta del condimento, le patate quando sono vecchie, machie o ringhiandolite, quando sono nuove con la buccia, legumi crudi ed eccedenti il prescritto al posto della pasta che costa di più, per verdura a volte vi è addirittura regalata il tutto formando un pastone pietoso ed immangiabile. Per ciò che riguarda l'igiene, cambio dei lenzuoli, una volta ogni mese, paglioni lerci e sfondati, coperte addirittura indecenti, gabinetti al passeggio, in special modo quando l'aria tocca da ultimo, in condizioni spietate, disinfezione per insetti o per vasi in 14 mesi due, durata dell'aria un'ora su 24 ore il che non può essere sufficiente considerando che attualmente per la scarsità degli organici della magistratura il detenuto è costretto a stare periodi eccezionalmente lunghi in attesa di giudizio. Infine se uno si sente male, non gli può restare altro che raccomandarsi a Dio perché nulla può sperare dal Dottore del Carcere, il quale per mettere uno all'infermeria bisogna che sia addirittura moribondo, e quando uno marca visita, se si degna di chiamarlo, il che non accade spesso, qualsiasi male che il disgraziato accusa si risolve all'infermeria dicendo: dagli due cartine! ⁽⁴¹⁾.

Non migliori apparivano le condizioni dei detenuti della Casa penale sita nell'isola di Favignana, dove, stando alla testimonianza di un altro detenuto, il vitto era immangiabile e il vestiario mancante, come anche i medicinali nell'infermeria; alcuni ambienti apparivano degni dell'«abolizione completa» ⁽⁴²⁾.

(40) Cfr. ad esempio ACS, MGG - DAP - Segreteria - Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 653 della Casa per Minorati Fisici e Psichici di Soriano del Cimino, in data 21 gennaio 1950, all'Onorevole Persico.

(41) Cfr. ACS, MGG - DAP - Segreteria - Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 169 del Ministero di Grazia e Giustizia - Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 24 luglio 1950, avente per oggetto 'Esposto del detenuto F.G.'; al Segretario della Commissione Parlamentare.

(42) Cfr. ACS, MGG - DAP - Segreteria - Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 294 del Ministero di Grazia e Giustizia - Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 18 luglio 1950, avente per oggetto 'Detenuto F.P.'.

Analoghe descrizioni veniva fatte anche per la Casa penale di Lucca ⁽⁴³⁾, e, dall'altra parte della penisola, per la situazione dei detenuti transitanti nelle Carceri giudiziarie di Treviso ⁽⁴⁴⁾. Anche della Casa di lavoro all'aperto di Tramariglio, in Sardegna, la descrizione vivace di un detenuto metteva in risalto la durezza delle condizioni di vita:

Io sottoscritto F.F., in atto detenuto nella casa di lavoro all'Aperto di Tramariglio, mi propongo, previa presente, di illustrare alle S.V. i particolari che mi ànno spinto a chiedere il Vostro intervento onde porre fine all'andazzo subdolo e coattivo che vige nello stabilimento di Tramariglio. Qui sembra che il tempo si sia fermato alle invasioni barbariche, ovvero tanto per non deragliare dai binari della storia sembra che si sia fermato alle invasioni turche, i quali, a quanto sembra, pare che abbiano lasciato, quale marchio indelebile, i segni della loro gretta e fuliginosa mentalità...

L'igiene è completamente latitante, la lavanderia funziona solamente per qualcuno che implora una camicia pulita, che del resto è più laida di quella che il detenuto consegna, e non si sa a chi abbia potuto appartenere prima, i bagni di Tramariglio è una utopia, ossia ci sono, ma per rinfrescare la verdura e la frutta per chissà quale desco, che supplizio di Tantalo!

Se un detenuto reclama per tutto questo, viene offeso e vilipeso in questi termini: Ricordati che sei una matricola, un numero e come tale nulla puoi pretendere. La minestra viene cotta e solo dopo un paio d'ore che è tale viene distribuita e se qualcuno reclama c'è la cella che lo conforterà. Una vera caserma in miniatura!

(43) Cfr. ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot. n. 189 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 17 novembre 1949, avente per oggetto 'Detenuto R.T.': «(...) Malgrado l'accompagnamento di referti sanitari che dichiarano essere affetto da sclerosi cardiaca, artrite renale duodenale, ecc. ecc. ecc., qui fui messo in una misera cella di 3 metri per 2,50 con una branda a muro che calata come sono costretto a tenerla a causa delle reni, questa occupa metà della cella e poiché due persone sono impossibilitate muoversi, così sono qui da otto mesi – isolato. (...) In questo ambiente non mi si fa nessuna cura, non solo per quanto riguarda, punture e medicinali del caso, ma pure per ciò che riguarda il vitto stesso, ed io come tanti altri qui non si sa a chi rivolgersi, e come fare».

(44) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 273 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 27 luglio 1950, avente per oggetto 'Esposto del detenuto politico D.P.': «Le condizioni di vita dei transitanti in un ambiente come le Carceri di Piazza del Duomo di Treviso, ammassati in una cella con tavolaccio posato a terra, senza una catinella per lavarsi, ecc. ecc. e tutto ciò per quasi una settimana, non fanno altro che deprimere l'animo del detenuto consigliando i più neri propositi (...)».

Quest'ultimo collegamento tra le pessime condizioni di vita e la rigida disciplina interna al carcere era stabilito anche da altre lettere ⁽⁴⁵⁾. In particolare, molti detenuti denunciarono nei dettagli i soprusi subiti da parte degli agenti, come nel caso di un esposto contro il Maresciallo delle Carceri giudiziarie di Isernia ⁽⁴⁶⁾ o in quello di una lettera che un detenuto ristretto nella Casa penale di S. Gimignano riuscì a far pervenire clandestinamente alla Commissione tramite il proprio avvocato ⁽⁴⁷⁾. In altri casi, alla denuncia di traffici e minacce più o meno velate si sovrappose l'esposizione di vere e proprie violenze, di una prassi repressiva costante ⁽⁴⁸⁾.

Una simile situazione venne denunciata con particolare forza nel caso di due manicomi giudiziari, quelli di Castiglione delle Stiviere e di Montelupo Fiorentino. In particolare, relativamente all'istituto lombardo, la dettagliatissima testimonianza di un recluso invitava la Commissione a

far luce sulle ingiustizie, sulle angherie, cui vengono sottoposti i ricoverati, siano essi civili che giudiziari, e [a] prendere gli opportuni provvedimenti, perché possa avere termine, una volta per sempre, l'inumano trattamento a cui tende in tutti i modi l'Amministrazione dell'Istituto, che è a carattere privato, e che, con beneficio di pochi dirigenti, s'è indirizzata da tempo sulla via di una vera e propria azienda di sfruttamento del degente ⁽⁴⁹⁾.

(45) Cfr. ad esempio ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot. n. 227 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 31 gennaio 1950, avente per oggetto 'Detenuto L.T.'.

(46) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 261/1950 Riservata del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 29 marzo 1950, avente per oggetto 'Esposto contro il Maresciallo C.F.'.

(47) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 87 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 28 aprile 1950; al sig. avvocato G.P.- Reggio Calabria.

(48) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, prot. n. 265 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 24 luglio 1950, avente per oggetto 'Detenuto M.G.'. Il detenuto aveva iniziato uno sciopero della fame per sollecitare la propria pratica giudiziaria; affetto da t.b.c. polmonare, era stato colto da un attacco di emottisi il secondo giorno: il Direttore provvide al caso facendo legare il detenuto sul letto di contenzione e poi ordinando di mettere la camicia di forza, determinando la reazione violenta del recluso.

(49) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 378 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 10 agosto 1950.

Nel brano più significativo della lettera di un detenuto ristretto nello stabilimento toscano, invece, la drammaticità delle violenze appare acuita dal ruolo di primo piano che altri detenuti ebbero nel porle in atto:

Ciò che qui espongo è sacrosanta verità e lo faccio al solo scopo e a fine umanitario, e a nessun altro scopo.

Mi chiamo P.F. d'ignoti...che tutto supplichevole e con immensa fiducia mi rivolgo a voi, a nome pure dei miei sventurati compagni, onde possiate, col vostro umano, bene ascoltato ed autorevole intervento, stroncare la tanta deplorevole disumanità che qui, in questo manicomio di Montelupo, ogni giorno si verifica a discapito non mio, ma di tanti miei sventurati compagni che sventura pure hanno di non sapersi legalmente difendere, per ciò che le viene fatto.

Incomincio col dirvi che qui in questo manicomio, si verificano cose tipo Poggioreale. Si massacrano di botte reclusi degenti e si cerca poi di abbuiare, tale disumanità, con delle ipocrite promesse.

Gli aguzzini e i boia di tali orrendi atti sono due ergastolani, che oltre ad essere sfacciatamente protetti da una parte di coloro che diconsi rieducatori, vengono anche incoraggiati a dover continuare a picchiare i loro propri compagni.

Uno di questi due vigliacchi si chiama T. e per la sua spudorata disumanità si è reso famoso in tutte le case penali. Egli è quel T. implicato nei famosi eccidi del penitenziario di Pianosa e se non erro pure il Sen.re Pertini dovrà ben ricordarselo. È malvagio, credetemi o Sen.re Persico, ed ha il cuore più cattivo di una jena⁽⁵⁰⁾.

La violenza colpiva inoltre i detenuti che non volevano adeguarsi alla disciplina carceraria, i ribelli, coloro che partecipavano alle proteste collettive.

I quattro detenuti della Casa penale di Civitavecchia citati in precedenza, ad esempio, coinvolti il 24 e 25 ottobre 1949 in uno sciopero della fame assieme a tutti gli altri reclusi di quello stabilimento erano minacciati di trasferimento per motivi disciplinari in Case penali più disagiate e dure, quali Volterra, Porto Azzurro o San Gimignano, cosa che, scrivendo alla

(50) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione parlamentare di Inchiesta sulle Carceri, B.4, prot. n. 1554.3.1.3994 della Direzione del Manicomio Giudiziario di Montelupo Fiorentino, in data 20 marzo 1950, avente per oggetto 'Lettera in busta chiusa diretta al Presidente della Commissione Parlamentare sugli Istituti di Pena, dal qui detenuto V.V. qui dal 29.12.1949 per osservazione psichiatrica'.

Commissione, cercavano di evitare e allo stesso tempo denunciavano ⁽⁵¹⁾.

Due lettere straordinarie segnano infine la corrispondenza della Commissione Persico con i detenuti ⁽⁵²⁾.

Presero la parola con esse un padre e suo figlio, l'uno ristretto nella Casa penale per minorati fisici e psichici di Soriano del Cimino, l'altro a Poggioreale. Non di ladruncoli si trattava, né di detenuti politici, e neppure di reclusi che si erano adeguati all'istituzione carceraria, come tanti altri che scrissero o che rimasero in attesa, nel silenzio. Condannati entrambi a pene lunghissime, essi erano, dichiaratamente, fieramente, dei ribelli, dei sobillatori.

Il figlio, ergastolano, schedato come «noto brigante», che in quello stesso anno aveva provato la via dell'evasione, aveva in sé l'esperienza di vita e la rabbia di chi, sospinto ai margini della società, aveva elaborato una mentalità intessuta di un illegalismo quotidiano frammisto ad elementi di critica radicale, non scevra di venature politiche. Una figura tipica del mondo carcerario di ogni tempo, un «delinquente professionale», come l'Amministrazione penitenziaria amava denominare quelli come lui, individui che assai di rado lasciano traccia scritta delle proprie idee, e che ancor meno pensano a dibatterne con un organo istituzionale. Quella lettera perciò, a tratti sprezzante nei confronti degli onorevoli destinatari, costituisce un documento unico.

Un uomo – e siamo decine di migliaia in questa Italia che vanta il suo sole il suo azzurro, è chiuso, la sua vita è strongata, dietro una grata pesante, nell'umidore, nel fetore, senza luce, senz'aria; senza questi doni che la natura maestra di onestà per gli uomini, ha elargito

(51) Cfr. ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot. n. 185 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 17 novembre 1949, avente per oggetto 'Detenuto A.M.'.

(52) Le due lettere sono conservate in ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot. n. 42653.3.1.L della Direzione del Carcere Giudiziario di Napoli, in data 25 novembre 1949, avente per oggetto 'Lettera chiusa del detenuto G.R.', all'On.le Commissione Parlamentare per la riforma carceraria presso il Senato della Repubblica'; e in ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot. n. 5405 della Direzione della Casa Penale per minorati psichici di Soriano nel Cimino, in data 6 agosto 1949, avente per oggetto 'Lettera in busta chiusa del detenuto R.R.', al Senatore Giovanni Persico, Presidente della Commissione per la riforma carceraria.

a tutti gl'individui ricchi e poveri, liberi o reclusi, sani o ammalati, giovani o vecchi; le bocche di lupo, la promiscuità in celle ristrettissime e malsane, i buglioli scoperti in cella, l'acqua scarseggiante mista di sabbia e d'insetti, lurida, fetida e puzzolente all'infinito, sono i più intelligenti apporti al dilagare della tubercolosi ed altre malattie! Ecco la redenzione proclamata, ecco l'uomo entrato sano fra queste umide pareti grige, in pochi anni si è trasformato in un essere miserando, che sputa sangue, abbruttito, dolorante. Nella scarsa ora di passeggio, elargito come un premio, e non come un diritto di respirare, ci si chiude in dieci dodici in pochi metri di fetido cubicolo, cubicoli dove prendono aria gli stessi tubercolosi, pavimentato di polvere infetta, sputacchiera e orinatoio, attorniato da esalazioni nauseabonde. E dall'altro un cattivo aguzzino armato di mitra Ci sorveglia, Ci spia, Ci colpisce colla sua creduta spiritosaggine. Civiltà. Progresso. 1949. Quante parole vane, inconcludenti!

Proseguendo nella sua analisi critica, senza tralasciare ogni dettaglio narrava poi di come aveva organizzato una protesta nel penitenziario di Porto Azzurro, del modo in cui la stessa era stata repressa, e, infine, di come, con l'inganno, era stato picchiato e poi trasferito a Poggioreale per punizione, riuscendo a portare con sé di nascosto il manoscritto. Soprattutto, egli spiegava le ragioni profonde di quei gesti di ribellione dal punto di vista di chi non doveva interessarsi del mantenimento dell'ordine, ma piuttosto della sua sopravvivenza in un ambiente tetro e violento, del quale, uno dopo l'altro, enumerava gli elementi costitutivi.

Del medesimo tono era la lettera del padre, che si distingueva per la chiarezza con la quale avvertiva la Commissione che per «veramente conoscere la vera macchina carceraria», che regola la vita dei «sepolti vivi», non avrebbe dovuto fermarsi di fronte alle apparenze, davanti alle parate fitte di detenuti sorridenti, «addomesticati», proni rispetto alle direzioni, né al cospetto delle limitazioni imposte dalle strutture burocratiche dello Stato. Sarebbe dovuta andare fino in fondo, e con urgenza, dal momento che le sevizie e le vessazioni non si sarebbero fermate ad attendere la relazione finale degli illustri parlamentari.

I lavori della Commissione

L'8 luglio 1949, nella Sala Bargellini del Ministero di Grazia e Giustizia, la Commissione parlamentare tenne la sua prima

riunione⁽⁵³⁾. La successiva fu fissata per il 21 dello stesso mese presso la medesima sede. In seguito, le riunioni furono diradate, soprattutto per consentire ai deputati e senatori di effettuare le visite degli istituti carcerari.

Con la già citata circolare del 22 luglio 1949, infatti, i Direttori degli Istituti di prevenzione e di pena, compresi i Pretori in qualità di direttori delle Carceri mandamentali, furono informati della formazione della Commissione e della facoltà concessa ai suoi membri di visitare collegialmente o individualmente gli stabilimenti⁽⁵⁴⁾.

Quelle visite costituiscono senza dubbio uno degli aspetti più interessanti del lavoro della Commissione Persico. Si riportano nella pagina seguente le date e le indicazioni degli istituti visitati dai vari componenti della Commissione⁽⁵⁵⁾, ricostruite in base a tutte le note finalizzate al pagamento delle indennità presenti nei fondi dell'Archivio Centrale dello Stato⁽⁵⁶⁾.

Mai più, nel seguito della storia dell'Amministrazione penitenziaria italiana, si sarebbe avuto un tale numero di visite agli istituti di pena, per di più coordinate da un'unica Commissione di inchiesta. I dati trascritti sono peraltro certamente incompleti: gli altri membri della Commissione dovettero infat-

(53) Cfr. ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot. n. 1 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 8 luglio 1949. Risultarono assenti a quella prima riunione i deputati Nicotra, Bettiol, Gullo e Marconi e i senatori Pertini e Mastino.

(54) Cfr. Circolare n. 3704/2197, prot. n. 196/6.33 del Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e di pena – Ufficio Segreteria, in data 22 luglio 1949, avente per oggetto 'Commissione Parlamentare per la riforma carceraria'. Ai Sigg. Direttori degli Istituti di prevenzione e di pena (comprese le Carceri Mandamentali) della Repubblica.

(55) Ogni membro della Commissione visitò gli istituti penitenziari a partire da quelli della sua regione di residenza, approfittando delle ferie estive, come si evince da ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B.25, f.138 sf. 1, prot. n. 6 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 27 luglio 1949. Successivamente i deputati e i senatori visitarono anche stabilimenti di altre regioni, ma rimase prevalente la divisione delle visite su base geografica.

(56) Tutte le note sono contraddistinte dall'oggetto 'Indennità'. Le note relative all'anno 1949 sono conservate in ACS, MGG – DAP – Segreteria, B. 25, f. 138 sf. 1. Le note relative all'anno 1950 sono conservate in ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4. La legenda delle abbreviazioni utilizzate nella tabella è la seguente: c.g. – Carceri giudiziarie (maschili); c.g. femm. – Carceri giudiziarie femminili; c.p. – Casa penale; c.r.m. – Casa di rieducazione per minorenni; c.m.p.f. – Casa per minorati psichici e fisici.

Deputato/Senatore	Data della visita	Istituto visitato	Data della nota	N. prot.
On. Maria Nicotra:	8.10.1949	c.g. Acireale	6.12.1949	219
	10.10.1949	c.p. Augusta		
	17.10.1949	c.r.m. Catania		
	30.10.1949	c.g. Catania		
	4.11.1949	c.g. Mineo		
	6.11.1949	c.g. Caltagirone		
	8.11.1949	c.p. Noto		
		c.g. Siracusa	19.12.1949	293
	9.11.1949	c.g. Nicosia		
	10.11.1949	c.g. Termini Imerese		
	11.12.1949	c.g. S. Cataldo		
		c.g. Caltanissetta		
	12.12.1949	c.g. Palermo	5.4.1950	66
	5.1.1950	c.g. Augusta		
	16.1.1950	c.g. femm. Venezia		
	17.1.1950	c.p. Padova		
	18.1.1950	c.g. Belluno		
	3.2.1950	c.g. femm. Palermo		
Sen. Giovanni Persico:	4.11.1949	c.g. Viterbo	13.12.1949	233
		c.m.p.f. Soriano nel nel Cimino		
	5.11.1949	c.g. Civitavecchia	27.5.1950	128
	29.9.1949	c.g. Cassino		
Sen. Rocco Salomone:	22/23/24.5.1950	c.g. e c.p. Firenze		
	14.8.1949	c.g. Vibo Valentia	14.10.1949	15
	8.1.9.1949	c.g. Cosenza		
	8.9.1949	c.g. Palmi		
	9.9.1949	c.g. Reggio Calabria		
	3.10.1949	c.g. Livorno		
On. Giuseppe Bettiol:	26.8.1949	c.g. Padova	30.9.1949	9
	27.8.1949	c.p. Padova		
	29/30.8.1949	c.g. Milano		
	1.9.1949	c.g. Venezia		
	2.9.1949	c.g. Vicenza		
	6/7/8/9.9.1949	c.g. e c.p. Roma		
	13.9.1949	c.g. Vicenza		

ti anch'essi compiere delle visite, ed è ricostruibile con certezza, ad esempio, che il sen. Mastino visitò gli istituti penitenziari della Sardegna, consegnando alla Commissione anche una relazione sull'argomento ⁽⁵⁷⁾, e che il sen. Giua si occupò dell'ispezione delle Carceri Giudiziarie di Torino ⁽⁵⁸⁾ e probabilmente dell'intero Piemonte. Inoltre, tra il materiale archivistico vi sono note che attestano i preparativi di visite anche da parte degli altri membri ⁽⁵⁹⁾.

Queste ultime risultano particolarmente significative perché furono effettuate in istituti sui quali eventi particolari attirarono l'attenzione del sen. Persico, che pregò i deputati e senatori più vicini al luogo, di recarvisi nel più breve tempo possibile. Così accadde ad esempio per la Casa di rieducazione per minorenni di Pallanza, visitata dal sen. Monaldi, dove nel giugno 1950 due minori si erano suicidati, destando grave turbamento nell'opinione pubblica ⁽⁶⁰⁾. Analogamente, nello stesso mese, Persico avvertì il sen. Salomone di recarsi nella importante Casa di reclusione di Procida, dove «i detenuti ivi ristretti si sono messi in agitazione lamentando un disservizio o in ordine al vitto» ⁽⁶¹⁾.

Di fronte alle situazioni spesso drammatiche delle quali venne a conoscenza tramite le lettere o le visite, la Commissione, spinta dall'esigenza di dare il segno tangibile di

(57) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, prot. n. 288 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 12 ottobre 1950. Nel fondo non è purtroppo presente il testo di quella relazione.

(58) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, f. 'Al Segretario Comm. Riforma Carceraria On.le Sen. Giua – Senato della Repubblica – Roma', s.d.

(59) Non sono comprese nella tabella neppure le visite che dovettero essere effettuate agli stabilimenti penitenziari dell'Arcipelago Toscano, delle quali si ha una informazione incompleta. Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, prot. n. 79 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 19 aprile 1950; all'On.le Senatore prof. Vincenzo Monaldi. Nella nota si precisa che l'A.P. aveva messo a disposizione della Commissione, a quel fine, la motolancia 'Omero', in sosta nel porto di Livorno.

(60) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, prot. n. 130 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 5 giugno 1950; all'On.le Senatore prof. Vincenzo Monaldi.

(61) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, prot. n. 141 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le Carceri, in data 5 giugno 1950; all'On.le Senatore avv. Rocco Salomone.

una netta inversione di tendenza rispetto al passato, si occupò direttamente di segnalare i problemi di maggiore gravità alle autorità competenti ⁽⁶²⁾.

Si interessò ad esempio della chiusura del Carcere giudiziario di Ascoli Piceno, sito nella Fortezza Malatestiana, perché «manca di tutti i requisiti igienici ed è inadatta ed insufficiente per le esigenze dell'istituto»; ma in quel caso vanamente, dato che il Ministero dei Lavori Pubblici comunicò che non era possibile provvedere al necessario finanziamento dei lavori di costru-

(62) La Commissione Persico si occupò tra l'altro della questione della ristrutturazione dei servizi sanitari carcerari legati alla cura dei detenuti tubercolotici. Nell'immediato dopoguerra, infatti, accanto alle sezioni specificamente previste per i malati di t.b.c. in alcune case penali – peraltro nei fatti spesso non rispondenti alle esigenze sanitarie – si ritenne necessaria l'organizzazione di un servizio specifico all'interno degli stabilimenti, che ebbe origine nella sezione fisiologica istituita nel maggio del 1947 nelle Carceri Giudiziarie di San Vittore a Milano. Nel marzo del 1949 una circolare dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica puntava ad estendere l'esperienza dell'istituto milanese, considerati «i più brillanti risultati» di essa, istituendo in tutte le Case di reclusione con oltre duecento detenuti un servizio specialistico fisiologico facente capo al Consorzio Antitubercolare. La situazione negli istituti era del resto assai grave. Un ex-detenuo, medico di professione, ne scrisse anche, in quel medesimo anno, alla Commissione Persico, proponendo una soluzione opposta a quella seguita con il provvedimento citato, ossia non la diffusione dei centri fisiologici, ma piuttosto il concentramento dei detenuti in alcuni istituti penitenziari specificamente attrezzati. I parlamentari di quella Commissione, per parte loro, affrontarono direttamente il problema alla fine di ottobre del 1949, cercando tra l'altro di fare ordine proprio tra i due sistemi sopra menzionati: i condannati affetti da t.b.c. sarebbero stati curati in appositi istituti, e in particolare si prevedeva, accanto al sanatorio marino di Pianosa, già allora in funzione, l'istituzione di un sanatorio in località montana; per i giudicabili invece, non potendo essere allontanati dalla sede giudiziaria, doveva essere data applicazione immediata e urgente alla circolare dell'Alto Commissario sopra menzionata. I documenti citati nella presente ricostruzione sono conservati rispettivamente: la relazione del fisiologo rientra in un gruppo di relazioni a cura della 'Associazione Rinascita Sociale' di Milano, conservate tra l'altro in ACF, ECA Firenze – 10452 Cat. VI Affari in genere, B. 5, f. 6, sf. 40/3 Associazione Rinascita Sociale «Risorgi e Vivi»; la circolare dell'Alto Commissariato è la circolare n. 50, prot. n. 20300.20.AG dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica – Direzione delle Malattie Sociali e degli Istituti di Cura – Divisione III – Servizio Antitubercolare, in data 28 marzo 1949, ai Prefetti, ai Medici Provinciali della Sicilia; per la lettera dell'ex-detenuo, cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, lettera non protocollata, in data maggio 1950; per la posizione dei commissari, cfr. ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B.25, f.138 sf.1, prot. n. 173 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 28 ottobre 1949, avente per oggetto 'Stabilimenti di prevenzione e di pena. Assistenza dei detenuti tubercolotici'; al Ministero di Grazia e Giustizia e all'Onorevole Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità Pubblica.

di scadenza del 17 novembre andava prorogata, «scrupolose indagini in moltissimi altri stabilimenti carcerari», e un «attento studio di legislazione comparata e un meditato esame delle proposte innovative» (67).

Una ulteriore proroga si ritenne di chiedere alla metà dell'aprile 1950, che portò il termine ultimo dei lavori della Commissione al dicembre 1950 (68). L'attività di questa si concluse in effetti con la seduta del 12 dicembre 1950, con l'approvazione dello schema di relazione del presidente Persico (69).

La Commissione ministeriale del 1947-1950

Grande importanza negli orientamenti assunti dalla Commissione parlamentare ebbero anche gli eventi occorsi nella parallela Commissione ministeriale.

Questa fu istituita presso la D.G.II.P.P. nell'aprile del 1947 con l'incarico di «studiare e formulare i progetti di norme legislative e regolamentari per la esecuzione penale e per gli istituti di prevenzione e di pena, in armonia con le disposizioni della Costituzione e dei progetti dei codici penale e di procedura penale» (70). Pur essendo esclusi da essa i funzionari direttivi in servizio d'istituto, la Commissione ministeriale, presieduta dal Sottosegretario di Stato al Ministero di Grazia e Giustizia,

(67) Cfr. ACS, MGG – DAP – Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot. n. 174 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 31 ottobre 1949, avente per oggetto 'Proroga di termine'; all'Onorevole Ministro per la Grazia e Giustizia. La proroga fu concessa con D.M. 5 gennaio 1950, con scadenza al 17 maggio.

(68) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 75 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per la Riforma Carceraria, in data 11 aprile 1950, avente per oggetto 'Proroga di termine'.

(69) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 321/1950 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per la Riforma Carceraria, in data 27 novembre 1950. Si tratta di una lettera di Persico agli on.li Bettiol, Calamandrei, Gullo e Marconi, assenti all'ultima seduta della Commissione, tenutasi appunto il 12 dicembre 1950.

(70) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria, B. 26, f. 139, sf. 2 'Riforma Regolamento Istituti di Prevenzione e Pena 1956 mar. 8 – 1958 ott. 31', dove è conservato il decreto del Ministro Gullo del 20 aprile 1947, istitutivo della Commissione suddetta.

avv. Merlin, vide la partecipazione di alcuni importanti Costituenti, tra cui gli on.li Pertini⁽⁷¹⁾ e Bastianetto, del Direttore Generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Volpe, e di alcune personalità che avrebbero costituito un punto di riferimento nel dibattito sulla riforma penitenziaria nei tre decenni successivi, in particolare il criminologo prof. Benigno Di Tullio e il prof. Giuliano Vassalli⁽⁷²⁾.

La Commissione ministeriale si suddivise in tre Sottocommissioni, rispettivamente per il regolamento, per il personale e per il settore minorile.

In un discorso tenuto al Senato da uno dei suoi membri alla fine di ottobre del 1949, mentre si sottolineava la necessità di una organica riforma di tutto il settore penale e penitenziario, si rilevavano notevoli difficoltà nei lavori della Commissione, che procedevano molto a rilento⁽⁷³⁾.

(71) L'On. Pertini dovette essere sostituito nella Commissione parlamentare proprio perché già impegnato nei lavori della Commissione ministeriale.

(72) La composizione completa della Commissione ministeriale fu la seguente: on. avv. Umberto Merlin, Sottosegretario di Stato al Ministero di Grazia e Giustizia – Presidente; dott. Gabriele Volpe, Presidente della Corte di Cassazione e Direttore Generale per gli istituti di prevenzione e di pena – Vice Presidente; on. dott. Celeste Bastianetto – Deputato all'Assemblea Costituente; on. dott. Teresa Mattei, Deputato all'Assemblea Costituente; on. Enrico Minio, Deputato all'Assemblea Costituente; on. Sandro Pertini, Deputato all'Assemblea Costituente; avv. Sincero Rugarli, avvocato in Milano; prof. Giuseppe Sotgiu, Docente di Diritto processuale penale all'Università di Roma; prof. Giuliano Vassalli, Ordinario di Diritto penale all'Università di Genova; dott. Tommaso D'Arienzo, Consigliere di Corte d'Appello addetto al M.G.G.; dott. Guglielmo De Luise, Procuratore della Repubblica di Napoli; dott. Giuseppe Lampis, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; dott. Massimino Severino, Giudice addetto al Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia; prof. Benigno Di Tullio, incaricato di antropologia criminale presso l'Università di Roma; Don Antonio Rivolta, sacerdote; dott. Francesco Desiati, Direttore Superiore degli II.PP.; dott. Guido Marracino, Ispettore Generale degli II.PP.; prof. Ettore Pantini, Direttore Alienista degli II.PP.; dott. Filippo Saporito, Ispettore Generale Alienista degli II.PP.; ing. Carlo Vittorio Varetti, Ispettore Generale Tecnico Industriale degli II.PP. Nel corso dei lavori, morì l'avv. Rugarli, andò in pensione il prof. Saporito e cessò di far parte del Parlamento l'on. Maria Mattei; fu inoltre aggiunto ai membri della Commissione Don Cazzaniga, nominato Ispettore Generale dei Cappellani degli II.PP. L'Ufficio di Segreteria della Commissione fu composto da: dott. Salvatore Auriemma, Sostituto Procuratore Generale di Corte d'Appello, addetto al M.G.G.; dott. Ugo Caldarera, Giudice addetto al M.G.G.; dott. Carlo Erra, Pretore addetto al M.G.G.; dott. Tommaso Iezzi, Pretore addetto al M.G.G.; dott. Armando Leone, Giudice addetto al M.G.G.

(73) Cfr. C. BASTIANETTO, *Vogliamo un'organica riforma penitenziaria. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 20 ottobre 1949 e ordine del giorno approvato ad unanimità*, Roma, Tipografia del Senato, 1949.

Quelle difficoltà si approfondirono nel corso dei mesi successivi. La Commissione, inoltre, dovette dare per scontato il concetto della «impossibilità di modificare l'intima struttura del sistema punitivo, fissato in linea sostanziale e formale nei vigenti codici» (74), e proprio questa sostanziale continuità dei progetti di riforma del Codice penale con il Codice del 1930, indusse il nuovo Direttore Generale, Ferrari, a decretarne lo scioglimento e a formare un ristrettissimo Comitato, da lui stesso presieduto, che venne incaricato della riforma della sola materia penitenziaria.

Riprendendo in parte le conclusioni della prima Sottocommissione, che aveva dimostrato, su quell'argomento, un orientamento piuttosto avanzato (75), quel Comitato elaborò infine un *Progetto del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena* (76).

La relazione introduttiva del *Progetto* rendeva esplicito il brusco ridimensionamento subito dal lavoro di riforma che, partito dall'idea di modificare strutturalmente, in maniera coordinata, il sistema penale e quello penitenziario, e dunque i relativi codici e regolamento, si era trovato infine a dover apportare solo a quest'ultimo delle modifiche parziali che «nel rispetto delle norme degli attuali codici, servano ad accentuare, nell'interesse dell'individuo e della società, la finalità di emenda del condannato e ad eliminare alcune norme non più compatibili con i più recenti orientamenti della scienza penitenziaria» (77).

L'impianto del *Progetto*, di fatto, rimaneva quello stesso del Regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787.

(74) Cfr. C. ERRA, *La riforma carceraria in Italia*, cit., pagg. 646-647. Da questo articolo, scritto da un membro sia della Commissione ministeriale, sia del successivo Comitato ristretto, si traggono anche tutte le informazioni seguenti.

(75) Cfr. C. ERRA, *La riforma carceraria in Italia*, cit., pag. 647: «La prima Sottocommissione pose a base del suo lavoro il regolamento vigente inserendo nei vari articoli le modificazioni rese necessarie, e, dopo aver precisato che l'esecuzione penale deve sempre orientarsi verso l'individuazione della pena, affrontò il problema dello studio scientifico della personalità del detenuto, della specializzazione dei reparti e dei mezzi dell'emenda al fine di dare più concreta attuazione al principio dell'emenda».

(76) Si tratta della pubblicazione: Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, *Progetto del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*, Roma, Tipografia delle Mantellate, s.d.. Il testo è conservato tra l'altro in ACS – MGG – Ufficio Legislativo, Cat. 41 da 41/1 a 41/3, f. 41/2, sf.41/2-4 'Ordinamento penitenziario. Progetto di nuovo regolamento (Anno 1950)'.

(77) Cfr. Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, *Progetto*, cit., p. VI.

In particolare, la sostanziale permanenza della centralità dei tre pilastri tradizionali del trattamento penitenziario – lavoro, istruzione, religione ⁽⁷⁸⁾ – era esemplificata da alcune modifiche, che procedevano sulla linea della specializzazione degli stabilimenti e dell'individualizzazione del trattamento dei detenuti ⁽⁷⁹⁾ e su quella della centralizzazione dell'assistenza ai dimessi dalle carceri ⁽⁸⁰⁾, entrambe già contenute nel Regolamento firmato dal Guardasigilli Rocco. Rispetto a quest'ultimo, le novità principali erano nei provvedimenti volti ad eliminarne gli aspetti più apertamente repressivi, prevedendosi ad esempio l'abolizione delle Case di rigore (art. 36 del Regolamento), l'abolizione della facoltà del direttore di disporre l'isolamento diurno, una più ampia composizione della lista delle persone ammesse a visitare gli stabilimenti anche senza il permesso del Ministero (art. 60).

Ricevuto all'inizio di aprile del 1950 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri, il *Progetto* elaborato dal Comitato, riconosciuto pienamente rispondente «alle finalità che si proponeva» anche dall'Ufficio Legislativo del Ministero ⁽⁸¹⁾, fu molto apprezzato dalla Commissione presieduta dal sen. Persico ⁽⁸²⁾, la quale, come si vedrà nelle pagine successive, ripropose di fatto nella propria relazione finale i provvedimenti centrali di esso.

(78) Cfr. Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, *Progetto*, cit., p. VI.

(79) Tra queste, sono degne di nota: la creazione di sezioni speciali per i condannati per delitti politici (art. 43); lo sdoppiamento della Casa per minorati fisici e psichici in Case per minorati psichici e Case per minorati fisici (artt. 37-38).

(80) In particolare, ciò avveniva in virtù del nuovo art.18 del *Progetto*, che prevedeva l'istituzione del Consiglio centrale di patronato.

(81) Il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia è contenuto in ACS, MGG – Ufficio Legislativo, Cat. 41 da 41/1 a 41/3, f. 41/2 sf. 41/2-4 'Ordinamento penitenziario Progetto di nuovo regolamento (Anno 1950)', in particolare nelle due note: prot. n. 578 del Ministero di Grazia e Giustizia – Ufficio Legislativo, in data 5 aprile 1950, a S.E. dott. Luigi Ferrari, Direttore Generale degli istituti di prevenzione e di pena; e prot. n. 10/483 del Ministero di Grazia e Giustizia – Il Capo dell'Ufficio Legislativo, in data 27 maggio 1949, a S.E. dr. Luigi Ferrari, Direttore Generale degli istituti di prevenzione e di pena. Le due note consigliavano anche alcune modifiche, di carattere puramente tecnico, da apportare al testo.

(82) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 74/1950 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per la Riforma Carceraria, in data 11 aprile 1950; al Comm. Dott. Luigi Ferrari – Direttore Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena. E cfr. ACS – MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, prot. n. 73 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per la Riforma Carceraria, in data 11 aprile 1950; all'On. Avv. Attilio Piccioni – Ministro per la Grazia e Giustizia.

Lo studio degli ordinamenti penitenziari esteri

Sempre all'inizio di aprile del 1950 il Presidente della Camera, Giovanni Gronchi, chiese informazioni sullo stato dei lavori della Commissione, per poter riferire in merito in Aula ⁽⁸³⁾. Il 26 aprile una nota a lui indirizzata da Persico indicava i primi punti fermi posti dalla Commissione, e tracciava le linee per quanto era ancora da svolgere:

Un primo risultato, invero, sta per essere realizzato perché la Commissione ha potuto deliberare e approvare alcune innovazioni che apporteranno alla disciplina e al rispetto della personalità dei detenuti, sensibili miglioramenti, e che sono per essere pubblicate a cura del Ministero di grazia e giustizia. Saranno abolite le case di rigore, il condannato sarà sempre chiamato col suo nome, il sistema delle punizioni sarà contenuto nei limiti di non mettere in pericolo la sanità fisica del carcerato, quello dei premi prevederà ricompense più efficaci per attrarre il detenuto alla via dell'emenda, come andranno in vigore molte altre norme idonee a migliorare la vita carceraria.

Più complessa è la elaborazione dei principi di una riforma integrale, e continuano gli studi sia di ordinamenti stranieri che della nostra organizzazione, che potranno suggerire le conclusioni utili e adattabili al nostro sistema di pensiero e di vita.

Se non che la Commissione aveva il compito di procedere ad un attento esame pratico della organizzazione attuale e, a tale scopo, ha visitato molte delle trecento carceri esistenti.

Tale lavoro, vasto e non sempre facile per le eccentricità delle sedi di stabilimenti specializzati, ha già messo in condizione i commissari di constatare che alcuni servizi – che quelli dell'igiene, del vitto e della disciplina – vanno sensibilmente migliorando; ma deve essere completato e servirà a stabilire quali sono le deficienze edilizie, del lavoro, della rieducazione, nonché le disfunzioni amministrative e giudiziarie e a prospettare le proposte finanziarie e organiche da eseguire in un periodo di tempo ben determinato ⁽⁸⁴⁾.

L'analisi dello studio che fu condotto sugli ordinamenti penitenziari esteri, al quale fa riferimento il citato documento, appare particolarmente importante per comprendere alcuni orientamenti generali di quella Commissione.

(83) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, prot. n. 84 della Camera dei Deputati – Il Presidente, in data 9 aprile 1950.

(84) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B.4, prot. n. 84 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per la Riforma Carceraria, in data 26 aprile 1950.

Attraverso il Ministero degli Affari Esteri e le Ambasciate italiane presso le singole nazioni, già nel luglio 1949 la Commissione richiese il materiale relativo al funzionamento dei sistemi carcerari di alcuni Stati europei e americani. Quei documenti, che arrivarono nei mesi successivi, raccolti in pacchi, rappresentavano potenzialmente una fonte di straordinario valore, da cui trarre validi motivi di riflessione teorica ed esempi pratici.

L'analisi che segue, condotta sulle pubblicazioni dei vari Stati esteri utilizzate dalla Commissione, conservate presso l'Archivio Centrale dello Stato, ha come obiettivo quello di mostrare gli aspetti più innovativi che erano in esse contenute, partendo dall'impressione generale che il materiale a disposizione della Commissione parlamentare costituisse uno spaccato assai valido di tutte le tendenze esistenti in quel periodo.

I documenti relativi al sistema penitenziario argentino ⁽⁸⁵⁾, caratterizzati dall'onnipresenza dei ritratti di Peron e dai riferimenti retorici a lui rivolti nei testi, esemplificavano un modello di sistema penitenziario fondato su presupposti teorici tradizionali sui quali erano stati però innestati alcuni elementi del trattamento clinico dei detenuti.

Al suo centro era, in particolare, una concezione della *readaptación* («riadattamento», ossia rieducazione) fondata sul lavoro carcerario, del quale si sottolineavano i livelli di produttività ⁽⁸⁶⁾, e, all'esterno del carcere, sulla libertà condizionale, introdotta nel 1922 e legata all'opera di vigilanza da parte delle forze di Polizia e di appositi Patronati ⁽⁸⁷⁾.

L'efficienza del sistema era dimostrata, almeno sulla carta, dal materiale relativo ai singoli istituti. In particolare, venivano accluse piantine del carcere di Tucuman, della *Penitenciaría Nacional* di Buenos Aires, del carcere di Santa Fé, e un libretto illustrativo della Colonia Penale di Santa Rosa, inaugurata il 30 marzo 1940.

(85) I documenti relativi all'Argentina sono contenuti in ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 1, f. 2 sf. 1 'Pubblicazioni argentine richieste dalla Commissione parlamentare per la riforma delle carceri'. Essi vennero recapitati alla Commissione in allegato alla nota prot. n. 1746/1950 del Ministero degli Affari Esteri, in data 10 marzo 1950, avente per oggetto 'Commissione Parlamentare sulle condizioni dei detenuti e sui metodi carcerari vigenti'. Tutte le pubblicazioni che verranno citate relativamente all'Argentina si intendono conservate in detto fondo archivistico.

(86) Cfr. in particolare le tabelle contenute in Ministerio de Justicia y Instrucción Pública. Dirección General de Institutos Penales, *Penitenciaría Nacional. Memoria año 1946*, Buenos Aires, 1947.

(87) Cfr. Patronato de Liberados, *Memoria correspondiente al ejercicio 1948-1949*.

Caratteristiche comuni a tutti gli istituti erano la capienza elevata (seicento reclusi a Tucuman, oltre mille a Santa Fé) e la molteplicità di servizi presenti negli ampi spazi all'interno delle mura di cinta. Il carcere di Santa Fé, ad esempio, constava di otto sezioni, due per ognuno dei quattro edifici, ciascuna autonoma e dotata di una propria mensa. In altri edifici erano la scuola, le sale per i colloqui con avvocati e giudici e con i parenti, le officine e i magazzini, gli uffici amministrativi, la piscina, un campo sportivo con la pista di atletica, un ospedale per tutti i detenuti. Infine, una «sezione di neuropsichiatria, diagnostica e trattamento» nella quale venivano isolati i detenuti in osservazione, a testimoniare la presenza di una concezione medica del trattamento, confermata anche da un esemplare di cartella biografica dell'*Instituto de clasificación* ⁽⁸⁸⁾.

Profondamente differenti da quelli argentini, nell'ambito di modelli che dovevano apparire comunque tutti eccezionalmente sviluppati se confrontati con la situazione osservata dalla Commissione nelle carceri italiane, si ponevano i documenti relativi ai sistemi penitenziari degli USA ⁽⁸⁹⁾ e della Svezia ⁽⁹⁰⁾.

Questi insistevano infatti su una concezione del trattamento meno marcatamente clinica, che si fondava invece sul lavo-

(88) La cartella era molto significativa perché prendeva in considerazione in maniera dettagliata tra l'altro: generalità del detenuto; reato commesso; luogo in cui ha scontato la custodia preventiva; data del 1° esame; data degli esami successivi; grado di istruzione; religione; professione; temperamento; vita familiare e sociale; antecedenti familiari; antecedenti individuali; informazioni sociali; esame psichico (intelligenza, volontà, affettività, sintesi psicologica); annesso psichiatrico (tipo clinico psichiatrico; struttura caratteriologica); esame medico; modalità del delitto; precedenti penali. Da questi dati era tratto un 'indice di pericolosità' (da 'desaparecida' a 'maxima'), utile ad individuare il trattamento penitenziario, in particolare per quanto riguardava l'istruzione, il lavoro e la disciplina.

(89) I documenti relativi agli Stati Uniti sono contenuti in ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 3, f. 2 sf. 4 'Legislazione straniera sulle condizioni dei detenuti e sui metodi carcerari vigenti. Stati Uniti'. Essi vennero recapitati alla Commissione in allegato al telexpresso n.22425 del Ministero degli Affari Esteri, in data 25 novembre 1949, avente per oggetto 'Legislazione straniera sulle condizioni dei detenuti e sui metodi carcerari vigenti'. Tutte le pubblicazioni che verranno citate relativamente agli Stati Uniti si intendono conservate in detto fondo archivistico. Tutte le pubblicazioni sono relative al sistema penitenziario federale.

(90) I documenti relativi alla Svezia sono contenuti in ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 3, f. 2 sf. 5 'Svezia'. Essi vennero recapitati alla Commissione in allegato al telexpresso n.1994/691 della Legazione d'Italia, in data 19 novembre 1949, avente per oggetto 'Codice Penale del Regno di Svezia'. I documenti consistevano in un unico saggio scritto da uno dei massimo criminologi mondiali: T. Sellin, *Recent Penal Legislation in Sweden*, Stockholm, P.A. Nordstedt & Soner, 1947.

ro di personale specializzato nel settore del servizio sociale. Tale tendenza assumeva connotazioni paradigmatiche in un «manuale della classificazione» statunitense, redatto a cura del *Committee on Classification and Case Work of the American Prison Association* ⁽⁹¹⁾.

A livello giuridico, derivava da quella impostazione l'introduzione in entrambi i sistemi penitenziari dell'istituto del *probation* ⁽⁹²⁾, sul quale il dibattito sulla riforma penitenziaria italiana si sarebbe concentrato solo molti anni più tardi. Brevemente, esso consisteva nella «messa in prova» del soggetto detenuto, che nel caso dei due Paesi presi in considerazione assumeva la forma della sospensione del giudizio.

Sistemi ugualmente assimilabili a quel tipo di approccio erano anche quelli del Belgio ⁽⁹³⁾ e della Gran Bretagna ⁽⁹⁴⁾, dei

(91) Cfr. Committee on Classification and Case Work of the American Prison Association, *Handbook on Classification in Correctional Institutions*, New York, 1947. Il manuale era esemplare soprattutto perché metteva in relazione la classificazione degli istituti con quella dei detenuti, prevedendo una serie di tipologie carcerarie in grado di permettere una differenziazione. In questa ottica, centrali erano in particolare le strutture denominate *Reception Centers*, ossia gli istituti di osservazione che, sulla base di parametri psichiatrici, psicologici, medici, sociologici e penitenziari, redigevano un programma di trattamento, da sottoporre a periodica revisione da parte di un *Reclassification Committee*.

(92) In Svezia, l'istituto della sospensione della pena era stato introdotto addirittura nel 1906. Successivamente era stato esteso con la *Probation law* del 1939, che era entrata in vigore nel 1944 ed era stata ulteriormente emendata in senso migliorativo nel 1945. Nel 1946, 4.568 persone erano state interessate alla sospensione della sentenza. Era in vigore in Svezia anche il sistema della *parole*, che era stato esteso con una legge entrata in vigore il 1° gennaio 1945.

(93) I documenti relativi al Belgio sono contenuti in ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 2, f. 2 sf. 2 'Legislazione straniera sulle condizioni e sui metodi carcerari vigenti. Belgio'. Essi vennero recapitati alla Commissione in allegato al telexpresso n. 18496 del Ministero degli Affari Esteri, in data 29 settembre 1949, avente per oggetto 'Legislazione straniera sulle condizioni dei detenuti e sui metodi carcerari vigenti'. Le pubblicazioni consistevano in tutti i numeri del *Bulletin de l'Administration des Prisons*, pubblicazione mensile a cura del 'Bureau d'Etude de l'Administration des Prisons', dal gennaio 1947 al luglio 1949.

(94) I documenti relativi alla Gran Bretagna sono contenuti in ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 3, f. 2 sf. 3 'Legislazione straniera sulle condizioni dei detenuti e sui metodi carcerari vigenti. Inghilterra'. Essi vennero recapitati alla Commissione in allegato al telexpresso n. 19178 del Ministero degli Affari Esteri, in data 7 ottobre 1949, avente per oggetto 'Legislazione straniera sulle condizioni dei detenuti e sui metodi carcerari vigenti'. Le scarse informazioni che erano date sul sistema del *probation* britannico sono dovute alla natura dell'unica pubblicazione fornita alla Commissione Persico, costituita da un rapporto del Ministero dell'Interno al Parlamento: *Report of Prisons and Directors of Convict Prisons for the Year 1948*.

quali, tuttavia, nei documenti spediti alla Commissione venivano posti in maggior risalto, rispettivamente, il ruolo del servizio sociale per il primo Paese e le novità previste dal *Criminal Justice Act* britannico del 1948, che introduceva alcune norme volte all'umanizzazione del sistema penitenziario e ad una migliore codificazione delle misure relative alla classificazione e individualizzazione della pena.

Nei testi esteri consultati dalla Commissione ⁽⁹⁵⁾ mancano annotazioni o segni tali da permettere ipotesi precise sugli aspetti che di essi furono maggiormente presi in considerazione dalla Commissione stessa. Analogamente, non sono note le modalità con le quali lo studio di quel materiale fu ripartito tra i vari membri di essa, cognizione che consentirebbe di valutare il punto di vista dei singoli senatori e deputati.

Vi sono tuttavia segnali che portano a pensare che il lato eminentemente teorico, relativo al trattamento rieducativo del detenuto e alle tecniche penitenziarie ad esso conseguenti, non sia stato l'elemento centrale preso in considerazione dalla Commissione, che puntò invece prevalentemente a ricavare da quei documenti dei modelli pratici per una diversa organizzazione della vita carceraria e dei servizi degli istituti, da sviluppare nel breve periodo nel senso dell'umanizzazione della pena.

Così, ad esempio, la presenza di materiale relativo al carcere di Buenos Aires deve essere posta in collegamento con l'interesse per il regime di custodia attenuata attuato in un braccio di quell'istituto che il Presidente Persico aveva già mostrato in un discorso tenuto in Senato il 12 ottobre 1948. È interessante notare di quell'arringa la leggerezza con la quale aveva completamente tralasciato di considerare gli aspetti teorici sottesi a quella realizzazione, mostrando interesse soltanto per la possibilità di una sua immediata trasposizione «tecnica» nel contesto italiano:

Il direttore generale delle carceri argentine, Roberto Pettinato, si è preoccupato di questo problema ed ha escogitato un sistema veramente semplice ma efficace, *sistema che il Guardasigilli può attuare*

(95) Oltre ai testi citati, il materiale spedito alla Commissione includeva anche una copia del Codice penale svizzero, approvato il 21 dicembre 1937, conservata in ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 3, f. 2 sf. 6 'Svizzera'.

anche subito, con una semplice circolare, perché non c'è bisogno di alcun provvedimento speciale. Si è stabilito, cioè, che, quando un detenuto ha scontato una parte notevole della pena e la parte rimanente non è superiore ad un anno, cessi di essere trattato come gli altri detenuti, purché, naturalmente, abbia il requisito della buona condotta e abbia dato prova di ravvedimento. Il detenuto passa così ad un regime attenuato di disciplina, e cioè passa in un certo braccio speciale, che nel carcere di Buenos Aires è il braccio n. 7, e comincia a riabituarsi alla vita dell'uomo libero: rimane detenuto, ma l'unica coercizione che resta è solo quella di non potere uscire dal carcere.

(...) Io non so se l'esperimento, iniziato da poco, abbia dato i risultati sperati, ma sembra che essi siano soddisfacenti. *Quindi invito l'onorevole Ministro, che è uomo di alto intelletto e di nobile cuore, a voler fare un tentativo simile anche in Italia, magari in un solo carcere per ora, per vedere se questo regime attenuato di disciplina non possa essere un mezzo efficace per facilitare il ritorno del detenuto alla vita normale* ⁽⁹⁶⁾.

La nota dell'11 aprile 1950, con la quale, come si è già detto, venne richiesta la seconda proroga dei termini per i lavori della Commissione, fu anche più esplicita nel definire una gerarchia tra le fonti a disposizione della Commissione:

(...) I Commissari, nella esecuzione scrupolosa del mandato, non solo hanno creduto necessario portare il loro esame sulla vigente legislazione penitenziaria, su quella in via di elaborazione presso il Ministero di Grazia e Giustizia (Direz. Gen. per gli istituti di prevenzione e di pena) e su quella straniera allo scopo di determinare e suggerire le innovazioni utili e compatibili con le possibilità e le esigenze nazionali, ma soprattutto hanno sentito il bisogno di volgere una ampia indagine sulla organizzazione attuale, centrale e periferica, e sulle condizioni edilizie, disciplinari, igieniche e morali della vita carceraria, visitando quasi tutti gli stabilimenti.

Questa seconda parte del programma è sembrata la più importante perché attinente a problemi che più gravemente sono stati richiamati dalla pubblica opinione e perché deve condurre a soluzioni di ordine pratico di immediata attuazione (...) ⁽⁹⁷⁾.

(96) Cfr. G. Persico, *Per una giustizia migliore*, cit., p.61. Il corsivo è mio.

(97) Cfr. ACS, MGG – DAP – Segreteria – Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, B. 4, prot. n. 75 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per la Riforma Carceraria, in data 11 aprile 1950, avente per oggetto 'Proroga di termine'.

Gli orientamenti di fondo della Commissione parlamentare

Quell'orientamento «pragmatico» deve essere analizzato in rapporto a due fattori più generali: da un lato, il venir meno della prospettiva di un coordinamento tra la riforma dei codici penali e quella dell'ordinamento penitenziario; dall'altro, la assenza di una cultura in materia penale e penitenziaria da parte dei politici riformatori, che emerse anche nel dibattito svoltosi nella Assemblea Costituente.

Quanto al primo aspetto, l'orientamento iniziale in materia della riforma del Codice penale era stato esplicitato in una relazione della Presidenza del Consiglio, portata in sede di Consiglio dei Ministri il 1° settembre 1944⁽⁹⁸⁾: alle modifiche parziali del Codice penale, tese ad «eliminare dalla nostra legislazione penale ogni traccia delle ideologie fasciste», doveva affiancarsi una riscrittura del testo che era «nell'intendimento del Governo di attuare in tutta la sua interezza ed in modo organico e sistematico».

Nei primi anni successivi alla Liberazione era sembrato che i governi procedessero effettivamente su quella linea. Alcune modifiche al Codice penale erano state apportate relativamente ad aspetti particolari di esso, quali ad esempio la pena di morte e gli articoli concernenti i reati contro le cariche dello Stato e le istituzioni⁽⁹⁹⁾. Nel frattempo, una Commissione ministeriale per la riforma del codice penale era stata istituita dal Guardasigilli Grassi e nel 1949 giunse a presentare un *Progetto preliminare del Codice penale*⁽¹⁰⁰⁾; era stato poi il turno della

(98) Cfr. ACS, MGG – Ufficio Legislativo, Cat.17 da 1 a 24, f. 17/1-2, D.L.L. 14 settembre 1944, n.244 Riforma dei codici penali, prot. n. 13301/10.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 10 settembre 1944, avente per oggetto 'Riunione del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 1944'.

(99) Cfr. ACS, MGG – Ufficio Legislativo, Cat.17 da 1 a 24, f. 17/1-3, 'Legge 11 novembre 1947, n. 1317 Modificazione agli articoli 276 e seguenti del Codice penale per la difesa delle istituzioni repubblicane'; ACS – MGG – Ufficio Legislativo, Cat.17 da 1 a 24, f.17/1-21, sf. 1 'Appunto sulla riforma del codice penale';

(100) Cfr. Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale – Comitato esecutivo, *Progetto preliminare del Codice penale*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1950. Come si evince dall'introduzione al testo, il Comitato esecutivo fu composto da: Giuseppe Lampis (Presidente); Francesco Pantaleo Gabrieli; Giuseppe Lattanzi, Biagio Petrocelli; Ottorino Vannini, e si avvalse della collaborazione dei seguenti magistrati: Scipione Piacenza; Gaetano Foschini; Leonardo Galli; Raffaele Dolce.

Commissione ministeriale per la revisione del Codice di procedura penale, che l'anno successivo produsse un *Progetto di modificazioni per l'aggiornamento del Codice di procedura penale* ⁽¹⁰¹⁾.

Soffermandosi in particolare sul primo di quei progetti, va sottolineato che esso si cimentò soprattutto nell'abolizione di Titoli previsti nel Codice Rocco – come il Titolo X «Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe» – e nell'introduzione di nuovi Titoli legati alla nuova struttura istituzionale dello Stato. Per quanto riguardava poi i Titoli modellati su quelli corrispondenti del codice vigente, si diceva nella relazione al Libro Secondo:

il Progetto si è ispirato al principio di apportare quelle modificazioni sostanziali che, per generale convincimento, apparivano mature per essere tradotte in formule legislative e quelle riforme di carattere strettamente tecnico, suggerite, nella interpretazione dell'attuale testo legislativo, così dalla dottrina come dalla giurisprudenza ⁽¹⁰²⁾.

Inutilmente si cercherebbero nelle relazioni frasi che inducano a pensare a mutamenti radicali apportati. Si trattava, piuttosto, di modifiche formali, che potevano tuttavia incidere nella prassi giudiziaria e che indicavano almeno una volontà di rinnovamento, non fosse altro che per garantire il «coordinamento del codice penale vigente con i codici e con i testi legislativi sopravvenuti dopo la sua attuazione» ⁽¹⁰³⁾, in particolare con la Costituzione.

Gli orientamenti politici mutarono radicalmente proprio mentre erano all'opera la Commissione ministeriale per la riforma del regolamento penitenziario e la Commissione Persico.

(101) Cfr. Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione ministeriale per la revisione del Codice di procedura penale – Comitato esecutivo, *Progetto di modificazioni per l'aggiornamento del Codice di procedura penale*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1950.

(102) Cfr. Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale – Comitato esecutivo, *Progetto preliminare...*, cit., pag. 9.

(103) Cfr. Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale – Comitato esecutivo, *Progetto preliminare...*, cit., pag. 9.

Maturò allora la svolta che portò all'abbandono di ogni progetto di riforma organica del Codice penale ⁽¹⁰⁴⁾.

Furono principalmente gli eventi politici generali che determinarono le condizioni della mancata riforma del Codice penale: in particolare, il rinvio di questa a dopo l'approvazione della Costituzione comportò una stasi delle iniziative riformatrici negli anni dell'immediato dopoguerra, più favorevoli a mutamenti strutturali, e le portò ad approdare nelle sedi decisionali solo quando il mutato clima suggeriva ormai alle forze politiche di maggioranza di evitare riforme significative ⁽¹⁰⁵⁾. In quegli sviluppi un ruolo non secondario ebbe tra l'altro l'azione svolta dal noto penalista Giuseppe Bettiol in sede di Commissione per la riforma del Codice penale, tesa a neutralizzare di fatto il principio di funzione rieducativa della pena sancito nell'art. 27 della nuova Costituzione ⁽¹⁰⁶⁾.

La prospettiva della riforma penitenziaria finì dunque per essere non organicamente legata alla riforma dei codici penale e di procedura penale, e, per di più, condizionata fortemente, nelle sue linee fondamentali, dalla permanenza di una legislazione penale sostanzialmente immutata che segnava per essa invalicabili confini. Si presentò allora una condizione che sareb-

(104) Continuarono negli anni successivi invece le modifiche parziali al Codice penale. Le più significative vennero apportate dal Ministro di Grazia e Giustizia Zoli, che anche in questo campo mostrò un orientamento notevolmente progressista, in particolare puntando ad adeguare il sistema penale al dettato costituzionale. Per questo cfr. ad esempio il disegno di legge conservato in ACS, MGG – Ufficio Legislativo, Cat. 17 da 1 a 24, f. 17/1-9 Codice penale – riforma parziale aprile-maggio 1952. Si noti inoltre come la successiva Commissione ministeriale per la revisione del Codice penale, nominata dal Guardasigilli Moro con decreto del 17 gennaio 1956, fu dichiaratamente istituita al solo scopo di «aggiornare le disposizioni del codice penale in contrasto con il nuovo clima politico». Si legge ancora nella Relazione finale di quella Commissione la motivazione per cui fu scartata a priori la possibilità di una riforma organica: «Ma la stessa complessità che presenta una integrale riforma del codice penale richiede un penetrante lavoro di non breve durata, che mal si concilia con l'urgenza di arrecare al sistema vigente quelle modificazioni generalmente sentite per la necessità di rendere rispondente tale sistema – almeno nei suoi punti fondamentali – all'attuale realtà storica». Per queste informazioni cfr. Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Ministeriale per la revisione del Codice penale, *Progetto preliminare di modificazioni al Codice penale*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1956, in particolare la relazione riportata alle pagg. 7-10.

(105) Cfr. G. NEPPI MODONA e M. PELISSERO, op.cit., p.844.

(106) Per le posizioni sostenute in quella sede da Bettiol, cfr. il discorso pronunciato da Persico nella seduta del 3 ottobre 1951 del Senato, in particolare G. Persico, *Per una giusizia migliore...*, cit., pagg. 173-174.

be stata tipica anche di altri momenti cruciali della riforma penitenziaria, in particolare all'inizio degli anni Sessanta e poi alla metà degli anni Settanta.

Tornando alla Commissione Persico, la sua prospettiva fu indubbiamente condizionata, come già lo era stata quella della Commissione ministeriale e del Comitato ristretto, dalla assenza di una riforma del Codice penale, in precedenza considerata imminente.

Trovandosi a stendere la sua relazione finale alla fine del 1950, Persico, che era in quel medesimo periodo anche Presidente della II Commissione (Giustizia) del Senato, nella Parte Generale della stessa non poté che elencare gli elementi contenuti nel Codice penale vigente e constatare il permanere della netta divisione tra la pena e la misura di sicurezza, che pure tentava di rileggere in chiave di umanizzazione complessiva del sistema penitenziario, alla luce dell'art. 27 della Costituzione ⁽¹⁰⁷⁾.

Certamente, il Presidente della Commissione parlamentare spinse ancora perché in quel Codice fosse introdotto l'uso di sostitutivi penali come il perdono giudiziale o la sospensione della pena ⁽¹⁰⁸⁾, ma quelle idee, come anche quella dell'introduzione, sulla scia di alcune legislazioni estere, del sistema della riduzione delle pene per i detenuti meritevoli per condotta e profitto nel lavoro e nella istruzione ⁽¹⁰⁹⁾, non poterono giungere ad intaccare l'ossatura dei codici.

(107) Cfr. *Relazione della Commissione parlamentare di indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1957, pagg. 7-8. Scriveva in particolare Persico: «A prescindere da quelle che potranno essere le direttive di un nuovo Codice penale e dai provvedimenti che il Parlamento potrà adottare sia sullo schema del progetto, sia sulle più urgenti innovazioni da introdursi subito negli attuali Codici penale e di procedura penale, la Commissione parlamentare, nella previsione che il sistema penitenziario continuerà ad essere imperniato sulla distinzione della pena e della misura di sicurezza e nella considerazione che tale sistema, se è indubbiamente un compromesso dei principi di responsabilità morale e di difesa sociale, non stabilisce, in linea teorica, alcuna condizione di particolare afflittività, è venuta nella conclusione che i principi fondamentali fissati dalla legge penale per l'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza (...) possono avere il loro svolgimento in correlazione dell'articolo 27 della Costituzione tanto nel campo regolamentare, quanto nel campo pratico».

(108) Cfr. *Relazione della Commissione parlamentare...*, cit., pag. 10.

(109) Cfr. *Relazione della Commissione parlamentare...*, cit., pag. 10.

L'effetto ultimo di quell'adeguamento ai principi che parevano dover essere definiti dalla Commissione per la riforma del Codice penale, prima, e, successivamente, al fallimento della stessa, fu per la Commissione Persico l'accentuazione della tendenza ad occuparsi specificamente delle condizioni dei detenuti e dell'organizzazione degli istituti, senza considerare in profondità le opzioni teoriche che i modelli stranieri da un lato e le correnti criminologiche dall'altro potevano fornire.

Dietro l'apparente «pragmatismo» della Commissione Persico stava inoltre la mancanza di cultura politica sulla specifica materia penale e penitenziaria da parte dei suoi membri riformatori, evidenziabile anche con riferimento al dibattito sulla pena affrontato in seno alla Costituente.

La migliore prova di quella lacuna viene proprio dallo scarto esistente tra l'importante materiale consultato dalla Commissione Persico, e le conclusioni che da quello trasse.

La Commissione parlamentare ebbe a disposizione decine di testimonianze di detenuti sulle condizioni nelle carceri, che poté anche controllare direttamente; inoltre, per lunghi mesi aveva potuto assistere da posizioni privilegiate al dibattito che, sulla pena, si svolgeva nella Commissione per la riforma del Codice penale, e aveva potuto servirsi del materiale estero per analizzare il problema penale anche in chiave comparata. Vi erano insomma le basi per una comprensione complessiva del sistema penale e penitenziario, ma prevalse il senso dell'urgenza del cambiamento, la generica volontà di dare un segnale politico di innovazione.

La prospettiva dell'umanizzazione della pena, propria della Commissione parlamentare, era certamente ammirevole nella misura in cui nasceva dall'esperienza personale ed era espressione di una sensibilità per quanto avevano patito tanti esponenti della nuova classe politica italiana durante il fascismo; era anche apprezzabile perché comportava una considerazione attenta delle condizioni materiali dei detenuti, una grande capacità di ascolto per le loro sofferenze che non si sarebbe trovata più in nessuna altra Commissione ministeriale o parlamentare italiana.

Ma quell'approccio volontaristico sembra determinato non soltanto dal valore attribuito ai miglioramenti che si potevano introdurre nell'immediato nella vita dei reclusi, ma soprattutto dall'incapacità di articolare un programma di lungo periodo di

riforma dell'istituzione penitenziaria, che contribuisse anche ad intaccare alcune basi tradizionali del sistema penale.

Ad esempio, concetti come quello di trattamento clinico, di osservazione dei detenuti, di specializzazione del personale penitenziario, che caratterizzavano già allora il dibattito dei penitenziaristi ⁽¹¹⁰⁾, non entrarono assolutamente nella riflessione dei politici riformatori, che preferirono continuare a disquisire di una astratta «rieducazione» dei detenuti, erroneamente assimilata alla prassi dell'umanizzazione, che invece si dimostrava di breve respiro rispetto ai limiti generali imposti dalla mancata riforma del Codice penale.

Non stupisce perciò che le proposte finali della Commissione Persico non soltanto si dimostrino non adeguate alla mole di informazioni raccolte sul sistema penitenziario italiano ed estero, ma che – come ha sostenuto anche Guido Neppi Modona sulla base di una analisi dei lavori della Commissione – risultino anzi «piuttosto deludenti» ⁽¹¹¹⁾. Quando si trattò di tradurre in articoli di regolamento i dati raccolti, la mancanza di un riferimento teorico generale, di una visione politica chiara in materia, portarono la Commissione a ricalcare sostanzialmente le proposte presenti nel *Progetto del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena* del Comitato ministeriale, e, di esse, anche l'impronta tradizionale.

Lavoro, istruzione e religione rimasero, nella relazione finale di Persico, i pilastri del trattamento.

Il primo, «addestrativo, produttivo, curativo» ⁽¹¹²⁾ doveva essere potenziato, e la Commissione suggeriva in particolare di eliminare il lavoro in appalto e di creare un'Azienda autonoma, sciolta da vincoli contabili in modo da ottenere più rapidamente i finanziamenti ⁽¹¹³⁾.

(110) Si veda in particolare l'analisi che del *Progetto di regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena* faceva in quegli stessi anni la Commissione istituita presso il Centro Nazionale di Prevenzione e di Difesa Sociale di Milano. Cfr. Centro Nazionale di Prevenzione e di Difesa Sociale – Commissione ordinaria di studio per la riforma penitenziaria, *La riforma carceraria in Italia e il progetto di Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*, S.A.M.E., Milano, [1949].

(111) Cfr. G.Neppi Modona, *Appunti...*, cit., 330-331.

(112) Cfr. *Relazione della Commissione parlamentare...*, cit., pagg. 21-22.

(113) Cfr. *Relazione della Commissione parlamentare...*, cit., pag. 49.

Quanto all'istruzione dei detenuti, essa veniva compresa nel contesto di una generale «lotta all'analfabetismo». Funzionali a quello scopo erano le proposte relative al potenziamento delle biblioteche, al miglioramento delle attrezzature scolastiche, all'installazione di radio e cinematografi negli istituti ⁽¹¹⁴⁾; colpisce invece negativamente la singolare distinzione introdotta tra i detenuti con meno di quaranta anni e quelli di età superiore, per i quali l'obbligo scolastico era considerato una afflizione da evitare ⁽¹¹⁵⁾.

Per quanto riguarda la religione, veniva mantenuto il sistema vigente, che già prevedeva la possibilità di cambiare culto e la dispensa dal culto cattolico, se richiesta sin dal momento dell'ingresso nello stabilimento.

Negli altri campi, accanto a proposte innovative (liberazioni anticipate; istituzione di una commissione di detenuti per il controllo del vitto; rafforzamento del ruolo e dell'autonomia del giudice di sorveglianza; concessione di licenze brevi per gravi motivi familiari ed a fini rieducativi) figuravano posizioni addirittura conservatrici: ad esempio, l'idea dello sviluppo del lavoro penitenziario in funzione di lavori di bonifica e di dissodamento dei terreni, sulla scia di una pratica largamente sperimentata in epoca fascista e che non teneva in nessun conto la prospettiva di favorire la formazione professionale degli individui detenuti; inoltre, il ruolo che continuava ad essere assegnato al direttore nella censura della corrispondenza; infine, l'esplicita affermazione che il livello del vitto dei detenuti non doveva discostarsi da quello dei ceti meno abbienti della popolazione ⁽¹¹⁶⁾.

Una delle posizioni più conservatrici si aveva poi – fatto molto indicativo – proprio nell'importante campo della disciplina carceraria. È interessante a questo proposito, anche in rapporto con quanto si è detto sull'analisi dei modelli esteri, riportare un brano della relazione finale di Persico, che ben dimostra quanto la mancanza di una prospettiva teorica e politica potesse coincidere con il pessimismo e con la conservazione di fatto dell'esistente:

Il relatore ha avuto occasione di visitare il carcere di Stoccolma, e ha ammirato gli enormi progressi fatti in Svezia circa il trattamento

(114) Cfr. *Relazione della Commissione parlamentare...*, cit., pag. 50.

(115) Cfr. *Relazione della Commissione parlamentare...*, cit., pagg. 24-25.

(116) Per la lista finale delle proposte della Commissione Persico, cfr. *Relazione della Commissione parlamentare...*, cit., pagg. 66-68.

dei detenuti; deve però riconoscere che molti dei metodi ivi adottati sarebbero prematuri in Italia, dove bisognerà prima modificare profondamente i costumi.

Non è il caso di chiudere gli occhi sull'aggregato carcerario quale esso si presenta nelle nostre prigioni, dove agli individui travati per cause ambientali, sociali e familiari si accomunano individui insofferenti, ribelli e spesso addestrati dalla violenza e dalla frode. Questi rilievi consigliano, e anzi impongono, norme di disciplina più rigorose di quelle di una qualsiasi altra comunità, che dettino provvedimenti di sicura prevenzione e di immediata efficacia, senza violare i diritti della personalità umana e della giustizia e senza frapporsi all'emenda ⁽¹¹⁷⁾.

Le vicende della Commissione Persico mostrano così i segni della debolezza della prospettiva di rinnovamento, che si connotò più come vaga istanza umanizzatrice – più o meno legata all'esperienza diretta dei membri di quel consesso – che come preciso progetto di trasformazione di quello specifico settore istituzionale e di quelli ad esso collegati – tra i principali, l'ordinamento giudiziario, il sistema penale, l'assetto assistenziale. Tanto più che le lacune interne allo schieramento riformatore non facevano che rafforzare una caratteristica già presente negli equilibri effettivi tra innovatori e conservatori, ossia la netta superiorità dei secondi rispetto ai primi: superiorità teorica – ossia legata al carattere specialistico della materia – ma anche politica, perché in linea con la tendenza, dominante in quegli anni, verso un progressivo assorbimento delle istanze di mutamento emerse all'indomani della guerra entro una schema istituzionale tradizionale e anche, come si è visto, addirittura in continuità con il passato.

Un processo, questo, che si rivela chiaramente nel caso del dibattito alla Costituente, perché la faticosa inclusione del principio della rieducazione nel testo dell'art. 27 aveva già in sé la ancor più remota speranza di vederlo applicato in concreto; una tendenza che si riscontra anche nella Commissione Persico, perché nonostante la notevole originalità di quell'esperienza nel panorama della commissioni parlamentari sul problema penitenziario, le sue proposte non furono mai neppure raccolte in un organico progetto: accantonate fino alla riforma dei codici, anche dietro il parere del Consiglio di Stato ⁽¹¹⁸⁾, esse rimasero

(117) Cfr. *Relazione della Commissione parlamentare*, cit., pag. 26.

(118) L'informazione è riportata in C. ERRA, *La riforma carceraria in Italia*, cit., pag. 676.

infatti allo stadio di consigli fluttuanti nell'aria, in balia dei venti politici, prima utilizzate parzialmente da un ambiguo riformismo governativo che solo in rapporto alla arretratezza della situazione penitenziaria italiana acquisiva un relativo spessore, poi sistematicamente limitate nella loro portata dall'azione congiunta della prassi penitenziaria e della repressione.

Quanto al primo aspetto, i suggerimenti della Commissione trovarono una parziale applicazione pratica nella Circolare 1° agosto 1951, n. 4014/2473 emanata dal Guardasigilli democristiano Adone Zoli, un documento importantissimo, che si apriva con le seguenti considerazioni:

L'attuale regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, in vigore dal 1931, contiene disposizioni che non sembrano più rispondenti alle moderne esigenze penitenziarie, derivanti da criteri innovatori, frutto di appassionate discussioni e di voti autorevoli nei recenti Congressi internazionali.

Questo Ministero, pertanto, ne aveva proposto la riforma, che ha trovato però ostacoli insormontabili per la immediata attuazione, poiché si è desiderato, soprattutto da alcuni Organi Consultivi interpellati, che essa seguisse la riforma del Codice penale la quale è invece ancora in fase di progetto e di studio.

Tuttavia l'Amministrazione penitenziaria, di fronte alle impellenti necessità di un miglioramento della vita carceraria, ha attuato di fatto ed in via di esperimento alcune modificazioni alle disposizioni vigenti relative al trattamento dei detenuti ed esse si sono dimostrate talmente soddisfacenti per le migliorate condizioni di vita di questi ultimi, che inducono a perseverare nella via intrapresa ⁽¹¹⁹⁾.

La circolare di Zoli fu sentita dai funzionari dell'epoca come una vera e propria riforma ⁽¹²⁰⁾. Non è difficile comprendere le ragioni di ciò se si considera la durezza del testo che essa modificava, concepito dal Guardasigilli Rocco nel 1931.

(119) Cfr. Circolare n. 4014/2473, prot. n. 707/7.8 del Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale Istituti Prevenzione e Pena – Ufficio Segreteria, in data 1° agosto 1951, avente per oggetto 'Regolamento penitenziario', ai Sigg. Direttori degli Istituti di Prevenzione e di Pena; per conoscenza: ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello, ai Sigg. Procuratori presso i Tribunali, ai Sigg. Giudici di Sorveglianza presso i Tribunali della Repubblica.

(120) Tale sensazione è stata confermata da un colloquio con l'ex Ispettore Distrettuale, attualmente in pensione, Italo Innocenti, e si riscontra anche nell'intervista all'ex Maresciallo Aurelio Mascioli, anch'egli in pensione.

Il *Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena*, nella stesura originaria ⁽¹²¹⁾, prevedeva ad esempio all'art. 78 che gli imputati fossero chiamati con il cognome e i condannati col numero della loro matricola, specificando altresì le modalità da osservare nei colloqui tra le varie figure presenti nell'istituto, prevedendo in particolare che al detenuto fosse dato del *voi*, e che egli invece rispondesse con il *lei* al personale di sorveglianza e con il *voi* agli altri detenuti.

Gli artt. 253-255 trattavano inoltre dell'obbligo del silenzio nel modo che segue:

Il silenzio è obbligatorio pei detenuti durante tutti i movimenti che si compiono nell'istituto, nelle ore della scuola, nelle funzioni del culto, e nelle ore notturne fra il segnale del silenzio e quello della sveglia.

Nelle ore e nei luoghi diversi da quelli sopraindicati i detenuti possono parlare a bassa voce.

Equalmente a bassa voce rispondono alle domande loro rivolte dal personale dell'istituto o nel dare allo stesso spiegazioni o notizie.

È fatto espresso divieto ai detenuti di rivolgere la parola e anche di rispondere agli estranei che visitano l'istituto senza averne ottenuta la facoltà dal funzionario od agente che accompagna il visitatore, salvo che si tratti di autorità che hanno il diritto di interrogare i detenuti.

La circolare di Zoli abolì l'obbligo del silenzio e quello, ugualmente volto alla degradazione dell'individuo, del taglio della barba e dei capelli ⁽¹²²⁾; ridiede anche a tutti i detenuti la facoltà di essere chiamati con il proprio cognome. Inoltre, limitò l'obbligo di indossare l'uniforme ai soli condannati a pene superiori ad un anno. Ai detenuti venne concesso di tenere in cella le fotografie dei congiunti e l'occorrente per scrivere, ciò che di fatto già avveniva in molti istituti anche in epoca fascista, ma che in

(121) Una buona edizione del vecchio Regolamento è costituita da: Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, *Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena Aggiornato con le successive circolari ministeriali*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1972.

(122) Tale obbligo era previsto dall'art. 69 del Regolamento, con riferimento specifico ai condannati a pene superiori a tre mesi di reclusione. Esso era giustificato con motivi di carattere igienico-sanitario, ma rientrava in realtà in un più generale 'processo di degradazione' dell'individuo detenuto che è stato analizzato con precisione soprattutto dai sociologi, primo fra tutti Erving Goffman in E. GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Edizioni di Comunità, 2001.

quella circolare trovò una non superflua formalizzazione; alle donne venne data la facoltà di fumare, prima di allora invece negata esplicitamente. Ai direttori venne raccomandato di fare uso limitato dell'isolamento e della «cintura di sicurezza» (il letto di contenzione), furono date disposizioni per eliminare il fenomeno dei trasferimenti arbitrari e vennero anche indicate le modalità per incrementare le conferenze e le rappresentazioni cinematografiche e teatrali. Relativamente al lavoro, il periodo del tirocinio gratuito venne limitato ad un massimo di due mesi. Infine, fu consentito che le salme dei reclusi fossero messe a disposizione delle famiglie, laddove in precedenza esse divenivano patrimonio dei laboratori di ricerca anatomica.

Indubbiamente, la realtà all'interno degli istituti penitenziari non aveva potuto ricalcare neppure nell'epoca fascista il Regolamento del Guardasigilli Rocco, costruito per ribadire il contenuto afflittivo della pena sin nei minimi dettagli della vita quotidiana. Inoltre, esso era stato modificato già prima del 1951 da alcuni interventi ministeriali, e soprattutto era stato continuamente sottoposto a revisione pratica ad opera delle direzioni delle carceri. Ciononostante, la circolare di Zoli sembrò esprimere quel segnale politico di attenzione al problema carcerario che era sostanzialmente mancato nell'immediato dopoguerra, e per questo motivo venne caricata di un significato anche maggiore di quello che essa poteva realmente avere.

Ad una analisi più approfondita, infatti, non può sfuggire la limitatezza di quell'intervento rispetto alle aspettative di riforma complessiva del sistema penale e penitenziario che erano state sollevate nei primi anni dopo la guerra in seno alle varie Commissioni. A fronte di quelle promesse, quel governo delle carceri attraverso le circolari ministeriali ⁽¹²³⁾, che la nota di Zoli inaugurò, non poteva che manifestare il fallimento di una prospettiva organicamente riformatrice.

Fu ancora una volta il senatore democristiano Giovanni Persico a sottolineare questo aspetto in una serie di interventi al Senato nei primi anni Cinquanta. Da lui vennero anzi critiche veementi all'indirizzo dello stesso Ministro Zoli, che sfociarono, nella seduta del 24 aprile 1952, in un vero e proprio battibecco: utilizzando sarcasticamente il termine «mirabile», che Zoli aveva riferito alla relazione della Commissione da lui pre-

(123) Per una analoga critica all'impostazione generale seguita dalle forze governative, cfr. G. NEPPI MODONA, *Appunti*, cit.

sieduta, Persico denunciò in quella sede, con la necessaria chiarezza, la mancata volontà di porre mano ad una reale riforma da parte del Governo e di quello stesso Guardasigilli, che pure va annoverato tra quelli più liberali della storia carceraria italiana.

FONTI ARCHIVISTICHE

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Fondo «Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Segreteria – Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Carceri», bb. 1-2-3-4.

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Fondo «Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Segreteria», b. 25.

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Fondo «Ministero di Grazia e Giustizia – Ufficio Legislativo», Cat. 41.

ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI FIRENZE, Fondo «ECA Firenze 10452 Cat. IV Affari in genere», b. 5.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Lettere di antifascisti dal carcere e dal confino*, Roma, Editori Riuniti, 1962.

ALICATA, M., *Lettere e taccuini di Regina Coeli*, Torino, Einaudi, 1977.

BASTIANETTO, C., *Vogliamo un'organica riforma penitenziaria. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 20 ottobre 1949 e ordine del giorno approvato ad unanimità*, Roma, Tipografia del Senato, 1949.

BAUER, R., *Il regime carcerario italiano*, in «Il Ponte», A.V, n. 3, marzo 1949, pagg. 238-255.

- Bisogna aver visto*, in «Il Ponte», A.V, n. 3, marzo 1949, pagg. 225-227.
- CALAMANDREI, P., *L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura*, in «Il Ponte», A.V, n. 3, marzo 1949, pagg. 228-236.
- Centro Nazionale di Prevenzione e di Difesa Sociale – Commissione ordinaria di studio per la riforma penitenziaria, *La riforma carceraria in Italia e il progetto di Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*, S.A.M.E., Milano, [1949].
- Committee on Classification and Case Work of the American Prison Association, *Handbook on Classification in Correctional Institutions*, New York, 1947.
- ERRA, C., *La riforma carceraria in Italia*, in «Rassegna di Studi Penitenziari», A.I, n. 1, gennaio-febbraio 1951, pagg. 643-678.
- FAGGI, V., *Sandro Pertini: sei condanne due evasioni. La storia segreta della repressione fascista scritta giorno per giorno dai persecutori*, Milano, Mondadori, 1974.
- FOA, V., *Psicologia carceraria*, in «Il Ponte», A.V, n. 3, marzo 1949, pagg. 299-304.
- GIUA, M., *Ricordi di un ex detenuto 1935-1943*, Torino, Chiantore, 1945.
- GOFFMAN, E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Edizioni di Comunità, 2001.
- GRAMSCI, A., *Lettere dal carcere*, Torino, Einaudi, 1971.
- LOMBARDO-RADICE, L., *Il carcere dei carcerieri*, in «Il Ponte», A.V, n. 3, marzo 1949, pagg. 346-349.
- Ministerio de Justicia y Instrucción Publica. Dirección General de Institutos Penales, *Penitenciaria Nacional. Memoria año 1946*, Buenos Aires, 1947.
- Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale – Comitato esecutivo, *Progetto preliminare del Codice penale*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1950.

- Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione ministeriale per la revisione del Codice di procedura penale – Comitato esecutivo, *Progetto di modificazioni per l'aggiornamento del Codice di procedura penale*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1950.
- Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione ministeriale per la revisione del Codice penale, *Progetto preliminare di modificazioni al Codice penale*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1956.
- Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, *Progetto del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*, Roma, Tipografia delle Mantellate, s.d.
- Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, *Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena Aggiornato con le successive circolari ministeriali*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1972.
- NATOLI, A., FOA, V., GINZBURG, C., (a cura di), *Il registro: carcere politico di Civitavecchia 1941-1943*, Roma, Editori Riuniti, 1994.
- NEPPI MODONA, G., *Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria*, in «La questione criminale», A.II, nn. 2-3, maggio-dicembre 1976, pagg. 319-372.
- NEPPI MODONA, G., PELISSERO, M., *La politica criminale durante il fascismo*, in Violante, L., (a cura di), *Storia d'Italia*, Torino, Einaudi, 1997, vol.XII, pagg. 757-847.
- Patronato de Liberados, *Memoria corrispondiente al ejercicio 1948-1949*, s.l., s.d.
- PERSICO, G., *La Nuova Magistratura*, Roma, Q.E.T. – Edizioni del Secolo, s.d. [ma 1945].
- PERSICO, G., *Per una giustizia migliore. Discorsi parlamentari*, Roma, Tipografia del Senato, 1953.
- PERSICO, G., *Quaderno di un detenuto*, Firenze, Tipografia L'Impronta S.p.a., 1945.

Relazione della Commissione parlamentare di indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1957.

SELLIN, T., *Recent Penal Legislation in Sweden*, Stockholm, P.A. Nordstedt & Soner, 1947.

TURATI, F., *Lo Stato delinquente. Delitto, questione sociale, corruzione politica. Scritti di sociologia radicale (1882-1884)*, Mandria, P. Lacaita, 1999.

PREZZI DI VENDITA 2002

	ITALIA	ESTERO
Un fascicolo:	€ 15,49	€ 25,82

Prezzi doppi, tripli per tutti quei volumi che sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità annuale.

Le annate ed i fascicoli arretrati vengono ceduti al prezzo dell'anno di edizione in corso.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di € 38,73 per l'Italia e € 56,81 per l'estero. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato – per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale – a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia – Largo Luigi Daga n. 2 - Roma - Tel. +39 06 6659 1480/81 – Fax +39 06 6616 0961 – e-mail: **rassegna.dap@libero.it**

